



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 163

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 8 novembre 2023

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) *Pag.* 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-
toria, digitalizzazione:

Plenaria (pomeridiana) *Pag.* 9

Plenaria (notturna) (*)

2^a - Giustizia:

Plenaria » 23

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 35

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 52

(*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento e della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 163° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 novembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	188
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	191
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	199
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	201
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	225
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	236
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	238

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	241
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	269
<i>Plenaria</i>	»	269
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i>	»	271
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	273
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	274
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	»	274
Commissione parlamentare per l'attuazione del federali- simo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	275

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminici- dio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	285

ERRATA CORRIGE *Pag.* 287

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali** *Pag.* 289

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento.
Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 11.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 795-A**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a)*;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la seguente proposta emendativa: « all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c) ».

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 8 novembre 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
DELL'OLIO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI COMPONENTI ITALIANI DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (ECON) DEL PARLAMENTO EUROPEO, NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL COORDINAMENTO EFFICACE DELLE POLITICHE ECONOMICHE E ALLA SORVEGLIANZA DI BILANCIO MULTILATERALE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO (COM(2023) 240 FINAL E ALLEGATI), DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1467/97 PER L'ACCELERAZIONE E IL CHIARIMENTO DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCES-SIVI (COM(2023) 241 FINAL) E DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI REQUISITI PER I QUADRI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI (COM(2023) 242 FINAL)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

128^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporti favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 7 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 10 di oggi, mercoledì 8 novembre, è stato presentato un ordine del giorno alla prima sezione, pubblicato in allegato, riconducibile alle disposizioni correlate alla Tabella 8.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti di competenza (Tabella 2), e sulle correlate disposizioni della prima sezione, illustra una proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dà conto di una proposta di rapporto alternativo contrario sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza e alle correlate disposizioni della prima sezione, che evidenzia le carenze del disegno di legge di bilancio anche per i profili di competenza della Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole avanzata dal relatore Tosato sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e delle correlate disposizioni del disegno di legge di bilancio.

Il PRESIDENTE comunica che lo schema di rapporto presentato dalla senatrice Maiorino e dal senatore Cataldi non verrà posto in votazione e sarà inviato alla 5^a Commissione come rapporto di minoranza, pubblicato in allegato.

Successivamente, in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Lisei, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) e sulle correlate disposizioni della prima sezione, illustra una proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/926/Sez I/1/1, a condizione che la parte dispositiva sia integrata con l'inserimento del seguente inciso: « compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ».

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/926/Sez I/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), anche a nome del senatore Cataldi, presenta una proposta di rapporto alternativo contrario sulla Tabella 8, e sulle correlate disposizioni della prima sezione, richiamandosi alle considerazioni espresse in merito alla Tabella 2.

La Commissione approva la proposta di rapporto favorevole avanzata dal Presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, sulla Tabella 8 e sulle correlate disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Il PRESIDENTE comunica che lo schema di rapporto presentato dalla senatrice Maiorino e dal senatore Cataldi non verrà posto in votazione e sarà inviato alla 5^a Commissione come rapporto di minoranza, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 2)

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché l'allegata tabella 2,

formula, per le parti di competenza, un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E
PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 8)

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché l'allegata tabella 8,

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
Alessandra MAIORINO E CATALDI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI
COMPETENZA, PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E
PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 2)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la allegata tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;

premessi che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento;

in termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza

del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026;

considerato che:

risultano del tutto assenti tutte le misure necessarie per supportare le prestazioni sociali volte ad alleviare la povertà; sanità è la voce di spesa che senza dubbio necessiterebbe di maggiori risorse finanziarie;

ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento. La riduzione degli obiettivi programmatici riferiti al debito pubblico, nonostante i benefici derivanti dalla revisione al rialzo del Pil comunicata dall'Istat il 22 settembre scorso, pare raggiungibile soltanto con obiettivi di crescita che, seppur rivisti anche essi al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve. I rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti del prolungamento della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

l'insufficienza di queste politiche, già sottolineata dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, non tanto e non soltanto per la dinamica del debito delle amministrazioni pubbliche e per la conseguente spesa per interessi, quanto per la inefficacia dimostrata dalle misure sin qui adottate volte a ridurre il costo della vita e per l'assenza, nella programmazione, di politiche sociali più consistenti ed efficienti di quelle messe in campo negli ultimi mesi;

il deterioramento del quadro di finanza pubblica, pure al netto di sostegni governativi che sono apparsi incerti e deboli in questo anno di attività dell'esecutivo in settori cruciali, determina sul piano sociale maggiore vulnerabilità e sul piano economico minor crescita, poiché i consumi, l'industria, settori importanti come le costruzioni e gli stessi servizi registrano battute d'arresto che una eventuale nuova impennata dei prezzi energetici, nonostante il rallentamento dell'inflazione a livello globale, potrebbe ulteriormente aggravare;

la promessa di ricavare denaro da dismissioni, privatizzazioni e tagli ad alcuni Ministeri non sembra in grado di poter mantenere le promesse elettorali della maggioranza in una situazione in cui l'aumento della spesa – attraverso spazi finanziari aperti da una ottimistica valutazione del Pil nei prossimi anni – serve a tenere in piedi un equilibrio già attualmente precario, al punto che il Governo programmatica-

mente rinuncia all'aumento importante di spese essenziali, come quelle per la sanità pubblica, che pure sarebbe indispensabile per dedicare gli spazi di deficit ad interventi già sostanzialmente prenotati, ma che sembrano a loro volta difficilmente raggiungibili;

il diluvio di disegni di legge collegati alla manovra – quasi raddoppiati – di fatto priva la legge di bilancio di molti contenuti di merito, rinviando all'attuazione di deleghe future la definizione di importanti misure, in una situazione preoccupante di rallentamento globale dell'economia che i rischi ambientali e climatici, le tensioni sui prezzi dell'energia – con effetto diretto sui prezzi dei beni e quindi sui consumi – e i fronti di guerra in Ucraina e Medioriente rischiano di inasprire;

il cambio di strategia che pare prendere piede in ambito fiscale, verso una maggiore irresponsabilità ed una minore solidarietà, e la mancanza programmatica di strategie volte a rilanciare le politiche pubbliche nella scuola, nella sanità e nel lavoro – vale a dire nei settori che più incidono e preoccupano i cittadini – delineano un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale;

con riguardo alle parti di competenza della Commissione affari costituzionali, si rilevano preoccupanti ritardi nel reclutamento pubblico con una perdurante scarsa attrattività della pubblica amministrazione;

entro il 2026, termine del PNRR, saranno andati in pensione oltre 300.000 dipendenti pubblici; in ordine alle assunzioni negli enti locali, sulla base dei dati diffusi dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala il flop registrato nell'anno in corso che ha visto, una perdita di dipendenti; risultano, ad oggi, altresì, assunti 2.500 tecnici a tempo determinato rispetto ai 15.000 attesi;

è un dato di fatto la scarsa riuscita di molti concorsi pubblici per i quali non sono stati coperti i posti messi a bando, le numerose rinunce da parte dei vincitori, in particolare proprio tra i giovani e con i profili più elevati – sembrerebbe, a favore di altre opportunità con remunerazioni ben più alte o con migliori prospettive di inquadramento e avanzamento;

si segnala, in contrasto alla capacità amministrativa da rafforzare e alla ricerca di profili qualificati anche a fronte delle sfide recate dall'attuazione del PNRR, un abbassamento del livello del reclutamento, che per i concorsi pubblici, in forza di una recente disposizione, prevede la possibilità di svolgere anche una sola prova scritta, in deroga alla più selettiva disciplina ordinaria;

non sembra che le disposizioni dei decreti legge noti come PA e PA-*bis* siano in grado invertire la tendenza e recare attrattività verso il

comparto pubblico, in assenza di una compiuta riqualificazione dei profili professionali e di congrue risorse dedicate;

il disegno di legge di bilancio non prevede risorse aggiuntive per i rinnovi dei CCNL afferenti al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni – se non per singoli e specifici settori e con risorse insufficienti – assenza che appare anche in contraddizione con gli stessi obiettivi indicati nel PNRR e con il necessario recupero di attrattività da parte della Pubblica Amministrazione delle migliori professionalità e competenze, testimoniato, come sopra rilevato, dai risultati fallimentari delle procedure di reclutamento attivate per il suo rafforzamento anche ai fini dell’attuazione del PNRR;

pendono, infine, sull’unità della Repubblica, sul bilancio dello Stato, sui diritti dei cittadini e sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sul divario territoriale e sul principio di coesione i rischi in ordine alle conseguenze economiche e ai costi sociali dell’autonomia differenziata, come declinata dal Governo in carica, nonché dell’annunciata riforma costituzionale del « premierato »;

alla luce dell’assenza di una strategia di contrasto ad insostenibili squilibri sociali ed economici nonché di interventi di programmazione e ottimizzazione delle politiche nazionali a sostegno e in attuazione dei tre obiettivi trasversali del PNRR al fine di ridurre i divari territoriali, intergenerazionali e di genere;

ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che non siano condizionali il contenuto e le finalità del provvedimento in titolo,

formula rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
Alessandra MAIORINO E CATALDI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER
L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO
2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 8)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché l'allegata tabella 8;

premesso che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento;

in termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026;

considerato che:

risultano del tutto assenti tutte le misure necessarie per supportare le prestazioni sociali volte ad alleviare la povertà; sanità è la voce di spesa che senza dubbio necessiterebbe di maggiori risorse finanziarie;

ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento. La riduzione degli obiettivi programmatici riferiti al debito pubblico, nonostante i benefici derivanti dalla revisione al rialzo del Pil comunicata dall'Istat il 22 settembre scorso, pare raggiungibile soltanto con obiettivi di crescita che, seppur rivisti anche essi al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve. I rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti del prolungamento della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

l'insufficienza di queste politiche è stata già sottolineata nella NA-DEF, non tanto e non soltanto per la dinamica del debito delle amministrazioni pubbliche e per la conseguente spesa per interessi, quanto per la inefficacia dimostrata dalle misure sin qui adottate volte a ridurre il costo della vita e per l'assenza, nella programmazione, di politiche sociali più consistenti ed efficienti di quelle messe in campo negli ultimi mesi;

il deterioramento del quadro di finanza pubblica, pure al netto di sostegni governativi che sono apparsi incerti e deboli in questo anno di attività dell'esecutivo in settori cruciali, determina sul piano sociale maggiore vulnerabilità e sul piano economico minor crescita, poiché i consumi, l'industria, settori importanti come le costruzioni e gli stessi servizi registrano battute d'arresto che una eventuale nuova impennata dei prezzi energetici, nonostante il rallentamento dell'inflazione a livello globale, potrebbe ulteriormente aggravare;

la promessa di ricavare denaro da dismissioni, privatizzazioni e tagli ad alcuni Ministeri non sembra in grado di poter mantenere le promesse elettorali della maggioranza in una situazione in cui l'aumento della spesa – attraverso spazi finanziari aperti da una ottimistica valutazione del Pil nei prossimi anni – serve a tenere in piedi un equilibrio già attualmente precario, al punto che il Governo programmaticamente rinuncia all'aumento importante di spese essenziali, come quelle per la sanità pubblica, che pure sarebbe indispensabile per dedicare gli spazi di deficit ad interventi già sostanzialmente prenotati ma che sembrano a loro volta difficilmente raggiungibili;

il cambio di strategia che pare prendere piede in ambito fiscale, verso una maggiore irresponsabilità ed una minore solidarietà, e la mancanza programmatica di strategie volte a rilanciare le politiche pubbliche nella scuola, nella sanità e nel lavoro – vale a dire nei settori che più incidono e preoccupano i cittadini – delineano un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale;

con riguardo alle parti di competenza della Commissione affari costituzionali, le misure introdotte dal Governo e quelle in corso d'esame, in ordine alla tutela della legalità e della integrità dell'azione amministrativa, appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a ciò preposti, depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruzione connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acute dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

ciò è corroborato dalle numerose disposizioni volute dal Governo in carica in ambito giuridico e finanziario;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita – come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini – «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

un allentamento dei presidi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali e mafiose;

in ordine al fenomeno migratorio e, segnatamente, alle recenti disposizioni finalizzate alla realizzazione sul territorio nazionale di nuovi centri per i rimpatri per i migranti, di centri governativi e di strutture temporanee, adeguatamente sorvegliati come è nella volontà del Governo, pone un serio problema di sicurezza – il sindacato di Polizia ha chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno per ciascuna struttura – ma il Governo non ha contestualmente previsto alcuna misura concernente il personale delle forze dell'ordine né strumenti che possano garantire la si-

curezza e la convivenza civile all'interno e all'esterno dei centri e delle strutture, che possono detenere fino a 18 mesi i migranti né l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza e permanenza dei migranti, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

al di là dei dati statistici rilevati dal Viminale, non è noto conoscere i risultati delle discipline introdotte per il contrasto della tratta di migranti e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, nonché dei reali effetti delle misure adottate a seguito dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 aprile;

non sono presenti misure concrete e azioni che possano definirsi di programmazione, buon governo, lungimiranza, solidarietà e integrazione nella gestione del fenomeno migratorio in grado di superare l'ap-proccio emergenziale, contrastare l'immigrazione irregolare nel pieno rispetto del diritto internazionale, prevedere il diretto coinvolgimento e l'attiva partecipazione delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Terzo Settore, garantire la sicurezza e la convivenza civile, assicurare congrue risorse anche ai fini dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti;

alla luce dell'assenza di una strategia di contrasto ad insostenibili squilibri sociali ed economici nonché di interventi di programmazione e ottimizzazione delle politiche nazionali a sostegno e in attuazione dei tre obiettivi trasversali del PNRR al fine di ridurre i divari territoriali, inter-generazionali e di genere;

ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che non siano cond-visibili il contenuto e le finalità del provvedimento in titolo,

formula rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 926

G/926/Sez I/1/1 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » premesso che:

l'articolo 88 del provvedimento in esame, al comma 8, dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

pertanto, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni dovranno contribuire per 200 milioni di euro annui e le province e città metropolitane per 50 milioni di euro annui;

il medesimo comma 8 specifica che sono esclusi dalla *spending review* prevista, gli enti locali in dissesto finanziario;

il taglio lineare che viene applicato ai comuni, così come viene previsto dal comma 8 dell'articolo 88, penalizza, nei fatti, gli enti dotati di virtuosità finanziaria che hanno dimostrato una buona gestione del bene pubblico;

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire con gli appositi strumenti normativi, nel primo provvedimento utile, per riconsiderare il contributo che gli enti locali devono assicurare alla finanza pubblica, sia tenendo in considerazione la virtuosità finanziaria dimostrata da alcuni comuni al fine di valorizzare la buona gestione portata avanti dai rispettivi amministratori, sia prevedendo la contribuzione da parte di tutti gli enti locali, compresi quelli in dissesto finanziario.

G/926/Sez I/1/1

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 926 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » premesso che:

l'articolo 88 del provvedimento in esame, al comma 8, dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

pertanto, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni dovranno contribuire per 200 milioni di euro annui e le province e città metropolitane per 50 milioni di euro annui;

il medesimo comma 8 specifica che sono esclusi dalla *spending review* prevista, gli enti locali in dissesto finanziario;

il taglio lineare che viene applicato ai comuni, così come viene previsto dal comma 8 dell'articolo 88, penalizza, nei fatti, gli enti dotati di virtuosità finanziaria che hanno dimostrato una buona gestione del bene pubblico;

impegna il Governo

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi, nel primo provvedimento utile, per riconsiderare il contributo che gli enti locali devono assicurare alla finanza pubblica, sia tenendo in considerazione la virtuosità finanziaria dimostrata da alcuni comuni al fine di valorizzare la buona gestione portata avanti dai rispettivi amministratori, sia prevedendo la contribuzione da parte di tutti gli enti locali, compresi quelli in dissesto finanziario.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria
93^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SISLER, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Tab. 5) – Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SISLER rende noto che alla scadenza del termine, fissato per la giornata di ieri alle ore 18, non risultano presentati emendamenti ed ordini del giorno.

Cede quindi la parola agli ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) osserva che la legge di bilancio non sembra trattare adeguatamente il tema della giustizia, che viene infatti affrontato in limitate disposizioni di dettaglio.

In particolare, per quanto attiene alla prima parte del provvedimento, si sofferma sull'articolo 67, volto ad istituire uno specifico fondo in favore della magistratura onoraria. La misura, di per sé positiva (l'oratrice ricorda anche di aver proposto, sul punto un'indagine conoscitiva) si connota per essere l'unica, mancando infatti altre importanti iniziative come quelle sul contrasto alla violenza di genere e sul sostegno alle donne che hanno subito violenza, delle quali il provvedimento non sembra recare traccia. Desta inoltre perplessità quanto disposto dall'articolo 33 in relazione al nuovo calcolo della pensione con sistema retributivo di alcune categorie di dipendenti pubblici. La natura retroattiva della norma, infatti, si espone al rischio di incostituzionalità.

Per quanto attiene, poi, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, pone l'accento sulla riduzione delle risorse in favore dell'amministrazione penitenziaria, osservando altresì che, nonostante la presenza di alcune misure volte a sostenere la gestione amministrativa e la transizione digitale, il quadro generale risulta connotato da una preoccupante mancanza di investimenti.

Conclude depositando una proposta di rapporto contrario, a firma sua e dei senatori Scarpinato e Bilotti (pubblicata in allegato).

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) osserva preliminarmente che il Governo avrebbe potuto, in luogo delle misure adottate sino ad ora, concentrare più efficacemente la propria azione nel proseguire con l'attuazione della riforma Cartabia che, come certificato dai dati, sta producendo importanti risultati sulla riduzione dei tempi dei processi.

Passando ai contenuti del disegno di legge di bilancio, si pone criticamente sulla diminuzione degli stanziamenti destinati agli uffici giudiziari. La povertà di risorse, infatti, rischia di compromettere l'efficacia di importanti interventi, tra cui spicca la proroga del personale adibito agli uffici del processo.

Relativamente alle misure riguardanti l'amministrazione penitenziaria, osserva che alcuni interventi predisposti dal Governo produrranno i loro effetti molto in avanti nel tempo laddove, per contro, alcuni provvedimenti fin qui adottati sono destinati ad aumentare la popolazione carceraria. Le recenti misure prese dal Governo, squisitamente incentrate sul ricorso allo strumento sanzionatorio (come per esempio il cosiddetto « decreto Caivano »), e sulla forte limitazione degli istituti alternativi alla detenzione (spicca, sul punto, il trattamento dei detenuti beneficiari della semilibertà), non potranno che incidere ulteriormente sul sovraffollamento delle carceri e ciò a fronte di una drammatica carenza di investimenti, sia per potenziare gli organici della polizia penitenziaria, sia per creare

nuove infrastrutture carcerarie e migliorare quelle esistenti (spesso fatiscenti ed inadeguate). Infine, sempre con riferimento alla tematica in oggetto, mal si comprende la resistenza dell'Esecutivo a ricorrere a strumenti quali la vigilanza dinamica e le sezioni aperte (arrivando, al contrario, perfino a prevedere restrizioni al numero di telefonate a disposizione del detenuto), che meglio concretizzerebbero la tutela dei detenuti più deboli e la funzione rieducativa della pena.

Conclude esprimendo l'avviso contrario del suo Gruppo sulla legge di bilancio e sullo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) si associa anzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Verini sul tema delle politiche penitenziarie.

Vi sono infatti due strade percorribili in relazione all'uso efficace dello strumento penale: l'una incentrata su un « diritto penale minimo », connotata dal ricorso ad istituti alternativi alla detenzione e alla riduzione della popolazione carceraria, l'altra, diametralmente opposta, incentrata sulla deterrenza sanzionatoria e sul ricorso privilegiato alla pena detentiva, con la necessità di conseguenti e sostanziosi investimenti sul personale e sulle strutture carcerarie. Sotto tale aspetto, la politica del Governo appare clamorosamente contraddittoria in quanto, a fronte dell'abbondante ricorso all'aumento delle pene e quindi della popolazione carceraria, nella legge di bilancio mancano proprio le risorse necessarie a sostenere concretamente tale indirizzo politico, ad esempio attraverso investimenti nel potenziamento della polizia penitenziaria. Ritiene infatti che solo l'investimento di risorse nel sistema giudiziario possa assicurare con pienezza la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente SISLER dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario OSTELLARI, soffermandosi innanzitutto sulle osservazioni formulate dal senatore Zanettin nella seduta di ieri precisando, al riguardo, che il disegno di legge di bilancio prevede, proprio in relazione al rimborso delle spese legali per l'ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari e delle spese legali per coloro che sono stati assolti in procedimenti giudiziari, uno stanziamento di oltre 13 milioni di euro.

Assicura quindi la senatrice Lopreiato che il disegno di legge di bilancio destina risorse anche alle problematiche evocate nel suo intervento sul contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle vittime di violenza di genere e domestica.

Dissente infine da quanto osservato dai senatori Verini e Scalfarotto precisando che, da un lato, l'azione del Governo non è esclusivamente incentrata sul ricorso al deterrente sanzionatorio e che, dall'altro, sono state stanziati rilevanti risorse proprio per la sistemazione generale delle strutture carcerarie. Non va inoltre trascurato, il fatto che la difficile si-

tuazione delle carceri è problema antico, causato da una gestione non sempre ottimale di queste strutture, principalmente imputabile ai precedenti governi.

L'utilizzo di misure alternative alla detenzione non è affatto trascurato dal Governo, che, al contrario, si sta adoperando anche per favorire un sempre più ampio ricorso alla giustizia riparativa. Non va inoltre sottovalutata l'implementazione, tramite consistenti aumenti delle piante organiche, della circolare sulla sorveglianza dinamica, peraltro emanata precedentemente all'entrata in carica dell'attuale Governo e frutto di lavori e di studi approfonditi. Inoltre, è di prossima emanazione un provvedimento volto a garantire al detenuto di effettuare, in regime ordinario, un numero maggiore di telefonate.

Osserva, da ultimo, che lo stesso « decreto Caivano » non si fonda esclusivamente su un inasprimento delle sanzioni penali, ma anche su strumenti preventivi volti a scongiurare il ricorso alla detenzione.

Rinunciando alla replica, in qualità di relatore, il presidente SISLER, tenuto conto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo alle richieste di chiarimento del senatore Zanettin, da lettura di una proposta di rapporto favorevole (pubblicata in allegato).

Interviene quindi la senatrice CAMPIONE (*FdI*), domandando se sia possibile integrare le premesse della proposta con l'auspicio che siano ulteriormente integrati i fondi e le misure destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Il presidente SISLER accoglie la richiesta della senatrice Campione e presenta una nuova proposta di rapporto favorevole (pubblicata in allegato).

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che da lettura della proposta di rapporto contrario a sua prima firma precedentemente depositata.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di rapporto favorevole da ultimo presentato dal relatore.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita in ordine alle risorse previste per il rimborso delle spese legali per l'ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari e delle spese legali per coloro che sono stati assolti in procedimenti giudiziari, osserva che, in base ai dati in suo possesso, la cifra indicata dal sottosegretario Ostellari sarebbe comunque leggermente inferiore a quella stanziata nella legge di bilancio per l'anno 2023.

Nel ribadire come la misura obbedisca ad evidenti principi di civiltà giuridica, preannuncia quindi un approfondimento della questione e l'eventuale presentazione sul punto di un atto di sindacato ispettivo.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di rapporto predisposto dal relatore.

Il presidente SISLER, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole da ultimo illustrata, che risulta approvata.

Il rapporto di minoranza presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 126, comma 6 del Regolamento, sarà trasmesso alla 5^a Commissione permanente, in allegato al rapporto favorevole approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024
E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 5)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

considerato il positivo percorso intrapreso dal sistema giudiziario che, anche grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha ridotto la durata dei processi civili e soprattutto penali, aumentando così la competitività del sistema Paese nel suo complesso;

valutato favorevolmente l'articolo 67 della legge di bilancio concernente misure in materia di magistratura onoraria che, istituendo un apposito fondo con una rilevante dotazione finanziaria, rappresenta un punto di equilibrio per la soluzione dei nodi problematici di questo settore, che dovrà ulteriormente essere implementato;

nell'auspicio che siano ulteriormente integrati i fondi e le misure destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere;

nell'auspicio che sia implementato il fondo relativo al risarcimento danni al vestiario del corpo di polizia penitenziaria contenuto nello stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5, missione 1, azione 1673)

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024
E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 5)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

considerato il positivo percorso intrapreso dal sistema giudiziario che, anche grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha ridotto la durata dei processi civili e soprattutto penali, aumentando così la competitività del sistema Paese nel suo complesso;

valutato favorevolmente l'articolo 67 della legge di bilancio concernente misure in materia di magistratura onoraria che, istituendo un apposito fondo con una rilevante dotazione finanziaria, rappresenta un punto di equilibrio per la soluzione dei nodi problematici di questo settore, che dovrà ulteriormente essere implementato;

nell'auspicio che sia implementato il fondo relativo al risarcimento danni al vestiario del corpo di polizia penitenziaria contenuto nello stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5, missione 1, azione 1673)

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI SULLO STATO
DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO
2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 5)

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premesso che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina e da ultimo quella in Palestina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (Pil) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento;

in termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza

del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026;

rilevato che:

la legge di bilancio è articolata in due sezioni, la prima recante disposizioni di carattere sostanziale e la seconda recante le tabelle e gli stati di previsione;

in merito alla prima sezione appaiono evidenti le criticità, le debolezze e l'insufficienza delle misure adottate. Fatta eccezione per il fondo per la magistratura onoraria di cui all'articolo 67, logica conclusione del lavoro posto in essere fin dalla XVII Legislatura, la legge di bilancio in esame sembrerebbe non affrontare i temi relativi alla giustizia;

considerato che:

in questo quadro macroeconomico difficile appaiono largamente insufficienti le misure previste in materia di contrasto alla violenza contro le donne, tenuto conto che, a parte la previsione del reddito di libertà (articolo 39, comma 2), che reca, tra l'altro un rifinanziamento decisamente esiguo, non figurano misure volte a ridurre il preoccupante *trend*, in costante incremento, di un fenomeno complesso, che richiede una strategia globale e una pluralità d'interventi. Il rifinanziamento dei fondi relativi ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai centri per il recupero degli uomini maltrattanti, del fondo relativo all'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, al coniuge in stato di bisogno, dello stanziamento di somme volte al contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, la previsione del gratuito patrocinio civile relativamente agli abusi familiari e alla violenza domestica, il rifinanziamento del fondo rivolto alla prevenzione e al contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, sono solo alcune delle misure che il Governo avrebbe potuto adottare, mostrando, di avere a cuore la questione della violenza di genere non solo a parole, ma destinando risorse adeguate al fine di perseguire tali politiche;

preoccupa profondamente l'intervento di modifica dei criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico, liquidate con il sistema retributivo (articolo 33), che appare di dubbia costituzionalità, avendo effetto retroattivo. La conseguenza pratica di tale disposizione potrebbe manifestarsi con un'uscita anticipata in massa, entro la fine dell'anno, da parte di dipendenti pubblici, e, per quanto di competenza della Commissione, degli ufficiali giudiziari;

appare evidente la mancanza di coraggio per affrontare la questione carceraria, che assume profili di rilevante importanza per la maggioranza, anche in questo caso, solo a parole. Dall'insediamento del nuovo Esecutivo si è assistito all'avvicinarsi di due politiche diametralmente opposte in materia penale. Da un lato, è emerso l'accanimento in forza di un inasprimento sanzionatorio di determinate tipologie di delitti

generalmente commessi dalla fascia di popolazione più disagiata (soggetti deboli): tali politiche possono essere ben rappresentate dalle misure contenute nel decreto-legge in materia di *rave party* (che inizialmente prevedeva l'arresto in flagranza per i partecipanti) e dal decreto legge volto al contrasto del disagio giovanile (cosiddetto D.L. Caivano), poi trasformatosi in una sorta di « D.L. Salva Calcio ». Dall'altro lato, si assiste ad un preoccupante alleggerimento delle normative volte a reprimere le condotte delittuose poste in essere dai così detti colletti bianchi (soggetti forti): l'esclusione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo delineato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, l'intervento riformatore relativamente alla normativa in materia di intercettazioni e *trojan horse* (sempre per i relativi delitti), l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e la ridefinizione del traffico di influenze sono alcuni esempi di tali politiche di favore;

ci si sarebbe dunque aspettati, viste le intenzioni professate dalla maggioranza, importanti investimenti in materia carceraria, eppure, anche in questo caso, la manovra di bilancio appare vuota. Avrebbero dovuto essere presenti in legge di bilancio copiose assunzioni nel comparto della giustizia minorile e della polizia penitenziaria, il potenziamento del numero dei funzionari giuridico pedagogico, dei mediatori culturali, la previsione di un trattamento accessorio per i medici che operano nelle carceri, la videosorveglianza negli istituti, la messa in sicurezza delle strutture, l'efficientamento energetico e antisismico sia degli istituti giudiziari che carcerari. Purtroppo, la finalità rieducativa della pena non è contemplata;

valutato che:

la previsione assunzionale, così come introdotta dal disegno di legge 808, unitamente a quanto disposto dal riformulato articolo 328 del codice di procedura penale (laddove si prevede una decisione in composizione collegiale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere), avrà un effetto molto meno positivo rispetto a quello paventato. A fronte di una situazione di grave scopertura dell'organico, la scelta di prevedere la trasformazione del centro decisionale in merito alle custodiali in carcere, da un organo monocratico a collegiale, avrà effetti nefasti per l'ordinamento;

anche con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, la legge di bilancio, nella prima sezione, tace sul tema. Sarebbe stato logico investire maggiori risorse volte alla realizzazione di una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda, altresì, un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, garantendo, al contempo, la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

una ulteriore riforma annunciata e mai avviata è quella relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Ai cittadini deve essere ga-

rantito il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e la risoluzione delle questioni più critiche relativamente a taluni uffici giudiziari, al fine di colmare le discrepanze esistenti tra i diversi territori. A tale riguardo, occorre anche segnalare che ancora non è stato ancora presentato dal Governo il disegno di legge, tra l'altro – si ricorda anche in questa sede – collegato alla manovra di bilancio, che ridefinisce la geografia giudiziaria. Tale vacanza impedisce il regolare svolgimento dei lavori della commissione giustizia sul tema;

da ultimo, sempre relativamente alla prima sezione, occorre soffermarsi sulla *spending review* ministeriale (articolo 88). Sul punto, come rilevato anche dal dossier del Servizio Bilancio, manca «l'indicazione da parte della RT delle autorizzazioni legislative o dei capitoli di bilancio all'interno dei programmi. Soltanto tali indicazioni consentono di conoscere i fattori di oneri interessati che sono ad essi sottesi, secondo le coordinate metodologiche indicate dall'articolo 21, comma 5, lettere a)-c), della legge di contabilità, la loro natura economica, se afferente alla spesa corrente ovvero quella in conto capitale, oltre che le finalità di spesa implicate». Tale soluzione non appare in linea con le caratteristiche tipiche della decisione annuale di finanza pubblica, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di definire – in una sede unitaria – le entrate e le spese che verranno gestite nel corso dell'esercizio, nella prospettiva del loro equilibrio, della coerenza della loro allocazione, dell'efficacia operativa della loro autorizzazione. Ne consegue, in un quadro di scarsa trasparenza quale quello appena delineato, che il controllo della spesa da parte del Parlamento sia estremamente più difficile da raggiungere, se non impossibile;

relativamente alla seconda sezione, la legge di bilancio, per quanto di competenza della Commissione, disciplina le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia ripartendole tra due missioni di spesa esposte in Tabella 5. La principale è la missione Giustizia, alla quale risulta assegnata la quasi totalità delle risorse. Per tale Missione, la legge di bilancio 2024-2026 presentata in Senato autorizza spese finali, in termini di competenza, per 11.003 milioni di euro nel 2024, sostanzialmente quindi senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente (10.910 milioni);

in un quadro di scarsa rilevanza degli scostamenti complessivi come quello appena delineato, nell'ambito della citata Missione Giustizia i Programmi *Amministrazione penitenziaria*, *Giustizia civile e penale* e la *Giustizia minorile e di comunità* registrano un calo nello stanziamento delle risorse rispetto al precedente esercizio di bilancio. Appaiono in lieve aumento, invece, gli investimenti nei servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria nonché la transizione digitale e politiche di coesione;

per quanto attiene alla seconda missione denominata « Servizi istituzionali generali delle amministrazioni pubbliche » le spese finali sono pari a 220 milioni di euro;

considerato, infine, che:

non avendo rilevato ulteriori significative variazioni rispetto all'esercizio 2023, né in termini di cassa né in termini di competenza, per missioni e programmi concernenti la Giustizia, laddove sarebbe stato auspicabile – ed anzi urgente – un serio intervento di rilancio e, successivamente, di stabilizzazione degli investimenti nel settore, unitamente al fatto che le politiche perseguite dal Governo (a parole) non trovano (nella sostanza) rispondenza in termini di investimenti in legge di bilancio,

formula rapporto contrario.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, illustra uno schema di rapporto non ostativo, pubblicato in allegato.

In particolare, la Relatrice ricorda che il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 16 ottobre 2023, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2024, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, che sarà valutato a fronte delle Raccomandazioni specifiche per Paese, del 14 luglio 2023, e su cui sarà espresso un parere, entro il 30 novembre prossimo.

Ricorda, inoltre, che la manovra per il 2024 si basa anche sullo scostamento di bilancio di 15,7 miliardi di euro, concordato in sede europea e autorizzato dal Parlamento in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), con un conseguente aumento

del *deficit* di 0,7 punti percentuali di Prodotto interno lordo (PIL), a cui seguirà responsabilmente una costante riduzione per raggiungere il 2,9 per cento del PIL nel 2026.

La Relatrice evidenzia, quindi, le principali disposizioni della Sezione I del disegno di legge, che recano interventi che sommano a circa 24 miliardi di euro e, in particolare, le misure di investimento, tra cui: le risorse aggiuntive di 190 milioni di euro per il 2024 e di 210 milioni per il 2025 per i contratti di sviluppo industriale (articolo 54); il rifinanziamento per 100 milioni di euro per il 2024 della Nuova Sabatini, legge volta a facilitare l'accesso al credito delle PMI che realizzano investimenti strumentali (articolo 54); l'incremento della dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS) di 110 milioni di euro per il 2024 e di 220 milioni di euro per il 2025 (articolo 54); e l'estensione della garanzia SACE anche agli investimenti di fondi esteri nelle infrastrutture e nella transizione *green* in Italia, per 60 miliardi di euro fino al 2029, nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e dei processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Riguardo alle misure volte alla riduzione delle imposte sul lavoro, finalizzata a incrementare l'efficienza del sistema fiscale, evidenzia tra l'altro: i circa 10 miliardi di euro destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7 per cento per i redditi fino a 25.000 euro, 6 per cento per i redditi fino a 35.000 euro), che vale in media oltre 100 euro al mese in più in busta paga; l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF (0-15.000 euro al 23 per cento e 15.000-28.000 euro al 25 per cento) in un'unica aliquota al 23 per cento per tutti i redditi fino a 28.000 euro l'anno, che beneficiano così di una riduzione della tassazione di due punti percentuali, che si traduce in un risparmio per il contribuente fino a 260 euro l'anno (la misura è finanziata con 4,3 miliardi di euro); e la deduzione del 120 per cento del costo del lavoro, per le imprese che assumono a tempo indeterminato e che incrementano il numero dei propri dipendenti, deduzione che aumenta al 130 per cento nel caso di assunzione di mamme, giovani, disabili ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. La misura ammonta a 1,3 miliardi di euro.

La manovra prevede anche misure volte a rafforzare la capacità amministrativa, mediante: il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione nel comparto sanità, difesa e sicurezza, con uno stanziamento significativo, pari a 7 miliardi di euro; l'incremento del Fondo sanitario nazionale di 3 miliardi di euro per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2026 (articolo 41); forme di incentivo agli operatori, finalizzate alla priorità dell'abbattimento delle liste d'attesa, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e per ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, con uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di

euro per il personale sanitario (articolo 42); e lo stanziamento di 250 milioni di euro per il 2025 e 350 milioni a decorrere dal 2026, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario (articolo 50).

Sottolinea, quindi, che il totale delle risorse per la spesa sanitaria arriva a superare i 136 miliardi di euro, che è in assoluto l'importo più elevato di sempre, considerando, per raffronto, che nel 2019 furono 115,6 miliardi e nel 2020 furono 122,7 miliardi di euro.

Rileva, inoltre, che l'articolo 67 istituisce un fondo per l'attuazione della riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, consentendo di risolvere la procedura di infrazione n. 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea (UE) della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari.

Per le parti di competenza della Sezione II del disegno di legge e della tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ricorda gli stanziamenti relativi al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri » (unità di voto 17.2), al quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, e al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE » (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE.

Sempre nell'ambito del Programma n. 4.10, figurano anche le somme relative all'attuazione delle politiche europee, destinate in particolare al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, al rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'assistenza tecnica PNRR in favore dei piccoli comuni.

Infine, in riferimento al Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, volta a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), evidenzia le somme relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), in cui si riporta un residuo di 48,9 miliardi di euro, proveniente dagli esercizi precedenti. A suo avviso, tale residuo potrebbe essere utilizzato, nei limiti di quanto non già programmato ovvero destinato al finanziamento degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, anche per coprire il finanziamento dei progetti del PNRR, oggetto della proposta di revisione del Piano avanzata dall'Italia.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare un rapporto non ostativo.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate due proposte di rapporto di minoranza, da parte dei Gruppi M5S e PD.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra lo schema di rapporto, pubblicato in allegato, presentato dal suo Gruppo, in cui si ritiene che la prima sezione del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo contenga disposizioni inadeguate a rispondere alle esigenze dell'economia italiana in un contesto europeo non florido e che non affronti, in modo incisivo, la crisi sociale determinata da una continua erosione del potere di acquisto delle famiglie a causa della spirale inflattiva determinata da un acuirsi dell'instabilità internazionale, stante anche l'apertura del nuovo scenario di guerra in Medio Oriente.

Richiama quindi la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2019, sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea, in cui si critica la tendenza generalizzata degli Stati membri, in cui i prodotti per l'igiene femminile e i prodotti e i servizi per la cura dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità non sono ancora considerati beni essenziali, invitando tutti gli Stati membri a eliminare la tassa sui prodotti per l'igiene femminile e a fornire gratuitamente tali prodotti in determinati luoghi pubblici. Ritiene, al riguardo, che la manovra di bilancio in esame si muova in direzione diametralmente opposta, rispetto a quanto richiesto nella raccomandazione.

Richiamando le raccomandazioni specifiche per Paese, del 14 luglio 2023, ritiene che la risposta del Governo alle esigenze ambientali siano, in questa legge di bilancio, totalmente assenti.

Infine, ricorda che, dai dati aggiornati al 18 ottobre 2023, l'Italia ha 77 procedure di infrazioni aperte, di cui 61 per violazione del diritto dell'Unione e 16 per mancato recepimento di direttive. Evidenzia, al riguardo, che a un anno dal suo insediamento questo Governo non è stata ancora approvata l'annuale Legge di delegazione europea, mentre ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è prevista addirittura la possibilità di presentare leggi semestrali, e che anziché presentare il disegno di Legge europea, il Governo ha preferito adottare un decreto-legge.

Propone, pertanto, di formulare un rapporto contrario.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) illustra lo schema di rapporto di minoranza, pubblicato in allegato, presentato dal suo Gruppo di appartenenza, in cui si evidenzia il rallentamento della crescita economica, ritenendo troppo ottimistica la previsione dell'1,2 per cento contenuta nell'ultima NADEF, a fronte dell'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica e del pericoloso passo indietro costituito da alcune delle misure previste in questa legge di bilancio, i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana.

Richiamate, quindi, le singole misure indicate nelle raccomandazioni specifiche per Paese, adottate dal Consiglio UE il 14 luglio 2023, ritiene che nel disegno di legge di bilancio si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e

della crescita sostenibile, sia con le scelte che stanno maturando in sede europea, esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese.

In particolare, la manovra contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza, tra cui le insufficienti misure contro l'inflazione, i tagli alla spesa pubblica e sanitaria, le scarse risorse per l'istruzione e quelle per la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili. Inoltre, non sono previste significative misure in favore delle imprese, per le quali sono stanziare scarse risorse volte a favorire gli investimenti.

Per le parti di maggiore competenza della Commissione, rileva l'assoluta insufficienza delle misure contenute in soli tre articoli diretti a finanziare la partecipazione dell'Italia all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* della Banca europea per gli investimenti, a rifinanziare la partecipazione italiana allo *European Peace Facility* e al *NATO Innovation Fund*, e a prevedere la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia di fronte all'insorgere della crisi ucraina e ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.

Ritiene inoltre insufficienti le previsioni della Sezione II del disegno di legge e della tabella n. 2, relative: al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri », cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro) e le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee; e al Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, che rischia oltretutto di essere utilizzato per sopperire alla rimodulazione del PNRR richiesta dal Governo per la sua incapacità di mettere a terra quanto già concordato in sede europea.

Propone, pertanto, di formulare un rapporto contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sullo schema di rapporto presentato dalla senatrice Pellegrino e parere contrario sulle proposte alternative, presentate dal senatore Lorefice e dalla senatrice Rojc.

Ritiene, inoltre, che diverse parti dello schema illustrato dalla senatrice Pellegrino potrebbero, nel merito, essere condivise anche dalle forze di opposizione, mentre reputa eccessivamente critici alcuni passaggi contenuti nelle proposte alternative.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia un voto favorevole sul rapporto presentato dalla senatrice Pellegrino, ritenendo corretta l'impostazione prudente della manovra di bilancio, che già deve tenere conto della necessità di reperire 415 miliardi di euro sul mercato per coprire le spese dello Stato. Condivide, pertanto, lo spirito prudente che ha informato questo disegno di legge di bilancio.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) evidenzia come aver trovato 12 miliardi per un'opera di difficile realizzazione come quella del ponte sullo Stretto, o per la fornitura di armi ad altri Paesi, ha comportato la scoperta di altre esigenze di spesa a suo avviso maggiormente pressanti. Preannuncia dunque il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto contrario sullo schema di rapporto presentato dalla senatrice Pellegrino, ritenendo i settori della sanità e dell'istruzione quelli prioritari su cui concentrare la gran parte delle risorse disponibili. Proprio per le motivazioni esposte in premessa, relative alle difficoltà contingenti nazionali e internazionali, si sarebbe aspettato maggiore dialogo con le forze di opposizione, per apportare interventi migliorativi al disegno di legge.

Rileva quindi come la manovra non tenga conto dei ritardi accumulati sugli interventi e le riforme del PNRR, che non consentono di poter spendere sulle riforme che sono essenziali per il Paese.

Preannuncia, inoltre, il suo voto di astensione sulle due proposte alternative di rapporto, di cui condivide alcune parti ma non altre.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede il rinvio del voto sul bilancio, per poter approfondire i diversi aspetti emersi dalla discussione appena svolta.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio del voto, stante l'imminenza dell'inizio delle procedure per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di rinviare il voto alla seduta di domani, anticipandola alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 2)

La 4^a Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, e l'allegata tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;

premesso che:

– la manovra si colloca nell'ambito del rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente;

– il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 16 ottobre 2023, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2024, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, previsto dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro;

– la manovra verrà valutata, entro il 30 novembre, dalla Commissione europea e dall'Eurogruppo, evidenziando la conformità rispetto alle Raccomandazioni del 14 luglio 2023, formulate nell'ambito del Semestre europeo, nonché la sua congruità rispetto agli obiettivi programmatici indicati;

ricordato che, in vista della manovra, in sede di NADEF, il Parlamento ha autorizzato uno scostamento di bilancio per il 2024 di 15,7 miliardi di euro, con un aumento del *deficit* di 0,7 punti percentuali di PIL, per poi intraprendere responsabilmente una riduzione costante, raggiungendo il 2,9 per cento del PIL nel 2026;

considerate le principali disposizioni della Sezione I del disegno di legge, che recano interventi che sommano a circa 24 miliardi di euro e, in particolare, le misure di investimento, tra cui:

– risorse aggiuntive di 190 milioni di euro per il 2024 e di 210 milioni per il 2025 per i contratti di sviluppo industriale (articolo 54);

– il rifinanziamento per 100 milioni di euro per il 2024 della Nuova Sabatini, legge volta a facilitare l'accesso al credito delle PMI che realizzano investimenti strumentali (articolo 54);

– l'incremento della dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS) di 110 milioni di euro per il 2024 e di 220 milioni di euro per il 2025 (articolo 54);

– l'estensione della garanzia SACE anche agli investimenti di fondi esteri nelle infrastrutture e nella transizione green in Italia, per 60 miliardi di euro fino al 2029, nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e dei processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese;

considerate, inoltre, le misure volte alla riduzione delle imposte sul lavoro, finalizzata a incrementare l'efficienza del sistema fiscale, tra cui:

– 10 miliardi di euro circa, destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7 per cento per i redditi fino a 25.000 euro, 6 per cento per i redditi fino a 35.000 euro), che vale in media oltre 100 euro al mese in più in busta paga;

– l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF (0-15.000 euro al 23 per cento e 15.000-28.000 euro al 25 per cento) in un'unica aliquota al 23 per cento per tutti i redditi fino a 28.000 euro l'anno, che beneficiano così di una riduzione della tassazione di due punti percentuali, che si traduce in un risparmio per il contribuente fino a 260 euro l'anno. La misura è finanziata con 4,3 miliardi di euro;

– la deduzione del 120 per cento del costo del lavoro, per le imprese che assumono a tempo indeterminato e che incrementano il numero dei propri dipendenti, deduzione che aumenta al 130 per cento nel caso di assunzione di mamme, giovani, disabili ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. La misura ammonta a 1,3 miliardi di euro;

considerate, infine, le misure volte a rafforzare la capacità amministrativa, tra cui:

– il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione nel comparto sanità, difesa e sicurezza, con uno stanziamento significativo, pari a 7 miliardi di euro;

– l'incremento del Fondo sanitario nazionale di 3 miliardi di euro per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2026 (articolo 41);

– forme di incentivo agli operatori, finalizzate alla priorità dell'abbattimento delle liste d'attesa, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e per ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, con uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario (articolo 42);

– lo stanziamento di 250 milioni di euro per il 2025 e 350 milioni a decorrere dal 2026, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario (articolo 50);

rilevato che il totale delle risorse per la spesa sanitaria arriva a superare i 136 miliardi di euro, che è in assoluto l'importo più elevato di sempre (per raffronto, nel 2019 furono 115,6 miliardi e nel 2020 furono 122,7 miliardi);

rilevato, inoltre, che l'articolo 67 istituisce un fondo per l'attuazione della riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, consentendo di risolvere la procedura di infrazione n. 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari;

considerate le parti di competenza della Sezione II del disegno di legge e della tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare le entità degli stanziamenti relativi:

– al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri » (unità di voto 17.2), al quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee;

– al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE » (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE;

– sempre nell'ambito del Programma n. 4.10, all'attuazione delle politiche europee, destinati in particolare al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, al rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR e all'assistenza tecnica PNRR in favore dei piccoli comuni;

– e al Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, volta a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), in cui figura il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), con un residuo di 48,9 miliardi di euro, proveniente dagli esercizi precedenti, che potrebbe essere utilizzato, nei limiti di quanto non già programmato ovvero destinato al finanziamento degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, anche per coprire il finanziamento dei progetti del PNRR, oggetto della proposta di revisione del Piano avanzata dall'Italia;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, un rapporto non ostativo.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
LOREFICE E BEVILACQUA SULLO STATO DI PREVI-
SIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE PER L'ANNO 2024 E PER IL TRIENNIO
2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 2)

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge A.S. 926 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e le relative tabelle per le parti di competenza;

premesso che:

il quadro macroeconomico europeo vede sempre più delinearsi un rischio di stagflazione e di recessione con un PIL dell'Eurozona che nel 2024 raggiungerà a fatica il 3 per cento, con tassi di interesse più alti dei tassi di crescita economica;

insieme alla situazione di incertezza, l'Unione europea si appresta a ripristinare le sue regole di bilancio e il Patto di stabilità, con i tradizionali parametri che, stante la situazione attuale, molti Stati membri fanno fatica a rispettare, richiedendo aggiustamenti strutturali che però non pesino troppo sull'economia, già sofferente, prospettando un periodo di stress fiscale per tutta l'Eurozona;

stante quanto sopra delineato, la prima sezione della manovra di bilancio, presentata dal Governo, contiene disposizioni inadeguate a rispondere alle esigenze dell'economia italiana in un contesto europeo non florido e non affronta, in modo incisivo, la crisi sociale determinata da una continua erosione del potere di acquisto delle famiglie a causa della spirale inflattiva determinata da un acuirsi dell'instabilità internazionale, stante anche l'apertura del nuovo scenario di guerra in Medio Oriente;

in tale contesto, il disegno di legge di bilancio delinea un modello sociale incoerente e iniquo dove a essere colpite sono inspiegabilmente le donne, con un passo indietro rispetto all'abolizione della cosiddetta « *Tampon Tax* » prevedendo all'articolo 11 un rialzo dell'IVA sui dispositivi mestruali, nonché per i prodotti per l'infanzia, di cui basti citare semplicemente il latte in polvere per i neonati, colpendo in tal caso la genitorialità e le famiglie;

il Parlamento europeo nella Risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea, ha evidenziato come la « *Period Poverty* », ovvero la povertà legata al ciclo mestruale sia « un problema costante nell'Unione europea », stimando che una ragazza su dieci non possa permettersi prodotti sanitari;

nella stessa Risoluzione si critica la tendenza generalizzata per cui i prodotti per l'igiene femminile e i prodotti e i servizi per la cura dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità « non siano ancora considerati beni essenziali in tutti gli Stati membri », invitando tutti gli Stati membri a eliminare proprio la tassa sui prodotti per l'igiene femminile (la citata « *tampon tax* »), avvalendosi della flessibilità introdotta dalla direttiva sull'IVA e applicando esenzioni o aliquote IVA allo zero per cento per questi beni essenziali, ma non solo, gli europarlamentari hanno addirittura invitato i governi nazionali « a fornire gratuitamente prodotti per l'igiene femminile in determinati luoghi (pubblici), quali scuole, università e rifugi per i senzatetto, nonché per le donne provenienti da ambienti a basso reddito, al fine di eliminare completamente la povertà legata al ciclo mestruale in tutti i bagni pubblici dell'UE »;

il percorso, che era stato tracciato a partire dal 2019, per arrivare all'abolizione della tassazione sui prodotti per l'igiene femminile e rispondere alla risoluzione del Parlamento europeo è stato totalmente contravenuto;

nelle Raccomandazioni specifiche per Paese del 14 luglio 2023, alla raccomandazione n. 3, la Commissione europea ha invitato l'Italia a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, adottando misure volte a promuovere la sostenibilità ambientale, al fine di accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive, accrescere la capacità di trasporto interno del gas, aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, promuovere la mobilità sostenibile e intensificando le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde;

la risposta del Governo alle esigenze ambientali, in questa legge di bilancio sono totalmente assenti, non è un caso che l'articolato della proposta di legge non destina alcun capo o alcun minimo richiamo al tema ambientale. I temi non affrontati sono molteplici e vanno dalla promozione dell'economia circolare, alla gestione dei rifiuti, agli interventi per lo sviluppo sostenibile e per la tutela del territorio: il *Green Deal* Europeo e tutte le proposte normative europee del Pacchetto « *Fit for 55* » sono per questo Governo un ostacolo alla conservazione dello *status quo*, lo dimostrano le posizioni assunte in sede di Consiglio UE sulla direttiva sull'efficienza energetica degli edifici o sul nuovo regolamento imballaggi, solo per citare gli argomenti di maggiore attenzione mediatica in tema ambientale;

nella seconda sezione del disegno di legge, si evidenziano i profili di competenza della 4^a Commissione, relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui è ricompresa la Missione 3 (L'Italia nell'Europa e nel mondo) e il relativo programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE); in particolare, nei capitoli 2815 e 2816 sono attestati i fondi per il recepimento della normativa europea e le somme da corrispondere all'Unione europea in ragione delle condanne presso la Corte di giustizia dell'Unione Europea;

alla data del 18 ottobre 2023, secondo le ultime decisioni della Commissione europea, le procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono 77 di cui 61 per violazione del diritto dell'Unione e 16 per mancato recepimento di direttive: a un anno dal suo insediamento questo Governo non ha ancora approvato l'annuale Legge di delegazione europea, quando ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è possibile presentare addirittura leggi semestrali, così come la Legge europea, al posto della quale questo Governo ha preferito presentare un decreto-legge,

formula, pertanto, un rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI E SENSI SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECO-
NOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO 2024 E PER
IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 2)

La 4^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926);

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il PIL ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla NADEF 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del Pil italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del PNRR a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le mi-

sure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive – che si riducono a pochi interventi – mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano a oltre 15 miliardi di euro per il 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle Istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, la mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale; a pochi mesi dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, e con in corso il processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, sul fronte delle politiche di bilancio sarebbe al contrario necessario intensificare i colloqui nelle sedi istituzionali europee per conseguire una riforma della *governance* europea che favorisca una crescita sostenibile per il nostro Paese in un contesto di equilibrio di bilancio, di investimenti e riforme e di equilibrio macroeconomico;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo il Consiglio ha approvato in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il nostro Paese ad assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o proseguire le esistenti, facendo in modo che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le

prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile; intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde.

nel disegno di legge di bilancio si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile, sia con le scelte che stanno maturando in sede UE; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio;

considerato che:

la manovra di bilancio appare illusoria, insostenibile e scarsamente credibile;

il provvedimento contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza; preoccupano in questo senso le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, a fronte della rapida decrescita del rapporto spesa sanitaria/Pil che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15 mila medici, con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

nella manovra non sono, altresì, previste significative misure in favore delle imprese, nei confronti delle quali sono stanziati scarse risorse per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire gli investimenti, in particolare per l'attuazione della strategia per la transizione energetica, e nessuna misura per affrontare il grave problema dell'accesso al credito;

per quanto di competenza:

considerate le disposizioni del Titolo X della Sezione I del disegno di legge, recante misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina, che risultano assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze sopra espresse, limitandosi a 3 articoli diretti a finanziare la partecipazione dell'Italia all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* della Banca europea per gli investimenti, a rifinanziare la partecipazione italiana allo *European Peace Facility* e al *NATO Innovation Fund*, a prevedere la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia di fronte al-

l'insorgere della crisi ucraina e ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;

considerate le parti di competenza della Sezione II del disegno di legge e della tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare le insufficienti previsioni relative: al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri », cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul RNL (reddito nazionale lordo), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro) e le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee; al Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, che rischia oltretutto di essere utilizzato per sopperire alla rimodulazione del PNRR richiesta dal Governo per la sua incapacità di mettere a terra quanto già concordato in sede europea;

tutto ciò considerato,

esprime un rapporto contrario.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, entro venti giorni dall'assegnazione, ossia entro il 13 novembre prossimo.

Lo schema di decreto in esame ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dello scorso 12 ottobre.

La dotazione del Fondo da ripartire per l'annualità 2023 ammonta a complessivi 5 milioni di euro. Vengono confermate le percentuali di ripartizione tra le macroaree nella misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e nella misura del 57,5 per cento per la macroarea Friuli Venezia Giulia.

In considerazione della consistenza della dotazione finanziaria del Fondo per l'esercizio 2023, è stato ritenuto di maggiore efficacia destinare tali risorse alla copertura dei maggiori costi, rilevati in sede di redazione del progetto definitivo relativo alle proposte approvate per le annualità precedenti, nonché alla realizzazione di opere complementari che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.

La relazione allo schema di decreto rappresenta che, adottando le modalità di ripartizione del Fondo come da ultimo disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2020, la quota per ogni comune appartenente alla macroarea Valle d'Aosta risulta pari ad euro 96.590,91, ed euro 193.181,81 per i comuni oggetto di fusione, mentre per quelli appartenenti alla macroarea Friuli Venezia Giulia risulta pari ad euro 102.678,57, ed euro 205.357,18 per i comuni oggetto di fusione.

Per quanto di competenza, rileva che moltiplicando gli importi indicati nella relazione per 18 comuni più due comuni oggetto di fusione, appartenenti alla macroarea Valle d'Aosta, e 25 comuni più due comuni oggetto di fusione, per la macroarea Friuli Venezia Giulia, come indicati nell'Allegato 1, si ottiene un totale di euro 5.102.678,61, rispetto alla dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro.

Sul punto formula la richiesta di acquisire dal Governo elementi di chiarimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso di una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione è disposta con riserva, essendo lo schema privo del parere del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 182 del 1997 individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023. L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione dell'indennità di discontinuità, di cui all'articolo 3, osserva che il valore dell'indennità, stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF: a tale riguardo, chiede di fornire elementi di maggiore dettaglio sui parametri impiegati per la quantificazione degli oneri per prestazione, pari a circa 30 milioni di euro annui.

In relazione all'articolo 4, la nota del Servizio del bilancio rileva che gli oneri per contribuzione figurativa (circa 10 milioni di euro annui) sembrano sottostimati: appare opportuno fornire al riguardo elementi di chiarimento.

Fa presente che sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine e evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, contemplata nella relazione tecnica, è stata determinata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti: 1,4 punti percentuali e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Occorre quindi valutare la necessità di specificare nel testo che venga fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Relativamente all'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità. L'onere complessivo previsto per il 2024 è di circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni stimati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Ritiene, pertanto, necessario chiarire le cause di tale discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 93 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso di una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(825-A) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto che è stata recepita la condizione posta, ai sensi dall'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario FRENI concorda con le valutazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 250 emendamenti e 20 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che è convocato per oggi, mercoledì 8 novembre 2023, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea, una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 927

(al testo del decreto-legge)

G/927/1/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (1416)* »;

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame aggiunge all'elenco delle opere di cui all'articolo 233, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM), le strutture di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, definendole opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. In particolare, si tratta di punti di crisi (*hotspot*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza straordinaria (CAS);

per la realizzazione di tali strutture viene incaricato il Ministero della difesa per la progettazione e la realizzazione, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, con l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A.;

la norma prevede un numero idoneo di strutture, all'occorrenza anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Tali opere, dispone il comma 3, sono considerate « di diritto » quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, nonostante la loro precipua natura. Sono, dunque, accomunate alle opere destinate alla difesa nazionale, al pari di basi missilistiche, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali, poligoni e altro, con quanto ne consegue in termini di applicazione della

disciplina derogatoria e speciale rispetto, in particolare, alle procedure di appalti e affidamenti e in materia di tutela paesaggistica;

inoltre, stante il processo decisionale disposto dalla norma in relazione all'individuazione, progettazione e realizzazione, emerge la totale estromissione degli enti locali e l'assenza di concertazione Stato- Regioni,

impegna il Governo

a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, al contempo concentrando l'azione di Governo nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di sostenere il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari.

G/927/2/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » (1416);

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse FSC (FSC) stanziare per il ciclo 2021-2027;

in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 178 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che reca la disciplina per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027.

Il comma 178 aveva definito, alle lettere da *a*) a *m*), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli del precedente ciclo di

programmazione 2014-2020, definiti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

tale disciplina – che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del « Piano Sud 2030 », in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei « Piani Sviluppo e Coesione », attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS – viene ora completamente sostituita dall'articolo in esame;

considerato che:

la norma di cui alla lettera *a*) del riscritto articolo 1, comma 178, della legge 178/20, oggi stabilisce che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione come definite dal Ministero affari europei, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

precedentemente, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, si faceva riferimento ad « obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del “Piano Sud 2030” » – presentato nel 2020 dall'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale – dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel suddetto Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA e anche in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei (oltre che con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, come confermato nel testo in esame). Tale riferimento non viene ripreso dal testo riformulato della lettera *a*);

la nuova formulazione della lettera *a*) del comma 178 sembra, pertanto, prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021-2027 rivolto unicamente alle politiche settoriali e alle politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, sganciando operativamente l'impiego della dotazione finanziaria del FSC, per altro verso, dagli obiettivi e dalle strategie definiti per il ciclo 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021-2027 rivolto anche agli obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del « Piano Sud 2030 », in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

G/927/3/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede d'esame della proposta di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » (1416);

premessi che:

al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del CdM, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC (commi 1 e 2);

la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al Comune di Porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

se tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, moltissimi di questi, immediatamente dopo lo sbarco, sono stati condotti a Porto Empedocle;

Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città *hotspot*, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di *shock* di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel Comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa,

impegna il Governo

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, un incremento delle risorse di cui all'articolo 8, pari a 20 milioni di euro, da destinare specificatamente anche al Comune di Porto Empedocle.

G/927/4/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

ai sensi dell'articolo 11, la politica di sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno è definita nell'ambito dell'omonimo Piano strategico, all'interno del quale sono individuati i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi;

considerato che:

tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura vanno annoverate le disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA);

l'articolo 4-ter del cosiddetto « decreto Clima » (d.l. n. 111 del 2019), recante misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria, ha istituito le zone economiche ambientali (ZEA), ossia aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, nelle quali sono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno, al fine di favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;

ulteriori risorse sono state stanziare anche dalla legge di bilancio 2021 che ha, altresì, previsto l'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche;

la rinnovata missione attribuita ai parchi e alle aree marine protette per effetto dell'istituzione delle ZEA, all'interno delle quali la vocazione naturale si coniuga con la sperimentazione di forme di economia sostenibile, sta dando risultati incoraggianti ed è auspicabile che il contributo delle aree naturalistiche nella definizione di un sistema di economia geo-circolare possa essere ulteriormente rafforzato anche nell'ambito della nuova pianificazione strategica prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre, nell'ambito del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, apposite misure finalizzate allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

G/927/5/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che i Paesi membri si sono impegnati ad attuare attraverso il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);

gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti che accomunano tutte le nazioni, come il contrasto al cambiamento climatico, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, e tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su

un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;

considerato che:

al fine del perseguimento dei predetti obiettivi e degli obiettivi definiti dall'Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quanto mai necessario promuovere iniziative volte ad incentivare comportamenti rispettosi dei valori espressi dai criteri ESG (*Environment, Social & Governance*) e dell'Economia Circolare, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale, anche in relazione alle recenti iniziative promosse dalle Nazioni Unite;

come noto i criteri ESG permettono di affrontare i temi del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e dei nuovi modelli di produzione e consumo mediante la misurazione, sulla base di parametri standardizzati e condivisi, delle performance ambientali, sociali e di *governance* di un'azienda e dunque a porre la sostenibilità al centro della trasformazione aziendale,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, specifici interventi volti ad incentivare il percorso di miglioramento delle *performance* ESG delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, così da promuovere la crescita sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

G/927/6/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di « conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » (1416);

premesso che:

con il provvedimento in titolo, si dispone, al capo III, una riforma complessiva del sistema delle Zone economiche e speciali, attraverso l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, di una ZES unica per il Sud, che ricomprende l'intero territorio meridionale, in sostituzione delle attuali otto aree;

tale riforma snatura radicalmente il disegno originario e la ratio dello strumento, facendo venir meno la definizione di zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata delle ZES, nonché il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite, con ripercussioni sul lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali;

preoccupano, in particolare, sia l'assenza di connessione della istituzione ZES unica e della relativa struttura di missione nazionale con il tessuto regionale e le amministrazioni locali, sia i rischi che un accentramento decisionale in capo alla Struttura di missione presso Palazzo Chigi potrebbe avere per il tessuto regionale in termini di ingorghi burocratici e mancato coinvolgimento dei territori – analogamente a quanto già previsto per la nuova gestione dei fondi di sviluppo e coesione – sia ancora l'effettiva capacità della struttura di missione nazionale di svolgere per l'intero territorio meridionale la funzione di sportello unico delle autorizzazioni;

le misure previste dal decreto, che dovrebbero fungere da incentivi per la ZES unica, tra cui le modalità per attuazione del credito di imposta integralmente rimesse al Ministro per gli affari europei, appaiono inoltre del tutto insufficienti e inadeguati a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria sia per la determinazione di alcuni aspetti essenziali (modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, limite massimo di spesa, controlli), sia per l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta medesimo; preoccupa inoltre l'abrogazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, disposta dal 1° gennaio 2024;

in conclusione, le misure di cui al provvedimento in esame rischiano di essere una mera concessione di contributi a pioggia al Mezzogiorno, senza un reale piano di sviluppo delle regioni del Sud, mancando così l'obiettivo di renderle realmente attrattive per nuovi investimenti, anche in termini di funzionalità rapportata alle esigenze di chi vorrebbe avviare nuove imprese,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rivedere la riforma inerente all'istituzione della Zona Economica Speciale Sud – Zes unica, con particolare riguardo alla sua organizzazione e al sistema della governance, a partire dall'estensione della durata della concessione del credito di imposta ZES, almeno su base triennale, al fine di garantire al tessuto imprenditoriale il necessario orizzonte temporale atto a garantire una maggiore certezza negli investimenti.

ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50 per cento del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e chi già in corso investimenti;

ad adottare iniziative volte ad abbassare a 100 mila euro la soglia al di sotto della quale i progetti di investimento effettuati nella ZES unica non possono godere delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

ad adottare, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50 per cento.

G/927/7/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

valutate le misure inserite nell'articolo 17 che dispone in materia di investimenti;

considerato, a tal riguardo, il cosiddetto *Bonus* per gli Investimenti al Sud misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che prevede un credito d'imposta cosiddetto « *Bonus* Investimenti sud » per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

rilevato che tale misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del

Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

considerando infine l'obiettivo del provvedimento in esame che è quello di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la misura del *Bonus* Investimenti Sud e ad inserire tra i beneficiari della stessa le imprese con reddito agrario e dominicale.

G/927/8/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premesso che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un « incentivo a rubinetto », rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

nella definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta, a preservare l'automatismo dell'incentivo, al fine di salvaguardare indistintamente l'accesso alla misura, ferme restando le ordinarie attività di controllo in merito alla spettanza del credito.

G/927/9/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia

di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un « incentivo a rubinetto », rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori

dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

nella definizione delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della misura, a destinare, ove ritenute non sufficienti a coprire la totalità degli investimenti, quota parte delle risorse a riserva in favore delle micro, piccole e medie imprese.

G/927/10/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premesso che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un « incentivo a rubinetto », rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la eliminazione o quantomeno la riduzione del limite minimo di investimento al fine di favorire gli investimenti delle imprese di minori dimensioni.

G/927/11/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni stru-

mentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un « incentivo a rubinetto », rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

a introdurre misure che garantiscano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione

delle risorse, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, ove necessario, delle risorse sufficienti alla copertura degli investimenti programmati.

G/927/12/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premessi che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

con riferimento all'applicazione dell'incentivo alle spese per l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel corso degli anni vi sono state diverse richieste di interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla portata della disposizione, vigente già dal 2017 in relazione al credito d'imposta ZES;

la posizione dell'Agenzia delle entrate (v. risp. Interpello 332/2022) è stata di favore nei confronti del contribuente con riferimento al riconoscimento dell'incentivo anche alle spese relative alla ristrutturazione edilizia di immobili strumentali esistenti;

l'intervento normativo rappresenta un'occasione per definire normativamente quanto ribadito in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la certezza del diritto in merito al perimetro dell'incentivo,

impegna il Governo

a definire normativamente, con il prossimo provvedimento utile, il perimetro di applicazione dell'incentivo chiarendo, in linea con l'orientamento già espresso dall'Ade, l'inclusione, tra le spese agevolabili, anche delle spese per la riqualificazione di immobili esistenti, indipendentemente dal relativo ampliamento, ivi inclusi gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e sismico degli edifici.

G/927/13/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

premesso che:

l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti

immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

considerato che:

l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un « incentivo a rubinetto », rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

impegna il Governo

a individuare risorse finanziarie in grado di assicurare la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese, anche tenuto conto dell'andamento degli incentivi negli anni pregressi, ed al fine di garantire l'integrale copertura degli investimenti.

G/927/14/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (1416)* »;

premessso che:

l'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, in merito all'istituito credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno, rinvia a un decreto del Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sia l'individuazione del limite di spesa complessivo, sia la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli;

in particolare, la misura in oggetto è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata al successivo citato decreto ministeriale, « a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

a riguardo, la relazione tecnica non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura, così come nulla si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che pare non considerare la disposizione;

come si evince dal dossier degli Uffici Camera, una simile circostanza si rinviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come nel caso particolare in esame, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all'attuazione della norma medesima si provvede « a valere » su risorse già stanziati cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede « mediante riduzione » delle stesse;

considerato che:

la disposizione presenta diversi profili di criticità, anzitutto in quanto non consente di verificare *ex ante*, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica),

né l'ammontare degli oneri da essa derivanti, né quello della relativa copertura finanziaria;

la relativa determinazione di oneri e copertura, infatti, è rinviata ad un meccanismo amministrativo di verifica *ex post* e, in specie, a un decreto ministeriale che, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta;

da un lato, un simile meccanismo potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse (incentivi cd. « a rubinetto »); dall'altro, lo stesso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere « sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione » senza ulteriori precisazioni;

tra l'altro, la questione attiene a risorse che potrebbero essere assolutamente non trascurabili, giacché l'analoga misura (come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), prevedeva oneri – in tal caso stimati *ex ante* – pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027;

rilevato che:

inoltre, in merito ai profili di compatibilità del comma 6 dell'articolo 16 in esame, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va sottolineato che la medesima disposizione della legge di contabilità è stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, è stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro;

il contrasto della risoluzione di fattispecie simili è aggravato anche dall'osservazione per cui, mentre il meccanismo previsto oggi non preveda alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, lo stesso si distingue semmai negativamente rispetto a quanto previsto nella citata proposta C. 1275 sul salario minimo, in cui invero, all'articolo 7, la esatta quantificazione degli oneri e la relativa indicazione della fonte di copertura erano attribuiti ad una fonte primaria – la legge di bilancio – che, seppur atto ad iniziativa governativa, resta fonte primaria di cui il Parlamento è pienamente investito, anche dentro un arco temporale predeterminato e certo secondo Costituzione;

valutato che:

su un piano più generale, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare la copertura del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno;

la questione è stata puntualmente sollevata durante i lavori della Commissione competente in sede referente;

la circostanza riportata, qualora effettivamente confermata, è da accogliere favorevolmente in quanto indice di una marcia indietro del Governo rispetto alla discutibile scelta di rinviare ad una fonte normativa secondaria – il decreto ministeriale già citato – l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta ZES unica;

d'altra parte, però, con ciò si inciderebbe sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento e tra gli stessi schieramenti di maggioranza e opposizione, nonché si arrecherebbe grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento, eluse laddove le proposte emendative presentate in Commissione Bilancio con riguardo alla copertura suddetta hanno ricevute parere negativo dal Governo che, nel frattempo, vi provvedeva invero in altro provvedimento;

da ultimo, laddove si confermasse che la copertura finanziaria del credito citato è iscritta nella legge di bilancio 2024, correrebbe l'obbligo da parte del Governo, non fosse altro che per coerenza dato il precedente formatosi, di rivedere, nella prima occasione utile nel corso dell'*iter legis* relativo alla proposta di legge C. 1275 sul salario minimo – appena ripreso in sede referente presso la Commissione Lavoro di questa Camera – il proprio parere sull'articolo 7, in merito ai profili di copertura finanziaria, conseguentemente venendo meno – in fatto oltreché in diritto – la premessa che ha condotto alla soppressione dello stesso dal testo,

impegna il Governo

a fornire, nel più breve tempo possibile, una relazione alle Commissioni parlamentari competenti che dia conto della esatta perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende – sia pure all'esito del citato processo di ricognizione – concretamente attingere al fine di coprire finanziariamente l'istituendo credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno.

G/927/15/5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di « conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia

di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » (1416),

premessi che:

tramite l'indefesso e reiterato ricorso alla reiterata decretazione d'urgenza nonché allo stato di emergenza, dal suo insediamento il Governo tenta di fronteggiare l'ondata di sbarchi di migranti;

con il provvedimento in titolo, scavalcando e ignorando competenza, coinvolgimento e ruolo delle Regioni, dispone, all'articolo 20, il trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) fino a 18 mesi e, all'articolo 21, la realizzazione sul territorio nazionale di un numero attualmente indefinito di nuovi CPR – « in numero congruo » recita il testo normativo, « almeno uno » per ogni regione dichiara il Governo;

la contrarietà dei firmatari al portato dell'articolo 21 è da leggersi anche in combinato disposto ad altre disposizioni adottate dal Governo, cui esso si cumula: gli articoli 5-bis e 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, cosiddetto « Cutro », che prevedono anch'essi la realizzazione di (nuovi) CPR; l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2023, in fase di conversione contestualmente al provvedimento in titolo, che prevede l'incremento fino al doppio della capienza consentita per i centri di accoglienza dei migranti sparsi nel territorio nazionale, « in deroga alle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali »;

in aperta discrasia con le dichiarazioni del Governo e con gli asseriti propositi di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione dei flussi migratori, per come maturata e scaturita nell'anno in corso, in particolare a fronte delle nuove disposizioni ora in esame, configura, ad avviso dei firmatari, il rischio di trasformare il territorio nazionale in un gigantesco *hot spot* di trattenimento a lungo termine di migranti e pone un serio problema di sicurezza: i sindacati di Polizia hanno prefigurato il rischio di « bombe sociali » e chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri e militari, al giorno per ciascuna struttura, con ciò sguarnendo gli uffici sui territori, ma il provvedimento in titolo, al pari di quelli finora adottati, non prevede alcuna misura di prevenzione e sicurezza né strumenti che possano garantire la convivenza civile, all'interno e all'esterno dei CPR, per una tempistica che vede i migranti in detenzione amministrativa fino a 18 mesi né l'incremento delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri;

gran parte dei posti dei nove CPR attualmente attivi sul territorio nazionale non sono utilizzabili soprattutto in ragione dei danneggiamenti causati dagli stessi soggetti trattenuti e, in proposito, ai firmatari preme

rammentare che il decreto « Cutro » ha eliminato dai servizi resi ai migranti l'assistenza psicologica – da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

la teoria del Governo, in base alla quale l'incremento dei CPR, necessario alla luce dell'allungamento a 18 mesi del trattenimento di migranti, consentirebbe un incremento dei rimpatri è smentita dai dati: anche in passato, in costanza della vigenza di un trattenimento pari a diciotto mesi, il numero dei rimpatriati è rimasto costante, pari al 50 per cento dei migranti trattenuti,

impegna il Governo

ad astenersi dalla realizzazione di nuovi centri per la permanenza e i rimpatri dei migranti sul territorio nazionale.

G/927/16/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 927 recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

il provvedimento in esame all'articolo 20 interviene in materia di trattenimento presso Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei medesimi Centri, qualora lo straniero non collabori, o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR, visto che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Così si rischia di peggiorare pesantemente la vita all'interno dei CPR sia per quanto riguarda le condizioni igienicosanitarie, sia per il rispetto dei diritti civili, poiché sono strutture che già adesso non offrono gli *standard* previsti dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali;

basta qui ricordare come diversi Tribunali italiani hanno già disapplicato le norme del decreto Cutro, nella parte che prevede il tratte-

nimento dei richiedenti asilo nel Cpr, poiché violano gli articoli 3 e 10 della Costituzione e le norme dell'Ue, in maniera particolare la direttiva 2013/33/UE – norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo –;

si ricorda una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che afferma come: « il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sia una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto »;

la Corte di cassazione ha stabilito che: « la normativa interna incompatibile con quella dell'unione va disapplicata dal giudice nazionale »;

si ricorda come, in occasione della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 c.d. decreto Cutro, avevamo denunciato come la maggioranza nell'inserire norme contro la costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali, avrebbe lasciato alla magistratura il compito di dirimere nelle aule giudiziarie il riconoscimento dei loro diritti negati;

si ricorda, ancora una volta, che le nuove disposizioni non faranno altro che complicare la vita di migliaia di bambini, donne e persone bisognose di protezione internazionale, che rinchiusi in CPR – fino a 18 mesi – non faranno altro che assumere uno nuovo status indefinito, questo a tutto svantaggio dell'interesse pubblico, anche in termini economici, ma soprattutto in contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali;

la nuova normativa rischia seriamente di confliggere con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 che ha introdotto norme chiare, trasparenti ed eque nell'ambito di una politica di rimpatrio efficace, necessaria per una corretta gestione della politica di immigrazione. Le procedure di rimpatrio, come stabilito dall'art. 1, devono essere eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale e sempre nel rispetto degli obblighi previsti in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo. Gli Stati dovrebbero considerare come preminente l'interesse superiore del bambino, come sottolineato nel « considerando n. 22 » e previsto anche dall'articolo 5, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, deve essere rispettato il principio del non respingimento dei richiedenti asilo, e devono essere tenute in debita considerazione la vita familiare e le condizioni di salute dell'interessato;

in ogni caso, la direttiva prevede una serie di garanzie procedurali volte a tutelare i destinatari delle decisioni di rimpatrio: al cittadino di un Paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza o rappresentanza legale gratuita,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari affinché sia evitato a minorenni, donne e persone fragili la permanenza nei CPR con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/17/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 927 recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio;

demanda a un successivo DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture;

il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale: di fatto si aggiungono alle opere « destinate alla difesa e sicurezza nazionale » (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, e altro);

il comma 1 nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli *hotspot*, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, dispone che il Ministero della difesa per la loro realizzazione possa avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per i lavori di somma urgenza e protezione civile;

la qualificazione come opera per la difesa e la sicurezza nazionale potrebbe poi comportare che anche alle strutture sopra richiamate si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disci-

plina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio;

si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (*hotspot*); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS);

le opere destinate alla difesa nazionale sono assoggettate ad uno speciale regime derogatorio, che è assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette all'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo: per tali opere non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

si ricorda che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, sono già previste una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile viene identificato quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere. Nello specifico, nei casi di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le citate misure di semplificazione potranno essere applicate alle nuove opere. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in caso di somma urgenza e protezione civile. In tali casi, l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici dispone in particolare l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui sopra;

il Ministero della difesa realizza tali opere mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, che svolge, come organo *in house*, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero,

impegna il Governo:

a tenere conto, nell'individuazione delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 21, di un parere obbligatorio, da parte degli enti locali inte-

ressati, al fine di non pregiudicare programmi di riqualificazione urbana e, o ambientale già stabiliti dalle amministrazioni; comunque limitando, il più possibile, l'insediamento delle strutture dentro le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee;

a evitare in ogni modo che nei suddetti centri siano alloggiati contemporaneamente minorenni, donne e persone fragili con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/18/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 927 recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

con le disposizioni di cui al Capo III (Artt. 9-17) del provvedimento si superano le ZES, così come concepite sei anni fa con la Legge 123/2017, per sostituirle con una ZES unica, evidenziandosi la volontà del governo di centralizzare la gestione delle politiche economiche e industriali rivolte al Sud: di fatto le disposizioni svuotano di senso la Zona Economica Speciale, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e che quindi non dovrebbe essere caratterizzata da un approccio « generalista », ma da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione;

le ZES (zone economiche speciali) sono identificate come aree territoriali di ristrette dimensioni, dotate di idonee infrastrutture e accessibilità, all'interno delle quali sono previste particolari opportunità di insediamento, servizi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, e rappresentano oltre ad uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali anche un importante fattore di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali;

la sostituzione delle attuali ZES con la ZES Unica sarebbe giustificata dal governo dall'esigenza di superare le inefficienze dimensionali

e funzionali delle precedenti zone speciali e di costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento;

l'efficacia del progetto del governo dipende da alcune condizioni e azioni di coordinamento affidate ad una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con il compito di definire le politiche di sviluppo e individuare i settori da promuovere e da consolidare, nonché gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare. Pertanto, molto dipenderà dalla volontà e capacità di attuare le norme, di coordinare le politiche e di gestire, con un apparato centralizzato, un sistema sicuramente complesso;

con la riforma prevista nel PNRR da un paio di anni erano stati nominati dei commissari straordinari per gestire le ZES esistenti che decadono con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula, rischiando di compromettere quanto fin qui già realizzato nei territori. È, infatti, fondato il timore che con le nuove previsioni possano sfumare i progetti territoriali già avviati; inoltre la gestione centralizzata degli interventi non valorizza le potenzialità territoriali che le otto ZES italiane già istituite ed operanti avrebbero potuto garantire;

le ZES sono lo strumento per cogliere una importante prospettiva di sviluppo utile anche a rafforzare la capacità dei porti del meridione di accogliere il crescente traffico di merci nel Mediterraneo;

l'articolo 12 del provvedimento prevede che la Cabina di regia è composta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai Ministri per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del *made in Italy*, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, della cultura, degli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Inoltre alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

i numerosi protocolli fino ad oggi siglati dai commissari straordinari delle otto ZES sono la testimonianza dell'importanza di operare in sinergia con le forze sociali e datoriali, al fine di coniugare l'attrazione di nuovi investimenti con il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali, la garanzia della sicurezza sul lavoro e l'arginamento della de-

localizzazione aziendale. Eppure si tratta di categorie non rappresentate nella Cabina di regia;

l'espresso coinvolgimento delle parti interessate, attraverso la previsione di adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, è fondamentale per dare voce alle esigenze e all'opinione di coloro che sono direttamente coinvolti negli investimenti all'interno della ZES,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della filiera istituzionale, includendo nella composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 12 del provvedimento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali maggiormente rappresentative, il Presidente del CNEL, il Presidente dell'Anci, i Presidenti delle Autorità di sistema portuale ed i rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

G/927/19/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 927 recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

premesso che:

il decreto-legge in fase di conversione (A.C. 1416-A) detta disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

il provvedimento si compone di 23 articoli le cui previsioni spaziano dalla crescita e il consolidamento economico delle aree meridionali del Paese all'attuazione del PNRR, dall'istituzione di un'unica Zona economica speciale per il SUD, al ricorso di un nuovo piano di assunzioni, dal ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo a interventi in favore dei

Comuni di Lampedusa e Linosa, fino alla gestione dei flussi migratori e all'istituzione di Centri di permanenza per i rimpatri;

in particolare, con le previsioni del Capo III (artt. 9-17) che prevedono ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova ZES unica per il Mezzogiorno di durata triennale, da una parte si eliminano le otto ZES attualmente esistenti, e dall'altra, con la previsione della loro gestione da parte di una specifica struttura di missione – Cabina di regia – la cui *governance* è accentrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene drasticamente ridotto il ruolo decisionale delle istituzioni locali e regionali, in concomitanza con un momento storico del tutto peculiare, posto che è in fase di attuazione il processo dell'autonomia differenziata, attualmente all'esame del Senato (A.S. 615);

nell'ambito del vaglio da parte della Commissione competente è stato approvato un emendamento che interviene sull'articolo 10 del provvedimento e introduce al primo comma un periodo che prevede che in attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia sia costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16;

la citata proposta emendativa non comporta oneri economici a carico dello Stato, e nel resto del provvedimento nessuna altra disposizione prevede fondi a sostegno degli svantaggi correlati all'insularità;

considerato che:

per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un *gap* infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea e ha un indice di competitività del 23,75 per cento, contro quello medio europeo del 60,3 per cento e del 57 per cento della Lombardia;

si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'in-

dice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziato negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

in quest'ottica la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha introdotto nell'articolo 119 Cost. il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli vantaggi derivanti dall'insularità;

la condizione di insularità comporta in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo,

si impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie dirette al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

G/927/20/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premessò che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 927 recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione » è emersa con decisione l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

l'articolo 20 del provvedimento rimodula i termini del trattenimento degli stranieri che entrano illegalmente nel nostro Paese presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) stabilendo che il termine iniziale di permanenza a seguito del provvedimento del questore è di 3 mesi, prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori 3 mesi qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Ulteriori proroghe possono essere disposte dal giudice, sempre su richiesta del questore, per ulteriori periodi di 3 mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi;

i centri per il rimpatrio (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti a un ordine di espulsione, in attesa di essere rimpatriati e rappresentano ancora oggi lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Si tratta di vere e proprie prigioni, dove sono rinchiusi persone che di fatto non hanno commesso alcun crimine e che pertanto non hanno alcuna utilità visto che, a differenza di altre strutture detentive, non avviano percorsi finalizzati all'inclusione della persona. Questa, infatti, giunta al termine della sua detenzione, è irregolare quanto lo era in precedenza: in questo senso i Cpr generano un circolo vizioso che finisce per creare ancora più irregolarità, vista anche l'inefficace politica dei rimpatri, con effetti deleteri sui migranti stessi, che vengono esclusi e relegati alla marginalità, ma anche sulle comunità, che deve gestire ulteriori ed evitabili conflitti e tensioni sociali;

nonostante i cittadini stranieri si trovino all'interno dei CPR con lo *status* di trattenuti o ospiti, la loro permanenza nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, in quanto sono privati della libertà personale e sono sottoposti ad un regime di coercizione che, tra le altre cose, impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale;

secondo il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale « la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare »;

lo stesso Garante, in un rapporto sulle visite effettuate nei CPR relative al biennio 2019-2020, dichiara: « L'ampliamento della rete dei Centri ha fatto quindi segnare un'intensificazione nell'utilizzo del trattamento amministrativo senza alcun superamento dei problemi che riguardavano le vecchie strutture, oggi replicati in quelle di recente apertura previste dal decreto-legge n. 13 del 2017. Nel contempo, il raddoppio dei tempi di trattenimento da 90 a 180 giorni previsto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – poi nuovamente mutati – ha determinato ulteriori, purtroppo tangibili, elementi di stress su un sistema già largamente deficitario. »;

le previsioni contenute nel provvedimento all'esame dell'aula dimostrano che il governo ha voluto investire sulla detenzione dei migranti ponendosi in perfetta continuità con quanto già a dicembre 2022 la legge di bilancio aveva anticipato, ossia un sostanziale aumento dei fondi per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Insomma una serie di misure che manifestano una scelta politica molto chiara: di non investire nell'accoglienza, ma piuttosto nell'esclusione;

all'interno dei CPR, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

gran parte dei trattenuti nei CPR sono già ex detenuti delle carceri. Tale circostanza sembra legittimare il governo a rinchiuderli operando in tal modo una scelta politica esecrabile poiché chiunque sia stato già sottoposto ad una pena ed ha ultimato il suo percorso di recupero non dovrebbe mai essere sottoposto ad un suo prolungamento surrettizio;

la percentuale di persone detenute nei CPR e che successivamente vengono effettivamente rimpatriate si aggira attorno al 45 per cento, di conseguenza dovrebbero essere riservati solo ai casi per i quali esiste una reale prospettiva di rimpatrio. Per i restanti casi, a rischio di reale espulsione, l'identificazione potrebbe essere effettuata direttamente in carcere, evitando così di trattenere rinchiusi a carico dello Stato ed in condizioni disumane ed incivili, persone per ulteriori 18 mesi;

da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei CPR in condizioni lesive della loro dignità, disu-

mane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture;

deliri psicotici, lamette ingerite, suicidi tentati, fiumi di psicofarmaci, acqua non potabile, mancanza di cure, degrado igienico-sanitario, socialità negata, sono alcune delle istantanee-denuncia scattate da alcuni parlamentari in visita ad alcuni CPR del Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte a consentire l'accesso ai CPR ad operatori della società civile quali giornalisti, medici, psicologi, organizzazioni *no profit* e del terzo settore in grado di realizzare *report* e campagne informative e di sensibilizzazione sulla condizione dei migranti trattenuti nei CPR.

Art. 1.

1.1

DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

1.2

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: « per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) » con le seguenti: « per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel “Piano Sud 2030” e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. ».

1.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: « le politiche di coesione e il PNRR » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con le regioni interessate »;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alinea, primo periodo, sostituire le parole: « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome »;

lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: « e il ruolo proattivo » e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: « Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi »;

lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi;

al comma 3:

primo periodo, sopprimere le parole da: « , sulla base degli esiti » fino alla fine del medesimo periodo;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta ».

1.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le politiche di coesione e il PNRR » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con le regioni interessate ».

1.5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è

impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord ».

1.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), dopo le parole: « regioni » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, »;*

b) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

« 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) *alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: « , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna, »;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria. ».

1.7

NICITA

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), dopo le parole: « regioni » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, »;*

b) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

« 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

a) *alla lettera d), primo periodo, dopo le parole:* « provincia autonoma » *aggiungere le seguenti:* « , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna, »;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria ».

1.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* « e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, » *e sopprimere le parole:* « , anche con il concorso di più fonti di finanziamento »;

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, » *e sopprimere le parole:* « , anche con il concorso di più fonti di finanziamento »;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » *con le seguenti:* « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome »;

c) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* « congiuntamente alla regione o alla » *con le seguenti:* « d'intesa con la regione o con la »;

d) *alla lettera h), sostituire le parole: « 10 settembre » con le seguenti: « 15 ottobre »;*

e) *alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: « sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato » con le seguenti: « d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione ».*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: « , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei » fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *al comma 3:*

1) sopprimere il secondo periodo;

2) al terzo periodo, sopprimere la parola: « esclusivamente » e sostituire la parola: « dimostrazione » con la seguente: « comunicazione ».

1.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: « e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, » e sopprimere le parole: « , anche con il concorso di più fonti di finanziamento »;*

b) *alla lettera d), alinea:*

1) al primo periodo, sopprimere le parole: « e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, » e sopprimere le parole: « , anche con il concorso di più fonti di finanziamento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ».

1.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.11

NICITA, FURLAN

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « cicli di programmazione, » aggiungere le seguenti: « su proposta della regione o provincia autonoma interessata »;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».*

1.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « attraverso la realizzazione » aggiungere le seguenti: « di linee di azione o » e sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole: « la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione » con le seguenti: « le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi »;*

c) *al numero 6), sopprimere le parole: « articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi »;*

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, capoverso comma 178:*

1) *alla lettera f), sostituire le parole: « a seguito » con le seguenti: « nelle more » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione »;*

2) alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;

3) sopprimere la lettera l);

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal presente articolo, » aggiungere le seguenti: « su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata » e dopo le parole: « che risultano » aggiungere le seguenti: « dalle stesse »;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « dal terzo periodo » con le seguenti: « dal terzo e dal quarto periodo » e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro ».

1.13

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: « attraverso la realizzazione » aggiungere le seguenti: « di linee di azione »

Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

a) all'alinea, sopprimere il terzo periodo;

b) al numero 1), sostituire le parole: « la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione » con le seguenti: « le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi ».

1.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: « e il ruolo proattivo ».

1.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi ».

1.16

MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole: « e delle eventuali linee » con le seguenti: « o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste »;*

b) *al numero 2), sostituire le parole: « di ciascun intervento o linea d'azione » con le seguenti: « dell'Accordo per la coesione »;*

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

« 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027 » e le parole: « 15 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 30 punti ».*

1.17

MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole: « e delle eventuali » con le seguenti: « o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste »;*

b) *al numero 2), sostituire le parole: « di ciascun intervento o linea d'azione » con le seguenti: « dell'Accordo per la coesione »;*

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

« 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

1.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: « congiuntamente alla regione o alla » con le seguenti: « d'intesa con la regione o con la ».

1.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: « articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi ».

1.20

NICITA, FURLAN

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

1.21

LORENZIN

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo ».

1.22

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: « a seguito » con le seguenti: « nelle more » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione ».

1.23

NICITA, FURLAN

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: « il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR » aggiungere le seguenti: « , anche su richiesta di uno degli enti interessati, ».

1.24

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: « 10 settembre » con le seguenti: « 15 ottobre ».

1.25

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: « Per far fronte a eventuali carenze di liquidità » fino alla fine della medesima lettera.

1.26

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: « sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato » con le seguenti: « d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione ».

1.27

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento defanziato un pari ammontare di risorse ».

1.28

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).

1.29

DAMANTE

Sopprimere il comma 2.

1.30

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal presente articolo, » aggiungere le seguenti: « su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata » e dopo le parole: « che risultano » aggiungere le seguenti: « dalle stesse ».

1.31

DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024. ».

1.32

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: « , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei » fino alla fine del medesimo periodo.

1.33

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « dal terzo periodo » con le seguenti: « dal terzo e dal quarto periodo » e dopo il terzo periodo inserire il seguente: « Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro ».

1.34

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: « , sulla base degli esiti » fino alla fine del medesimo periodo.

1.35

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al terzo periodo, sopprimere la parola: « esclusivamente » e sostituire la parola: « dimostrazione » con la seguente: « comunicazione ».*

1.36

MISIANI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione ».

1.37

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta ».

1.38

DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento. ».

1.39

DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. ».

1.40

DAMANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale” sono sostituite dalle seguenti: “cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente”. ».

1.41

MISIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , dopo le parole: “cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027” sono aggiunte le seguenti: “nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027” e le parole: “15 punti” sono sostituite dalle seguenti: “30 punti” ».

Art. 2.**2.1**

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

2.2

MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: « viene erogata » aggiungere le seguenti: « , anche in più soluzioni, ».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, » aggiungere le seguenti: « sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, » e al secondo periodo, dopo le parole: « spese sostenute » aggiungere le seguenti: « dai beneficiari »;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178. »;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale » e sostituire le parole: « e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi » con le seguenti: « e delle eventuali azioni correttive poste in essere »;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: « semestrali »;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio ».

2.3

MISIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « viene erogata » aggiungere le seguenti: « , anche in più soluzioni, ».

2.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « fino al 10 per cento » con le seguenti: « pari al 20 per cento ».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva. »;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale »;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: « semestrali »;*

e) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « fino al 10 per cento » con le seguenti: « pari al 20 per cento ».

2.6

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva ».

2.7

MISIANI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, » aggiungere le seguenti: « sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari »;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « spese sostenute » aggiungere le seguenti: « dai beneficiari ».*

2.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale »;*

b) *al comma 6, sopprimere la parola: « semestrali »;*

c) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale »;*

b) *sopprimere il comma 6;*

c) *al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 6*

b) *al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

2.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sopprimere il comma 4.**Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.***2.12**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sopprimere il comma 4.***2.13**

MISIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 ».

2.14

DAMANTE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo la parola: « determina » aggiungere le seguenti: , « previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma, »;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* « Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

2.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* « dell'Accordo medesimo » *con le seguenti:* « dell'intervento » *e aggiungere, in fine, le parole:* « , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione »;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 » *con le seguenti:* « dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse ».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » *con la seguente:* « annuale ».

2.16

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « dell'Accordo medesimo » *con le seguenti:* « dell'intervento » *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione ».

2.17

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 » con le seguenti: « dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse ».

2.18

MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale » e sostituire le parole: « e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi » con le seguenti: « e delle eventuali azioni correttive poste in essere ».

Conseguentemente:

- a) *al comma 6, sopprimere la parola: « semestrali »;*
 - b) *al comma 7, sopprimere la parola: « semestrale ».*
-

2.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale ».

Conseguentemente:

- a) *al comma 6, sopprimere la parola: « semestrali »;*
 - b) *al comma 7, sopprimere la parola: « semestrale ».*
-

2.20

DAMANTE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « semestrale » con la seguente: « annuale ».

2.21

MISIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio ».

2.22

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Art. 3.**3.1**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DAMANTE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanzia-

mento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. ».

3.0.1

MISIANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia ».

Art. 4.

4.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere il comma 4.

Art. 6.**6.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.2

LORENZIN, NICITA

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo la parola: « interventi » aggiungere le seguenti: « o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi »;**b) dopo le parole: « 31 marzo 2023, n. 36 » aggiungere le seguenti: « , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo ».*

6.3

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al primo periodo dopo le parole: « di interventi » inserire le seguenti: « o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. ».

6.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: « anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea ».

Art. 7.**7.1**

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sopprimere l'articolo;*b) *alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: « STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E ».***7.2**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Sopprimerlo.**Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: « STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E ».***7.3**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché » aggiungere le seguenti: « dal presidente del CNEL, ».***7.4**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della mag-

giore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7.5

MISIANI

Al comma 2:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; »;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna; »;

3) alla lettera e), sopprimere le parole: « ai soggetti attuatori »;

4) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato “Piano strategico nazionale delle aree interne”, di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). »;

5) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L’attivazione delle risorse per l’attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l’area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. »;

6) al comma 5, sostituire le parole: « dagli enti e dai soggetti attuatori » con le seguenti: « dalle regioni o dalle province autonome » e sopprimere le parole: « ed europee ».

7.6

MISIANI

Al comma 2 , sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese »;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna; »;

2) *alla lettera e), sopprimere le parole: « ai soggetti attuatori »;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato “Piano strategico nazionale delle aree interne”, di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità e dei servizi socio – sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). »;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. L’attivazione delle risorse per l’attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l’area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. »;

d) *al comma 5, sostituire le parole: « dagli enti e dai soggetti attuatori » con le seguenti: « dalle regioni o ovvero dalle province autonome » e sopprimere le parole: « ed europee ».*

7.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne

per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro. ».

7.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.9

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « servizi socio-sanitari » inserire le seguenti: « nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese ».

7.10

LORENZIN, NICITA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « socio-sanitari » aggiungere le seguenti: « nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese ».

7.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: « salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027. ».

7.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro. ».

7.0.1

BEVILACQUA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di

imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 8.**8.1**

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « Comune di Lampedusa e Linosa » inserire le seguenti: « e il comune di Porto Empedocle »;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: « assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro » con le seguenti: « sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro ».*

8.2

NICITA, FURLAN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

8.3

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3, 4 e 5;*

b) *al comma 7 sopprimere le parole: « , 3 » e l'ultimo periodo.*

8.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 3 e il comma 8.**Consequentemente, sopprimere il comma 4.*

8.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*
_____**8.6**

BEVILACQUA, LOREFICE, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa. ».

_____**8.7**

NICITA, FURLAN

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: « si applica quanto previsto dal comma 5 » con le seguenti: « l'intervento per cui si è proceduto alla VInCA non è realizzabile ».

_____**8.8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere il comma 8.
_____**8.9**

NICITA, FURLAN

Al comma 8, alinea, dopo le parole: « normativa paesaggistica » aggiungere le seguenti: « ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela

dell'area marina protetta – Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata – Isola di Lampedusa ».

8.10

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio" di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2023 e di 2 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 9.

9.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere gli articoli da 9 a 17.

9.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

« Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e

monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico ».

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 ».

d) *sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;*

e) *all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: « unica »;*

f) *sopprimere l'articolo 22.*

9.3

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica, di seguito denominata “Zes unica”, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia. »;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. In ragione degli svantaggi derivanti dall'insularità, così come previsto dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, delle regioni a statuto speciale, nei territori della Sardegna e Sicilia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e 8, dell'articolo 10 del presente decreto, conseguentemente si prevede l'istituzione di una Zes insulare, dotata di un'apposita struttura organizzativa denominata “Struttura Zes Insulare” alle dirette dipendenze del Presidente di Regione a cui compete l'organizzazione degli uffici. In relazione agli interventi del precedente periodo si provvede tramite le risorse del Fondo perequativo, di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost. ».

9.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « Unione europea » aggiungere le seguenti: « nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

9.5

LORENZIN, MANCA, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 » aggiungere le seguenti: « nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. ».

9.6

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

9.7

VERDUCCI, MISIANI, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « della regione Abruzzo » aggiungere le seguenti: « e della regione Marche ».

9.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4. ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:*

« 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinqies*), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: “e nelle ZES inter-regionali” sono soppresse;

3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna ».

9,9

NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4 ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:*

« 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinqüies*), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: “e nelle ZES inter-regionali” sono soppresse;

3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

c) le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna. ».

Art. 10.

10.1

LORENZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le po-

litiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per

le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono

al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono sostituite dalle seguenti: "di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche" ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: « Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, » inserire le seguenti: « previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché »;*

b) *all'articolo 13:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: « e ha competenza » aggiungere le seguenti: « esclusiva »;*

2) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 »;*

c) *all'articolo 14:*

1) *al comma 2, dopo le parole: « I progetti » aggiungere le seguenti: « di autorizzazione unica »;*

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3 »;*

d) *all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero*

del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi »;

e) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del *business plan* e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate »;

2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
« Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese ».

10.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, » aggiungere le seguenti: « dal Presidente del CNEL, ».

10.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « dei comuni italiani o di un suo delegato » aggiungere le seguenti: « nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

10.4

NICITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica ».

10.5

NICITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale ».

10.6

NICITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica ».

10.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 al primo periodo, sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « duecento »; al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: « trenta » con la seguente: « cento »;*

b) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

« 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a). ».

10.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

10.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « Alle riunioni della Cabina di regia, » *aggiungere le seguenti:* « partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e »

b) *al comma 3, lettera e), dopo le parole:* « con le amministrazioni centrali » *aggiungere le seguenti:* « e territoriali »;

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* « sessanta » *con la seguente:* « seicentosessanta »;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19 »;

d) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* « Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES. »;

e) *all'articolo 19:*

1) *al comma 1, le parole:* « duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « duemilaottocento unità, di cui seicentostantuno unità riservate al predetto Dipartimento »;

2) *al comma 3, lettera a), le parole:* « euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025. »;

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, le parole:* « pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000 »;

3.2) *alla lettera a), le parole:* « euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000 »;

3.3) *alla lettera b), le parole:* « 5.262.307 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 50.000.000 »;

f) *all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del

piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti ».

10.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « alle riunioni della Cabina di regia » aggiungere le seguenti: « partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e ».

10.11

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « possono essere invitati » con le seguenti: « sono invitati » e le parole: « e dei portatori di interessi » con le seguenti: « e possono essere invitati i portatori di interessi ».

10.12

MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « possono essere invitati come osservatori » con le seguenti: « sono invitati a partecipare ».

10.13

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo la parola: « coordinatore » aggiungere le seguenti: « , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'ar-

articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, »;

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera e), sopprimere la parola: « centrali »;*

2) *alla lettera g), premettere le seguenti parole: « previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1 »;*

d) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « adottato » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »;*

e) *al comma 6, dopo la parola: « assumere » aggiungere le seguenti: « , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate, »;*

f) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. »;

g) *al comma 9, dopo le parole: « del Consiglio dei ministri » aggiungere le seguenti: « nonché alle regioni territorialmente interessate ».*

10.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: « con le amministrazioni centrali » aggiungere le seguenti: « e territoriali ».

10.15

NICITA, FURLAN

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica ».

10.16

NICITA, FURLAN

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

10.17

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « seicentosessanta ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19. »;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1, sostituire le parole: « duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, » con le seguenti:

« duemilaottocento unità, di cui seicentostettantuno unità riservate al predetto Dipartimento »;

2) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* « euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 » *con le seguenti:* « euro 20.631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 ».

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, sostituire le parole:* « pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 » *con le seguenti:* « pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000 »;

3.2) *alla lettera a), sostituire le parole:* « euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 » *con le seguenti:* « euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000 »;

3.3) *alla lettera b), sostituire le parole:* « 5.262.307 » *con le seguenti:* « 50.000.000 ».

10.18

NICITA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: « sessanta » *con la seguente:* « duecento ».

Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola:* trenta *con la seguente:* « cento »;

b) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

« 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) ».

10.19

MISIANI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *aggiun-*

gere le seguenti: « , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

10.20

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*
 - b) *sopprimere il comma 8.*
-

10.21

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES ».

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali,

le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti ».

10.22

NICITA, FURLAN

Sopprimere il comma 12.

10.0.1

NICITA, FURLAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 11.

11.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « in coerenza con il PNRR » aggiungere le seguenti: « e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati ».

11.2

MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « in coerenza con il PNRR » aggiungere le seguenti: « e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: « e le modalità di attuazione » aggiungere le seguenti: « assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali ».

11.3

NICITA, FURLAN

Al comma 1 dopo le parole: « in coerenza con il PNRR » aggiungere le seguenti: « e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027 ».

11.4

NICITA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « di sviluppo della ZES unica » aggiungere le seguenti: « ponendo particolare attenzione all’accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti, ».

11.5

NICITA, FURLAN

Al comma 1, sostituire le parole: « settori da promuovere e quelli da rafforzare » con le seguenti: « le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l’ampliamento e l’integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea ».

11.6

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nell’ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica ».

11.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo la parola: predisporre aggiungere le seguenti: « , d’intesa con i Presidenti delle regioni di cui all’articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rap-

presentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni, ».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 » aggiungere le seguenti: « e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 ».

11.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo la parola: « predisporre » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni, ».

11.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « in sede di conferenza di servizi istruttoria ».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » aggiungere le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

11.10

LORENZIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché dell'ANCI ».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 » aggiungere le se-

guenti: « e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

11.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in sede di conferenza di servizi istruttoria ».

11.12

LORENZIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014 ».

11.13

NICITA, FURLAN

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione ».

11.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in sede di conferenza di servizi istruttoria ».

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta ».

11.15

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica ».

11.16

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » *aggiungere le seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

11.17

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 3, dopo le parole: « di cui all'articolo 10, comma 1, » *aggiungere le seguenti:* « e sentite le parti sociali ».

11.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: « previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, » aggiungere le seguenti: « e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 ».

11.19

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista ».

11.20

NICITA, FURLAN, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La peri-

metrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta ».

11.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3-bis dopo le parole: « ovvero delle regioni competenti, » aggiungere le seguenti: « previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Art. 12.

12.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento ».

Art. 13.

13.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14,

le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* « Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni » e *con le seguenti:* « Il S.U.D. nazionale »;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* « S.U.D. ZES » *con la seguente:* « S.U.D. nazionale »;

c) *all’articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* « all’interno della ZES unica »;

d) *all’articolo 14, comma 2, sopprimere le parole:* « all’interno della ZES unica »;

e) *all’articolo 15, comma 1, sopprimere le parole:* « all’interno della ZES unica »;

f) *all’articolo 15, comma 3, sostituire le parole:* « S.U.D. ZES » *con la seguente:* « S.U.D. nazionale »;

g) *all’articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole:* « nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica ».

13.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all’articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15 ».

13.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ».

13.4

NICITA, FURLAN

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati ».

Art. 14.**14.1**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività » aggiungere le seguenti: « o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso ».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sopprimere le parole: « entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2 »;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive ».

14.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività » aggiungere le seguenti: « o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso ».

14.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere il comma 2.

14.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 ».

14.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive ».

Art. 15.**15.1**

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione ».

15.2

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle

procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via ».

15.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni ».

15.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.5

NICITA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone

tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo ».

15.6

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi ».

15.7

NICITA

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-ter. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ».

15.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-ter. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi ».

Art. 16.

16.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di appli-

cazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».

16.2

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'anno 2024 » con le seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: « investimenti » aggiungere, in fine, le seguenti: « o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite »;*

2) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: « Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, »;*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026 »;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 100.000 euro ».*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

e) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica ».*

16.3

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'anno 2024 » con le seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 15 novembre 2024 » con le seguenti: « 15 novembre 2026 »;*

c) *al comma 6, sostituire le parole: « per l'anno 2024 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».*

16.4

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: « come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 », aggiungere le seguenti: « nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, ».

16.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « acquisto di terreni » aggiungere le seguenti: « o fabbricati anche già utilizzati ».

16.6

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « acquisto di terreni » inserire le seguenti: « o fabbricati anche già utilizzati ».

16.7

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « ovvero all'ampliamento » inserire le seguenti: « o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica ».

16.8

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « agli investimenti » aggiungere, in fine, le seguenti: « o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ».

16.9

LORENZIN

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 75 per cento ».

16.10

TREVISI, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 » con le seguenti: « Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter »;*

b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

« 6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei

benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma *6-bis.* ».

16.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: « Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ».

16.12

TREVISI, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.13

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese ».

16.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 100.000 ».**Conseguentemente:**a) al comma 4, sostituire la parola: « quinto » con la seguente: « settimo »;**b) al comma 5, sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « sette »;**c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro ».*

16.16

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 100.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro ».

16.17

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 100.000 euro ».

16.18

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 100.000 euro ».

16.19

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « 200.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro ».

16.20

NICITA

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « 200.000 euro » aggiungere le seguenti: « per le grandi imprese, a 150.000 per le medie im-

prese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione ».

16.21

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « inferiore a 200.000 euro » aggiungere le seguenti: « per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese ».

16.22

MISIANI

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro ».

16.23

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: « quinto » con la seguente: « settimo ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « sette ».

16.24

LORENZIN

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione

delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 ».

16.25

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « cinque anni » con le seguenti: « dieci anni ».

16.26

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da adottare » aggiungere le seguenti: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e ».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: « nazionali » ovunque ricorre.

16.27

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « entro il 30 dicembre 2023 » aggiungere le seguenti: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: « e nazionali ».

16.28

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « entro il 30 dicembre 2023 », aggiungere le seguenti: « d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

16.29

LORENZIN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « procedure di utilizzo delle citate risorse » aggiungere le seguenti: « , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese. ».

16.30

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « procedure di utilizzo delle citate risorse » inserire le seguenti: « , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese. ».

16.31

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: « e nazionali ».

16.32

NICITA

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e

rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. ».

16.33

NICITA

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno. ».

16.0.1

TREVISI, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessiva-

mente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-*bis* e 1058-*ter* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

16.0.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio

e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. ».

16.0.3

TREVISI, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio

annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

16.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy* un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma

I sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato. ».

16.0.5

VERDUCCI, NICITA, FURLAN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Finanziamento "Resto al Sud")

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. ».

16.0.6

VERDUCCI, NICITA, FURLAN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Finanziamento "Resto al Sud")

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse

a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. ».

16.0.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

« Art. 16-bis.

1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a-sexies*), del decreto-legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.

2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

16.0.8

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 17.**17.0.1**

BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013" sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito". ».

17.0.2

FURLAN

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Nuove sedi SACE S.p.A.)*

1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste. ».

Art. 18.**18.0.1**

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura “Decontribuzione Sud”)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2029” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive”;

2) alla lettera c), le parole: “gli anni 2028 e 2029” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive”;

b) al comma 165, le parole: “Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029” sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: “per l'anno 2030” sono aggiunte le seguenti: “e per gli anni successivi”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse. ».

Art. 19.**19.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni » è inserita la parola: « Abruzzo, »;

le parole: « duemiladuecento, di cui settantuno » sono sostituite dalle parole: « duemilanovecentosettantuno, di cui ottanta ».

Conseguentemente:

al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall’Agenzia per la Coesione in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell’ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 50, comma 17 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. »;

al comma 3, lettera a), le parole: « euro 2.631.154 per l’anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall’anno 2025 » sono sostituite dalle parole: « euro 3.298.207 per l’anno 2024 e euro 5.929.360 a decorrere dall’anno 2025 »;

al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e-bis):

« e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall’anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2. »;

al comma 8, prima della lettera a) è inserita la seguente 0a):

« 0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; ».

19.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: « Abruzzo, »;

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle ammini-

strazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall’Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell’ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 »;

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « euro 2.631.154 per l’anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall’anno 2025 » con le seguenti: « euro 3.298.207 per l’anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall’anno 2025 »;*

c) *al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

« e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall’anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo; ».

d) *al comma 8, lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

19.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « delle regioni » aggiungere la seguente: « Abruzzo, »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: « duemiladuecento unità, di cui settantuno » con le seguenti: « tremilano-vecentosettantuno, di cui ottanta ».

19.4

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: « le predette amministrazioni » inserire le seguenti: « , inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto, ».

Art. 20.

20.1

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

20.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

20.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere l'articolo.

20.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, il capoverso: « 5 » è sostituito dal seguente: « 5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni ».

20.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 capoverso: « 5 » , sopprimere il secondo periodo.

20.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 » il terzo periodo è soppresso.

20.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », terzo periodo, dopo le parole: « il questore esegue l'espulsione o il respingimento, » sono aggiunte le seguenti: « solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico ».

20.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », terzo periodo, dopo le parole: « , il questore esegue l'espulsione o il respingimento, » sono aggiunte le seguenti: « escluso i minori e le donne ».

20.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », terzo periodo, dopo le parole: « , il questore esegue l'espulsione o il respingimento, » sono aggiunte le seguenti: « escluso i minori non accompagnati ».

20.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, quarto periodo le parole: « ad altri dodici mesi » sono sostituite dalle: « ad altri 30 giorni ».

20.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, quarto periodo, le parole: « ad altri dodici mesi » sono sostituite dalle: « ad altri 60 giorni ».

20.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », quarto periodo le parole: « ad altri dodici mesi » sono sostituite dalle: « ad altri 90 giorni ».

20.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », quarto periodo, le parole: « da parte dello straniero o » sono soppresse.

20.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5 », il quinto periodo è soppresso.

20.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice

provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.»

20.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1° giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1° giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1° giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1° giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° dicembre 2023 al 1 marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rila-

sciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. ».

20.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. Al comma 4, dopo le parole: “di soggiorno per motivi di lavoro”, sono aggiunte le seguenti: “per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare” ».

Art. 21.

21.1

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

21.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

21.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Sopprimere l'articolo.

21.4

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. »;

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

21.5

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.6

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: "difesa", sono inserite le seguenti: "e sicurezza". ».

21.7

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », *inserire le seguenti:* « d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, ».

21.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze », *aggiungere:* « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».

21.9

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono. ».

21.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: « dislocate sul territorio nazionale », *sono aggiunte le seguenti:* « ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" ».

21.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: « dislocate sul territorio nazionale », *sono aggiunte le seguenti:* « ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore. ».

21.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: « dislocate sul territorio nazionale », *sono aggiunte le seguenti:* « ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali ».

21.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: « dislocate sul territorio nazionale », *sono aggiunte le seguenti:* « ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico ».

21.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: « dislocate sul territorio nazionale », *sono aggiunte le seguenti:* « ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui all'articolo 134 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ».

21.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, sopprimere le parole: « Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale ».

Art. 22.**22.1**

NICITA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « 1° gennaio 2024 » con le seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 1° gennaio 2024 » con le seguenti: « 1° gennaio 2025 »;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 1° gennaio 2024 » con le seguenti: « 1° gennaio 2025 »;

c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 ».

22.2

LORENZIN

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP; ».

22.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« Art. 22-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

89^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, sottolineando in particolare che l'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. L'articolo 10 ne disciplina l'organizzazione, mentre l'articolo 11 i contenuti e la durata, nonché il procedimento di approvazione del relativo Piano strategico. L'articolo 11, comma 3-*bis* consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES Unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione illustrativa.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore TURCO (*M5S*), che in premessa illustra il quadro economico del Paese, fortemente influenzato dalla contrazione del commercio mondiale e dai conflitti in corso e caratterizzato da una sostanziale stagnazione e da una consistente inflazione, che riduce il potere d'acquisto delle famiglie e il loro reddito reale, che nel secondo trimestre è calato, secondo l'OCSE dello 0,3 per cento. In tale contesto la legge di bilancio non appare adeguata a invertire la tendenza, considerato che risultano del tutto assenti le misure necessarie per supportare le prestazioni sociali volte ad alleviare la povertà, che la sanità pubblica non viene supportata adeguatamente, i prestiti bancari alle imprese si stanno progressivamente riducendo, gli investimenti presentano un calo preoccupante e le misure fiscali previste sono fortemente regressive e rivolte all'inasprimento dell'iniquità impositiva. Inoltre, la manovra si fonda sull'incremento del deficit e non contiene misure idonee a sostenere gli investimenti del PNRR e a favore delle imprese, per favorire la crescita. Pur

esprimendo un giudizio positivo sulla norma che prevede la conferma dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, invita il Governo a renderla strutturale e non limitata al solo 2024. Contesta quindi l'assoluta incongruenza e iniquità delle coperture individuate dalla manovra, che sembrano penalizzare alcuni soggetti e contribuenti. In conclusione, preannuncia la presentazione di uno schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell'entrata.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice Cristina TAJANI (*PD-IDP*), che esprime la necessità di disporre del tempo necessario per giungere ad un giudizio compiuto sui profili di competenza della Commissione e chiede quando saranno votati gli schemi di rapporto alla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE chiarisce che le votazioni si svolgeranno presumibilmente nella seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione inizierà a esaminare gli emendamenti accantonati del disegno di legge n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) nella seduta pomeridiana odierna, che propone di anticipare alle ore 13,30 e comunque subito dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria**90^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MELCHIORRE comunica che sono stati presentati i subemendamenti 15.0.34/1, 15.0.34/2 e 15.0.34/3 e l'emendamento 16.0.11 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Comunica inoltre che i senatori De Carlo, Paroli e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 15.0.32.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione di pareri.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

Il sottosegretario FRENI chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6 in quanto la necessaria fase istruttoria non si è ancora conclusa.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE ne conferma l'accantonamento.

All'articolo 2 non sono stati accantonati emendamenti.

La senatrice Cristina TAJANI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, oltre a ribadire la volontà di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, che vede il provvedimento in esame all'ordine del giorno per la settimana corrente, chiede quali saranno i tempi delle istruttorie. Chiarisce che il quesito ha valenza, non solo procedurale, ma anche politica, in quanto in base all'esito degli emendamenti ciascuna parte politica potrà trarre indicazioni per l'esame degli altri provvedimenti all'esame del Senato, come nel caso della legge di bilancio.

Il sottosegretario FRENI ritiene che nelle prossime ore alcuni nodi potranno essere sciolti, tuttavia si riserva la possibilità di proporre che su alcune questioni, oggetto di emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, sia affrontata direttamente dall'Assemblea: tale ipotesi, tuttavia, potrà essere praticabile a condizione che in quella sede venga presentato un numero ridotto di emendamenti, evitando così il ricorso alla questione di fiducia.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI preannuncia un parere contrario sull'emendamento 3.3 e chiede l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1. Propone poi ai presentatori la riformulazione dell'emendamento 3.0.5 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice ZEDDA (*Fdi*) si esprime in modo conforme.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) prospetta la possibilità di modificare il testo dell'emendamento 3.3 anticipando la data dal 31 dicembre al 30 settembre. Sollecita il rappresentante del Governo ad un ulteriore approfondimento, argomentando che il rinvio dei versamenti origina da un comunicato dell'Agenzia sulla tempestività degli stessi ancorché fuori termine.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che l'attuale orientamento del Governo è di esprimere un parere contrario in ogni caso, in quanto le somme coinvolte, trattandosi di versamenti di luglio e agosto scorsi, non sono già state scontate nei tendenziali previsti dalla NADEF. Al contrario, l'emendamento 3.5, prevedendo la proroga dal 20 novembre al 30 dicembre, termine successivo al varo della NADEF e non ancora scaduto, non deve prevedere una copertura. Si dichiara disponibile ad un'ulteriore verifica.

L'emendamento 3.3 resta accantonato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 3.0.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta dal Governo. Ne chiede tuttavia l'accantonamento per un approfondimento.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento all'articolo 4 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere contrario.

L'emendamento 4.0.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 5 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 5.0.1, messo ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.14 e 6.0.24 e contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.10. Chiede quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14 e propone la riformulazione dell'emendamento 6.8 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE mantiene accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 6.8, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 (testo 2) è approvato.

I senatori BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) e ORSOMARSO (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 6.14, sottoscritto dal senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), e 6.0.24 sono accolti.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità sull'emendamento 6.0.24.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9 e propone la riformulazione dell'emendamento 7.0.21 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice ZEDDA (*Fdi*) si esprime in modo conforme.

Il senatore ORSOMARSO (*Fdi*) ritira gli emendamenti 7.3, 7.14 (testo 2) e 7.0.7.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.5, 7.8 e 7.0.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.9 e 7.0.9.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 7.0.21, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.21 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, l'esame dei restanti emendamenti accantonati, a partire dai rimanenti all'articolo 7 – sui quali peraltro devono ancora essere espressi i pareri del rappresentante del Governo e della relatrice –, è rinviato alle sedute di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 899**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.0.5 (testo 2)**

TERNULLO, LOTITO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Termini del ravvedimento speciale)*

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data ».

Art. 6.**6.8 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di *governance* economica dell'UE, per gli anni 2023 e 2024, continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine, nei predetti anni i parametri relativi al “*surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno” e al “rispetto del patto di stabilità interno” devono essere valutati con ri-

ferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

Art. 7.

7.0.21 (testo 2)

MURELLI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili)

Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40, comma 1, lettera c) le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025" ».

Art. 15.

15.0.34/1 (id. a 15.0.34/2, 15.0.34/3)

MENNUNI, ORSOMARSO

All'emendamento 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« *b-bis*) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.";

b-ter) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "le modalità per comunicare con la stazione appaltante", aggiungere le seguenti: "e il termine minimo per la ricezione delle of-

ferite, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito.” ».

15.0.34/2 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/3)

Rosso

All’emendamento n. 15.0.34, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« c) all’articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito.”;

d) all’Allegato II.1, all’articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “le modalità per comunicare con la stazione appaltante”, aggiungere le seguenti: “e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito.” ».

15.0.34/3 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/2)

MINASI

All’emendamento n. 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« c) all’articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito.”;

d) all’Allegato II.1, all’articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “le modalità per comunicare con la stazione appaltante”, aggiungere le seguenti: “e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito.” ».

Art. 16.

16.0.11 (testo 2)

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni per l’accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All’articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-

cembre 2021, n. 233, le parole: “le disposizioni previste dall’articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni previste dall’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55”.

2. All’articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “nelle medesime funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.” ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

indi del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

– **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

La presidente relatrice COSENZA (*FdI*), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno, da riferire alle parti di specifica competenza del disegno di legge, e di eventuali emen-

damenti alle Tabelle in esame è previsto per oggi, alle ore 17, fa presente che l'Assemblea riprenderà i propri lavori a breve. Registrata la disponibilità dei Gruppi a rinviare l'espressione del loro orientamento sul disegno di legge in titolo alle fasi successive dell'esame, dichiara chiusa la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei Capigruppo nella giornata di ieri, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, ha autorizzato all'unanimità la Commissione a discutere in sede deliberante il disegno di legge n. 840 (Contributo all'Istituto della Enciclopedia italiana) durante la sessione di bilancio. Ricorda che la Commissione ne aveva concluso l'esame in sede redigente, conferendo all'unanimità al relatore Paganella il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo come modificato. Propone di esaminare il suddetto disegno di legge non appena concluso l'esame del disegno di legge di bilancio e, pertanto, di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente con l'esame del richiamato disegno di legge.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame del disegno di legge n. 840.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla tabella 3, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla tabella 9. Rapporto favorevole sulla tabella 10)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato, che, in assenza di richieste di intervento, si intendono illustrati.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/926 Sez. I/1/8 e G/926 Sez. I/2/8.

Con riferimento all'ordine del giorno G/926 Sez. I/3/8, segnala che la tratta ferroviaria Roma-Pescara, alla quale tale ordine del giorno si riferisce, rientra fra gli interventi oggetto della proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, fino al momento in cui tale proposta di revisione diverrà operativa, continuano ad essere regolarmente finanziati. Una volta che la proposta di revisione diverrà operativa, il Governo ha già comunicato che gli interventi in questione saranno finanziati da altre fonti. Per tale motivo, considerato che il Governo ha già manifestato attenzione sulla questione da esso posta, invita a ritirare l'ordine del giorno G/926 Sez. I/3/8, formulando altrimenti, parere contrario.

Il relatore per la parte infrastrutture e trasporti e la parte ambiente e sicurezza energetica, senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara di non accettare l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G/926 Sez. I/3/8, ritenendo, anzi, che la spiegazione fornita dal rappresentante del Governo avrebbe giustificato un parere favorevole. Insiste dunque per la votazione di quello e di tutti gli altri ordini del giorno.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno G/926 Sez. I/1/8, che risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli ordini del giorno G/926 Sez. I/2/8 e G/926 Sez. I/3/8.

Essendo esaurito l'esame degli ordini del giorno, si passa all'esame dei rapporti.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice per la parte di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senatrice Tubetti, formula una proposta di rapporto favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice per la parte di competenza dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senatrice Tubetti, formula una proposta di rapporto favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore per lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senatore Rosso, ha presentato una proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato, e che è stato altresì presentato uno schema di rapporto di segno opposto, pubblicato in allegato, da parte dei senatori Sironi, Di Girolamo e Trevisi.

La senatrice SIRONI (*M5S*) illustra lo schema di rapporto alternativo, osservando, in via generale, che il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo appare inadeguato a fornire soluzioni per migliorare un quadro economico in via di deterioramento.

Con specifico riferimento alla materia dell'ambiente, rileva che essa è completamente assente dalla manovra, mentre sono tanti i piani su cui sarebbe necessario intervenire, a partire da tutte le attività necessarie a prevenire il dissesto idrogeologico. Particolarmente criticabile, appare, a suo avviso, il mancato stanziamento di fondi per il completamento della Cartografia geologica e geotematica nazionale.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto favorevole del relatore Rosso, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, a seguito dell'approvazione del rapporto del relatore non verrà posto in votazione lo schema di rapporto presentato dai senatori Sironi, Di Girolamo e Trevisi, che verrà comunque trasmesso alla Commissione bilancio quale rapporto di minoranza.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore per lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Rosso, ha presentato una proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato, e che sono stati altresì presentati due schemi di rapporto di segno opposto, pubblicati in allegato, uno da parte dei senatori Basso, Irto e Fina e uno da parte dei senatori Di Girolamo, Sironi e Trevisi.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra lo schema di rapporto alternativo, segnalando, in primo luogo, che manca ogni garanzia del fatto che per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina possano essere realmente individuate risorse private atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, come era stato invece promesso dal ministro Salvini. Conseguentemente, l'opera in questione assorbirà un'enorme quantità di risorse pubbliche, che dovrebbero più opportunamente essere impiegate per altre tratte ferroviarie e stradali.

Ritiene inoltre non adeguate le risorse previste per il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e molto negativi i definanziamenti in settori quali la sicurezza della mobilità stradale e la sicurezza e il controllo nei mari, nei porti e sulle coste.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto favorevole del relatore Rosso, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, a seguito dell'approvazione del rapporto del relatore non verranno posti in votazione gli schemi di rapporto presentati dai senatori Basso, Irto e Fina e dai senatori Di Girolamo, Sironi e Trevisi, che verranno comunque trasmessi alla Commissione bilancio quali rapporti di minoranza.

La seduta termina alle ore 14,45.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 2,
limitatamente alle parti di competenza)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY* PER
L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO
2024-2026**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 3,
limitatamente alle parti di competenza)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la allegata Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL
TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 9)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la allegata Tabella 9, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO
2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 10)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la allegata Tabella 10, formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
SIRONI, DI GIROLAMO E TREVISI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER L'ANNO FI-
NANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 9)

La Commissione 8^a,

esaminato il disegno di legge « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

analizzato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Tabella n. 9;

premesso che:

disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

nel secondo trimestre, infatti, la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (Pil) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del Pil per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

considerato che:

la legge di bilancio evidenzia la totale insensibilità di questo Governo alla tutela dell'ambiente nella sua totalità, non è un caso che l'articolo della proposta di legge non destina alcun capo e/o minimo ri-

chiamo al tema ambientale. Le materie non affrontate sono molteplici: dalla promozione dell'economia circolare, alla gestione dei rifiuti, agli interventi per lo sviluppo sostenibile e per la tutela del territorio;

assente dalla agenda politica del Governo è la tutela della biodiversità terrestre e marina che non può prescindere da una effettiva revisione della disciplina degli enti parco e delle aree marine protette che negli ultimi anni è stata più volte modificata determinando, ad esempio, la soppressione del principale strumento di programmazione in possesso degli enti parco quale il programma triennale per le aree naturali protette sostituendolo con il Piano per il parco. Sarebbe opportuno, al fine di consentire una effettiva tutela degli enti parco e delle aree marine protette che si proceda ad una revisione della legge n. 394 del 1991 introducendo, ad esempio, dei meccanismi sanzionatori, anche mediante il ricorso a poteri sostitutivi della *Governance* degli enti parco e delle aree marine protette per l'adozione del piano per il parco. Ad oggi, infatti, la maggior parte dei parchi non lo ha ancora adottato;

rilevante, è il monitoraggio e la mappatura dei fondali marini e il ripristino ecologico degli stessi – in particolare degli habitat degradati più a rischio –, che sono un obiettivo importante legato sia all'attuazione del PNRR, sia al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità al 2030, secondo cui gli obiettivi da raggiungere sono pari al 30 per cento di aree protette e al 10 per cento di aree rigorosamente protette. Sul punto, infatti, lo stanziamento di oltre trecento milioni di euro per il 2024 è stato ridotto di oltre 4 milioni di euro;

difettano i riferimenti in materia di servizi idrici integrati, occorrerebbe potenziare, e completare la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria mediante effettivi processi di ammodernamento della infrastruttura idrica che punti anche sugli accumuli idroelettrici al fine di conseguire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia. Il fondo per l'uso consapevole della risorsa idrica – come da TABELLA 9 –, non è stato incrementato così come il fondo per il risparmio delle risorse idriche;

si precisa, altresì, che la valorizzazione della risorsa idrica non possa prescindere dalla tutela delle acque del mar Mediterraneo e, in particolare, dalle attività di prevenzione dell'inquinamento marino. A tal fine si auspica che il Governo adotti in tempi congrui i decreti di attuazione della cosiddetta legge « Salva Mare »;

considerato che:

in materia di finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque, vi è stato un incremento di circa 24 milioni di euro, segnale apprezzabile ma insufficiente se si stima che solo per la regione Sicilia ci vorrebbero più del doppio delle risorse stanziare, così come per

il fondo destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque correlati anche ad eventi calamitosi;

in materia di protezione e difesa del suolo e di tutela dell'assetto idrogeologico nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, l'articolo 73 fissa un tetto massimo di 700 milioni di euro agli indennizzi di famiglie e imprese che hanno subito danni superiori, rispettivamente, a 20 mila e 40 mila euro (come disposto dall'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione), una somma, che stando alle dichiarazioni dei comitati degli alluvionati, sarebbe ampiamente sotto-dimensionata se si stima che i danni ammontano a circa 4 miliardi a cui si sommano ulteriori 4,5 miliardi per le infrastrutture per cui ciascun nucleo familiare o azienda otterrebbe circa 10 mila euro – somma ben lontana da quelle indicate nell'ordinanza del commissario straordinario. Si valuta, infatti, che riuscirebbero ad accedere ai ristori circa 15 mila famiglie su 60 mila con l'aggravante che per accedere ai ristori questi ultimi dovranno ricorrere a finanziamenti agevolati della durata di 25 anni. Sul punto si segnala – come emerge dalla tabella di riferimento del ministero, TABELLA 9, – che il fondo destinato alla protezione del suolo e alla tutela dell'assetto idrogeologico, subirebbe un decremento sia per l'anno 2024 che per il 2025 rispettivamente di – 130 milioni di euro e di 151. 600 milioni di euro;

nulla è previsto in relazione alla attività propedeutica alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Non sono stati stanziati fondi per il completamento della Cartografia geologica e geotematica nazionale per la salvaguardia e tutela ambientale con la creazione di una banca dati che fornisce i dati geologici, elementi conoscitivi indispensabili per una corretta pianificazione e gestione del territorio e per la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico;

l'Ispira, nell'ultimo rapporto annuale sul consumo di suolo, ha certificato la crescita del 10 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente a livello nazionale. Osservate speciali, sono le regioni che registrano il consumo percentuale maggiore rispetto alle superfici totali, quali la Lombardia (12,16 per cento), il Veneto (11,88 per cento) e la Campania (10,52 per cento), seguite da Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, con valori sopra la media nazionale e compresi tra il 7 e il 9 per cento. Anche l'Abruzzo lo scorso anno ha superato la soglia del 5 per cento del consumo di suolo, portando così il numero delle regioni in cui questa soglia è superata al 15 per cento. L'eccessivo consumo di suolo e la sua cementificazione – proprio nelle regioni indicate – rendono così fragile il territorio da non essere in grado di reggere agli eventi calamitosi che nel corso degli anni si sono susseguiti a causa dei cambiamenti climatici. Sarebbe opportuno che il Governo adottasse politiche strutturali, di ampio respiro, supportate da investimenti adeguati e da misure idonee a distogliere i soggetti pubblici e privati dal compiere

azioni dannose o illecite finalizzate al consumo di suolo del territorio prescindendo da una effettiva urgenza. Sul punto, l'unica urgenza è quella di adottare in tempi certi e congrui una legge che disciplini in maniera uniforme la materia del consumo di suolo e della valutazione di scelte alternative di riuso del suolo già edificato e in disuso;

appaiono, inoltre, insufficienti le misure in materia di mitigazione del rischio sismico inerenti il patrimonio edilizio privato, considerando che il 70 per cento del nostro territorio è soggetto a terremoti;

evidenziato che:

in materia di prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche sarebbe opportuno che il Governo impegnasse più risorse finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria oltretutto alla circolarità delle risorse del suolo e delle acque in falda. Si precisa che le risorse destinate alle bonifiche hanno subito un decremento di centodiciannove milioni di euro per l'anno 2024 che aumenta a 139 milioni di euro per l'anno 2025;

in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale nonché in materia di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, disinquinamento e ripristino ambientale, data l'esiguità delle risorse pari a 4.389 mila milioni di euro si confida che il Governo acceleri i procedimenti di bonifica anche con l'aggiornamento e la semplificazione della disciplina in materia;

sull'individuazione dei siti orfani, invece, sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse a intensificare l'azione sinergica con le Regioni al fine di definire meglio le dimensioni del fenomeno e stabilire il fabbisogno finanziario utile alla soluzione del problema;

considerando, inoltre, che:

per la promozione dell'economia circolare, la gestione dei rifiuti e gli interventi per lo sviluppo sostenibile, si segnalano numerose criticità in materia in quanto sebbene l'Italia abbia percentuali di riciclo molto alte – pari a circa il 70 per cento – tale da renderla primo paese in Europa per riciclo grazie alle politiche virtuose – sia nazionali che locali – adottate negli ultimi anni, al momento, anche questo settore a causa di una visione politica poco lungimirante risulta caratterizzato da diverse criticità: secondo l'ultimo rapporto sullo studio dei rifiuti urbani, fabbisogni impiantistici attuali di *Utlitalia*, l'attuale gestione dei rifiuti – in riferimento, ad esempio, agli impianti di digestione aerobica e anaerobica – sarebbe insufficiente e mal dislocato tale da comportare non solo un aumento dello smaltimento in discarica dei rifiuti ma anche a favorire, ulteriormente, il traffico di rifiuti regionale e con i paesi esteri. A tal punto, sarebbe opportuno che il Governo impegnasse risorse – assenti in legge di bilancio, – al fine di ridurre i rifiuti e il loro conferimento in discarica e nei termovalorizzatori per favorire politiche del riciclo, del riuso e del riutilizzo, e quindi della circolarità dei prodotti e/o beni in

commercio. A tal fine sarebbero opportuni investimenti specifici finalizzati ad investire in materiali innovativi che siano interamente riciclabili e/o riutilizzabili al fine di ridurre, progressivamente, il ricorso al recupero energetico e allo smaltimento in discarica in quanto pratiche idonee ad incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli, incentivando, altresì, pratiche gestionali locali finalizzate alla raccolta differenziata, alla tariffazione puntuale e alla produzione delle filiere produttive volte al riuso, riciclo, alla riparabilità e compostabilità;

considerando, altresì, che:

per le spese relative agli interventi nazionali di riduzione delle emissioni nonché in materia di misure climalteranti per la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la Ricerca Scientifica sono confermati i finanziamenti già stanziati nella legge di bilancio 2023-2025 e non all'uopo utilizzati pari a circa 50 milioni di euro;

in materia di energie rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050, attraverso il pieno superamento della dipendenza del Paese da importazioni di combustibili fossili e l'incremento degli investimenti nelle fonti rinnovabili si auspica che il Governo vada al di là degli *slogan*, adottando, quanto prima, i decreti attuativi per la realizzazione delle CER nonché a favorire l'autoconsumo singolo e collettivo per la produzione di energia rinnovabile, volta ad abbattere progressivamente gli incentivi ai combustibili fossili e i sussidi ambientalmente dannosi, prevedendo adeguate misure compensative per le famiglie e le imprese più vulnerabili;

si ritengono insufficienti le misure volte a sostenere e rilanciare gli investimenti pubblici e le politiche dell'innovazione per favorire la crescita economica, la digitalizzazione, l'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile finalizzata anche a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro;

valutato che:

il 10 gennaio 2024, circa 10 milioni di famiglie saranno obbligate ad aderire al mercato libero dell'energia, passaggio a cui gli utenti domestici non sono pronti: consegnare in massa una ingente mole di clienti ad una moltitudine di fornitori scelti in base alle aste, è un pericolo notevole per circa dieci milioni di famiglie (appartenenti al mercato di maggior tutela), tanto da spingere i vari Governi negli ultimi anni a proporre la proroga dell'entrata in vigore del libero mercato il cui processo può avvenire solo « attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero per dare maggiore consapevolezza ai consumatori: consapevolezza e trasparenza che non sono ancora state raggiunte dall'utenza ». Sul punto, si auspica che il Go-

verno esca dall'impasse optando per la proroga dell'entrata in vigore del mercato di maggior tutela e, utilizzi il tempo a disposizione per individuare meccanismi che accompagnino, gradualmente e consapevolmente, gli utenti dall'uscita del mercato di maggior tutela;

non è stata rinnovata la riduzione dell'Iva al 5 per cento per gli utenti finali del teleriscaldamento diffuso principalmente nel Nord Italia nelle case popolari, condannando un'utenza fragile a sostenere i costi di una normativa ingiustamente penalizzante;

considerato, in fine, che:

l'articolo 23 comma 5 equipara i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento (come il diritto di superficie) a quelli conseguiti mediante concessione di usufrutto di beni immobili, a cui è applicabile l'Irpef progressiva. Questa equiparazione comporterebbe la applicazione dell'Irpef progressiva (a cui non si applicherà più l'imposta sostitutiva proporzionale del 26 per cento prevista per le cessioni a titolo oneroso di terreni non edificabili di fabbricati) anche ai proprietari di terreni concedenti il diritto di superficie rendendo la cessione economicamente più gravosa per i proprietari terrieri concedenti il diritto di superficie tale da pregiudicare in maniera significativa la disponibilità delle aree dove installare impianti da fonti rinnovabili;

non condivisibile il ridimensionamento dal 31 gennaio 2023 fino alla progressiva eliminazione del Superbonus 110 per cento in assenza di una contestuale strategia di lungo periodo riguardante l'edilizia sostenibile che consenta la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio del Paese. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica, ragione per cui si auspica che il Governo rivaluti la sua posizione in materia in vista anche degli obiettivi europei riguardanti il progetto di refusione della proposta di direttiva COM (2021) 802 (*cosiddetta direttiva case green*),

formula rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
DI GIROLAMO, SIRONI E TREVISI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT-
TURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO
2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 10)

La Commissione 8^a

esaminato il disegno di legge « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

analizzato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tabella n. 10 (sezione I e II);

premesso che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

nel secondo trimestre, infatti, la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (Pil) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del Pil per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

considerato che:

l'articolo 56, al comma 1, stanziava 11,63 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina a cui si aggiungono 1,1

miliardi di euro che saranno finanziati dal contratto di programma RFI e per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni stradali di minor impatto economico verranno definite nell'ambito del programma con Anas. Si ritiene, a tal punto, non indispensabile procedere all'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente in quanto opera non prioritaria ma sarebbe stato opportuno utilizzare le risorse stanziare per la realizzazione, completamento delle tratte ferroviarie, stradali e autostradali delle regioni Calabria e Sicilia. Inoltre, la quantificazione dell'onere degli 11,63 miliardi di euro autorizzati, andrebbe supportata da dati e elementi per una effettiva valutazione circa la congruità delle risorse stanziare. Questo è quanto emerge dal servizio bilancio del Senato;

in materia di mobilità sostenibile sarebbe stato necessario rifinanziare adeguatamente il fondo previsto e in particolare per le piste ciclabili urbane i cui progetti non risultano finanziati per circa novanta milioni di euro;

si sarebbe dovuto intervenire in modo decisivo per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole, stanziare risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa effettivamente far fronte alla ingente richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale;

considerato, altresì, che:

come si evince dalla Tabella n. 10, vari settori hanno subito molti tagli basti pensare al settore dell'autotrasporto ed intermodalità che ha subito un definanziamento – per il 2024 – di oltre dieci milioni di euro, decremento confermato anche nel 2025;

lo sviluppo e la sicurezza della mobilità stradale come emerge dal disegno di legge di bilancio Sezione I, avrà, come effetto finanziario un decremento di oltre un miliardo di euro (-1.179.924) per il 2024;

in materia di ordine pubblico e sicurezza si evidenzia il decremento pari a 6 milioni di euro per il 2024 che aumenta vertiginosamente a 8 milioni di euro per il 2025,

formula rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
BASSO, IRTO E FINA SULLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PER
IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 10)

La 8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926) e la Tabella 10;

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il Pil ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla NADEF 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del Pil italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del PNRR a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, con questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive – che si riducono a pochi interventi – mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, la mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale; a pochi mesi dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, e con in corso il processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, sul fronte delle politiche di bilancio sarebbe al contrario necessario intensificare i colloqui nelle sedi istituzionali europee per conseguire una riforma della *governance* europea che favorisca una crescita sostenibile per il nostro Paese in un contesto di equilibrio di bilancio, di investimenti e riforme e di equilibrio macroeconomico;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo il Consiglio ha approvato in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il nostro Paese ad assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o proseguire le esistenti, far sì che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; aumentare l'ef-

ficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile; intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde;

nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con le scelte che stanno maturando in sede UE; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza; preoccupano in questo senso le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/Pil che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15 mila medici – con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

considerato che:

la manovra di bilancio appare illusoria, insostenibile e scarsamente credibile;

per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, si sottolinea, tra l'altro, che:

considerate le disposizioni della Sezione I del disegno di legge, l'articolo 56 autorizza tra l'altro la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro nel periodo 2024-2032 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato. Complessivamente, l'onerosissimo progetto del ponte sullo Stretto, reso obsoleto dagli avanzamenti sopravvenuti in campo tecnico e scientifico, irrispettoso di ogni vincolo paesaggistico ed ambientale, cui non corrisponde né una visione generale delle reali esigenze di mobilità delle regioni del Mezzogiorno, né una valutazione delle conseguenze della costruzione del ponte per la logistica e per l'economia dell'intero Paese, prelude a con-

tenziosi di ogni genere ma soprattutto distrae un ingente ammontare di risorse che, anche considerando la più che probabile fine ingloriosa del progetto, potrebbero invece essere utilmente investite nell'ammodernamento del sistema infrastrutturale del Sud d'Italia e di Calabria e Sicilia in particolare;

L'articolo 3 del disegno di legge interviene sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia a valere sul Fondo medesimo; manca tuttavia la predisposizione di una politica generale a sostegno del diritto all'abitare, non è previsto alcun rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole, non sono individuate misure di sostegno ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario, non sono previste risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo; in questo senso, la manovra è largamente deficitaria;

nonostante le conseguenze della politica del governo sul superbonus si siano dimostrate in questi mesi disastrose, nella manovra non viene individuata alcuna misura che venga incontro alle problematiche con cui imprese e cittadini si stanno confrontando: nessuna proroga per i cantieri aperti, nessuna soluzione per la gravissima questione dei crediti incagliati, nessuna rimodulazione degli incentivi edilizi, col risultato di lasciare lavoratori, famiglie e imprese senza colpa in gravi difficoltà e di porre in pericolo uno dei comparti principali della nostra economia, a cui governo e maggioranza non intendono dare risposte; ciò si accompagna all'assenza di una strategia di lungo periodo riguardante l'edilizia sostenibile che consenta da un lato la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio del Paese e dell'altro di poter programmare gli investimenti senza timori di incertezze normative;

il rifinanziamento del trasporto pubblico locale nella manovra, tra decreto fiscale e legge di bilancio, risulta largamente insufficiente in relazione alle necessità del Paese; non sono previsti interventi adeguati sulla continuità territoriale e per la mobilità sostenibile, né le risorse necessarie per un sostegno strategico per porti e aeroporti;

preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR, che rappresenterebbe invece un fondamentale volano per la crescita del nostro Paese, in particolare sul fronte degli investimenti infrastrutturali e della tutela del territorio, dopo le rimodulazioni volute dal governo, il mancato raggiungimento di traguardi e obiettivi previsti, e i tagli ad interventi essenziali, in primo luogo alle risorse per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio geologico, che oltretutto si accompagnano all'insufficiente stanziamento di risorse nella manovra di bilancio in questi campi;

in questo senso, è da rimarcare la colpevole assenza di misure significative adeguate a gestire gli effetti delle catastrofi idrogeologiche che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi mesi: insufficienti risorse a sostegno dei territori investiti da eccezionali avversità atmosferiche, in primo luogo dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, alluvionati nel maggio scorso, poi della Lombardia e della Sardegna, e da ultimo della Toscana; l'insufficiente o mancato ristoro dei danni a favore delle popolazioni colpiti e del sistema delle imprese si accompagnerà così inevitabilmente, a causa delle scelte compiute dal governo e della maggioranza, alla inadeguata predisposizione di misure per la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, lasciando il nostro Paese ancora esposto in futuro;

un'ulteriore mancanza, anche in vista della Cop28 che si svolgerà a Dubai, riguarda la definizione di politiche e l'individuazione di risorse adeguate a garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dall'Italia per il clima e il contrasto del cambiamento climatico, a partire dal mancato impegno ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi attraverso un percorso che porti il Paese ad aprire finalmente la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli nello spirito di una transizione ecologica che era già necessaria ma che ora è ancora più urgente, e dalla mancanza di interventi adeguati a favore della transizione ecologica, che anche in questo caso si accompagna al definanziamento operato in sede di rimodulazione del PNRR di numerosi progetti della Missione 2 relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, energie rinnovabili e per la riduzione dell'inquinamento;

tutto ciò considerato

delibera di riferire in senso contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 926**G/926 Sez. I/1/8**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

La Commissione 8^a,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926);

premessi che:

l'articolo 56, al comma 1, stanziava 13,5 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui 1,1 miliardi di euro che saranno finanziati dal contratto di programma RFI;

per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni stradali di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS;

considerato che:

numerosi sono i dubbi sulla effettiva ecosostenibilità dell'infrastruttura;

dal punto di vista ambientale tutta l'area dello Stretto di Messina è sostanzialmente ricompresa in due importantissime Zone di Protezione Speciale – ZPS (sul lato calabrese la ZPS della Costa Viola e su quello siciliano dalla ZPS dei Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna a Mare e area marina dello Stretto) e da un sistema di ben 11 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) che, ai sensi della Direttiva comunitaria Habitat, tutelano un ambiente unico che va dalla fragile costa calabrese, alla importante zona umida della Laguna di Capo Peloro, al prezioso ecosistema botanico dei Monti Peloritani tanto da determinare dalla Commissione VIA del Ministero dell'ambiente – nel 2013 – un parere negativo di valutazione di incidenza sul progetto definitivo del ponte ad unica campata proprio a tutela dello Stretto di Messina, importantissimo luogo di transito per l'avifauna e per i mammiferi marini, nonché luogo in cui si concentra una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo;

considerato, altresì, che:

la riduzione delle emissioni non è affatto scontata e la realizzazione del ponte sullo stretto – in un'area delicatissima dal punto di vista

naturalistico – va nel verso opposto rispetto agli obiettivi del Green deal europeo;

non si riscontrano l'effettiva necessità e priorità dell'opera vista la carenza infrastrutturale ferroviaria, stradale e autostradale presente nelle regioni interessate dal ponte sullo stretto;

considerato, infine, che:

la quantificazione dell'onere degli 11,63 miliardi di euro autorizzati, andrebbe supportata da dati e elementi per una effettiva valutazione circa la congruità delle risorse stanziare,

impegna il Governo a:

a) destinare il finanziamento pari a 11,5 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto alla realizzazione, al completamento della rete intermodale trasporti delle regioni Calabria e Sicilia;

b) destinare una quota parte delle risorse di cui in premessa ad incrementare il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

G/926 Sez. I/2/8

DI GIROLAMO

La Commissione 8^a,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »,

premesso che:

l'articolo 56 riguarda il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

considerato che:

lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali contribuisce all'abbattimento delle emissioni di CO₂ in atmosfera,

impegna il Governo a

incrementare il fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali così come previsto dall'articolo 1, commi 479-482, della legge 197 del 2022.

G/926 Sez. I/3/8

DI GIROLAMO

La Commissione 8^a,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026 »,

premessso che:

l'articolo 56 riguarda il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

considerato che:

la tratta ferroviaria Roma-Pescara funge da collegamento tra l'Abruzzo e il Lazio, volta a collegare il corridoio Adriatico con quello Tirreno ragione per cui vi è la necessità di ammodernamento della suddetta linea in quanto molto dotata di infrastrutture vetuste;

evidenziato che:

la linea ferroviaria fu inserita nel piano di ripresa e resilienza redatto nel 2021 e furono stanziati per l'ammodernamento della infrastruttura ferroviaria Roma-Pescara 650 milioni di euro da concludere nel 2026;

i 620 milioni di euro inizialmente previsti per il progetto sono stati spostati su altri interventi ferroviari nel centro e nel sud Italia;

considerato, inoltre, che:

la realizzazione della infrastruttura suddetta consentirebbe non solo il collegamento tra il Lazio e l'Abruzzo ma favorirebbe la densificazione delle aree interne,

impegna il Governo a

realizzare in tempi certi e con investimenti adeguati la tratta ferroviaria di cui in premessa, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea suddetta.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria
79^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 16)** Stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ribadisce che il termine per trasmettere i rapporti alla Commissione bilancio è ancora fissato a venerdì 10 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alla illustrazione degli schemi di rapporto dei relatori.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) illustra uno schema di rapporto favorevole sulla Tabella 13 e sulle connesse disposizioni della sezione I, pubblicato in allegato, premettendo che occorre difendere il sistema alimentare nazionale e il modello produttivo, nell'interesse dei cittadini e delle imprese. Ritiene altresì indispensabile sostenere le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in quanto rappresentano segmenti strategici del Paese, in grado di offrire cibo di qualità e valore aggiunto in termini di occupazione, sostenibilità e prestigio internazionale.

Dopo aver sottolineato che, nel secondo trimestre 2023, i prezzi dei prodotti agricoli nazionali sono aumentati anche a causa del conflitto russo-ucraino, pone l'accento sull'aumento dei costi delle materie prime, tra cui mangimi ed energia, nonché sulle condizioni climatiche sempre più dannose per il settore primario. A fronte di ciò, reputa che l'istituzione del Fondo per le emergenze in agricoltura rappresenti una risposta efficace rispetto alle crisi di mercato ed altre situazioni emergenziali.

Giudica altresì necessari il rifinanziamento della carta solidale al fine di sostenere i soggetti più fragili, nonché l'incremento delle risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Rivela inoltre come, per fronteggiare eventi climatici devastanti, i prestiti cambiari da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in favore delle piccole e medie imprese agricole, costituiscono una agevolazione indispensabile.

Si esprime infine a favore della indennità giornaliera conseguente alla sospensione dell'attività di pesca per fermo obbligatorio e non obbligatorio.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra uno schema di rapporto contrario sulla Tabella 13, pubblicato in allegato, riepilogando le difficoltà del sistema economico e i dati presenti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, dai quali si desume una fase di debolezza dell'economia italiana.

Anche sul piano demografico l'Italia risulta indebolita, dati l'assenza di politiche di sostegno alla natalità e l'aumento del costo dei prodotti per l'infanzia. In tale quadro, prosegue, il settore agroalimentare è uno dei più colpiti, anche a causa della dipendenza dall'estero per i prodotti energetici, le materie prime e i beni intermedi. Dopo aver ripercorso la dinamica dei prezzi dei prodotti agroalimentari, deplora che tra le priorità di intervento governativo sia ribadita – a suo avviso strumentalmente – la contrarietà al cibo artificiale, a dimostrazione dell'incoerenza nell'azione dell'Esecutivo.

Giudica poi importante ridurre la vulnerabilità delle piccole, medie e micro imprese che operano nel comparto primario con una funzione prioritaria nella esaltazione delle specificità territoriali. Lamenta invece che il Governo riduca di fatto la capacità di acquisto delle famiglie attraverso l'aumento dell'IVA sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima.

Descrive poi le criticità dell'attuale quadro geopolitico, rispetto al quale occorre a suo giudizio ridurre la dipendenza del settore primario

dalle importazioni ad alta intensità energetica, che il Governo non pare mettere in pratica. Stigmatizza pertanto la scarsa attenzione riservata dall'Esecutivo al comparto primario e l'assenza di una chiara visione programmatica. Ciò è dimostrato peraltro dalla mancanza di interventi per migliorare l'attrattività degli investimenti nel settore agricolo.

Rileva infine criticamente che nel disegno di legge non vengono affatto incoraggiate la sostenibilità e la innovazione nel settore agricolo, con pregiudizio per l'equilibrio tra lo sviluppo della produttività e il rispetto delle risorse naturali.

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e tenuto conto che i rappresentanti del Gruppo del Partito democratico hanno preannunciato per le vie brevi l'intenzione di presentare uno schema di rapporto alternativo, propone di rinviare il seguito dell'esame a domani, in una nuova seduta che potrebbe iniziare alle ore 9.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA, SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una nuova seduta della Commissione domani, giovedì 9 novembre, alle ore 9, per il seguito dell'esame dei documenti di bilancio e che l'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta di domani alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMEN-
TARE E DELLE FORESTE PER L'ANNO FINANZIA-
RIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 13)

La 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'allegata Tabella 13,

premesso che:

– è diritto e dovere di ogni Nazione scegliere e difendere il proprio sistema alimentare e il proprio modello produttivo nell'interesse prioritario dei cittadini e delle imprese, specie nei confronti del cibo sintetico e contro ogni omologazione alimentare globale;

– al fine di garantire la tenuta e la continuità del sistema alimentare e produttivo nazionale è indispensabile sostenere le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura che costituiscono uno degli *asset* più strategici del nostro Paese in grado di offrire cibo di qualità e valore aggiunto in termini di occupazione, sostenibilità ambientale e prestigio internazionale, posto che il « *made in Italy* » agroalimentare è uno dei « *brand* » più apprezzati e diffusi nel mondo;

– come evidenziato da dati dell'ISMEA, anche nel corso del secondo trimestre 2023 si è confermata la tendenza all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli nazionali con un incremento di oltre il 3 per cento su base annua, da imputarsi prevalentemente all'aumento della componente dei prezzi dei prodotti zootecnici ed energetici anche in conseguenza del conflitto russo-ucraino;

– l'aumento dei costi delle materie prime, tra cui mangimi ed energia, unitamente a condizioni climatiche sempre più dannose per il settore primario e frequenti attacchi di patogeni e organismi alieni, sono alcuni dei fattori più negativi per il sistema agroalimentare nel suo complesso e l'istituzione del Fondo per le emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 74, con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, rappresenta una risposta preziosa ed efficace a

crisi di mercato e ad altre situazioni emergenziali in grado di compromettere l'operatività di intere filiere;

– a fronte del permanere di situazioni di disagio sociale ed economico in cui versano molte famiglie, è estremamente utile e necessario il rifinanziamento, per un valore di 600 milioni di euro nel 2024, della carta solidale di cui all'articolo 2, al fine di sostenere i soggetti maggiormente esposti al rischio povertà che spesso appartengono a nuclei familiari il cui reddito principale è quello pensionistico, nonché l'incremento delle risorse, pari a 50 milioni di euro nel 2024, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, previsto nel medesimo articolo 2, considerato che il numero dei soggetti indigenti, secondo dati dell'ISTAT, è, ormai da anni, in costante crescita;

– pur nella difficoltà in cui versano molti comparti, quello ortofrutticolo attraversa una crisi particolarmente grave a fronte dell'aleatorietà e della elevata deperibilità della produzione, per cui gli eventi climatici hanno un impatto particolarmente devastante sia sulla qualità che sulla quantità dei raccolti, e pertanto l'erogazione di prestiti cambiari da parte dell'ISMEA in favore delle PMI operanti nel settore ortofrutticolo costituisce una agevolazione indispensabile e particolarmente apprezzata dai beneficiari, considerate le condizioni di durata e di rimborso del prestito;

– tenuto conto della mancanza di un sistema strutturale di ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 34, nel prevedere una indennità giornaliera conseguente alla sospensione dell'attività di pesca per fermo obbligatorio e non obbligatorio, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, garantisce agli operatori di questo importante segmento del settore primario un adeguato sostegno al reddito, spesso già compromesso per il verificarsi, con sempre maggiore intensità, di eventi non dipendenti dalla volontà dell'armatore;

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
NATURALE, LICHERI SABRINA E NAVE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'A-
GRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E
PER IL TRIENNIO 2024-2026**

(DISEGNO DI LEGGE N. 926 – TABELLA 13)

La 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché le allegare tabelle, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato da forte incertezza e rischi avversi, che risente delle tensioni geopolitiche, ulteriormente aggravate – da ultimo – dal conflitto tra Israele e Palestina, e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime;

nonostante la direzione restrittiva delle politiche monetarie delle banche centrali e la dinamica salariale moderata, l'inflazione in Italia rimane elevata (+5,3 per cento su settembre 2022 secondo le stime preliminari dell'Istat, in lieve flessione su base mensile) ed emergono segnali di difficoltà del sistema economico, in un contesto mondiale assai complesso, dove si moltiplicano i fattori di instabilità e insicurezza;

con riferimento alle simulazioni di andamenti presenti nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, i risultati indicano che, rispetto allo scenario tendenziale:

a) una riduzione del tasso di crescita del commercio mondiale pari a 0,5 punti percentuali nel 2024 e ad 1 punto percentuale nel 2025 rispetto ai valori presenti nel quadro tendenziale comporterebbe una riduzione del Pil di -0,1 nel 2024 e -0,2 nel 2025 e nel 2026;

b) un apprezzamento del tasso di cambio nominale effettivo pari all'1,8 per cento nel 2024, e all'1,9 e 1,0 per cento nei due anni successivi, eserciterebbe un effetto negativo sulla crescita del Pil pari a 3

decimi di punto nel 2024, a 5 decimi di punto nel 2025 e a 3 decimi nel 2026;

c) un prezzo del petrolio più elevato del 20 per cento nel 2024, del 10 per cento nel 2025 e del 5 per cento nel 2026 determinerebbe una minore crescita economica per 4 decimi di punto nel 2024, con un effetto rimbalzo nel 2025 che aumenterebbe il tasso di crescita di 2 decimi di punto nel 2025 e di 1 decimo nel 2026;

d) un aumento del differenziale di rendimento tra i titoli pubblici a 10 anni italiani (BTP) e tedeschi (Bund) pari a 100 punti base per tutto il triennio di previsione comporterebbe una minore crescita del Pil per 1 decimo di punto nel 2024 e 4 e 5 decimi di punto rispettivamente nel 2025 e nel 2026, in conseguenza dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento di famiglie e imprese;

secondo quanto riportato dal Presidente f.f. dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), audito in occasione della trattazione – presso le Camere – della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell'economia italiana. Al netto dell'andamento dei fattori « esogeni » internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie stesse;

l'indice di fiducia dei consumatori, a settembre 2023, si è ridotto per il terzo mese consecutivo, toccando il valore più basso dallo scorso giugno. A ciò si aggiunge un deciso peggioramento dei giudizi sulla situazione economica generale e un indice del clima di fiducia delle imprese che ha registrato un calo più marcato di quello osservato ad agosto 2023. Nel complesso, la diminuzione della fiducia è estesa per lo più a tutti i settori di attività economica, con la sola sparuta eccezione delle costruzioni;

sotto il profilo demografico, in nessuna delle ipotesi previsionali considerate dall'ISTAT – anche nelle circostanze più favorevoli – si riuscirà a riportare in equilibrio l'attuale distanza tra nascite e decessi. Il presente livello riproduttivo medio, infatti, non è in grado di raggiungere un parallelo aumento dei nati, a causa della diminuzione sempre più significativa delle donne in età fertile;

l'immagine restituita dai predetti dati, dunque, è quella di un'Italia fortemente indebolita economicamente e socialmente, con un futuro demografico in negativo, anche per l'assenza di politiche di sostegno alla natalità che, per vero, viene avversata attraverso un aumento del costo dei prodotti per l'infanzia;

considerato che:

l'agroalimentare rappresenta uno dei settori più colpiti, oltre che il più avvertito centro di trasmissione degli aumenti dei prezzi in Italia, a

causa della sua dipendenza dall'estero per i prodotti energetici, le materie prime e i beni intermedi che lo rendono particolarmente vulnerabile alle tensioni dei mercati internazionali;

nell'ultimo anno, la dinamica dei prezzi dei prodotti agroalimentari è stata connotata da forti aumenti che hanno indotto una importante erosione dei salari reali, mettendo in difficoltà i soggetti più vulnerabili. Sul punto, infatti, l'Istat ha stimato che il potere d'acquisto delle famiglie (in termini di reddito disponibile reale lordo) è sceso del 3,7 per cento nell'ultimo trimestre del 2022, con un calo su base annua pari all'1,2 per cento. Al riguardo, sul tema, sotto il profilo dei consumi alimentari domestici, nei primi sei mesi del 2023, i volumi di pasta di semola acquistati si sono ridotti su base tendenziale, verosimilmente per l'ulteriore crescita dei prezzi di vendita. A ciò si unisce una riduzione del tasso di risparmio, sceso all'8,1 per cento nel 2022 (era 13,2 nel 2021 e 15,6 del 2020);

come evidenziato nella Tabella 13, recante lo Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, nel primo semestre 2023 il carrello della spesa, secondo i dati dell'Osservatorio sui consumi alimentari ISMEA-NielsenIQ, è costato agli italiani il 10 per cento in più rispetto al primo semestre 2022. In termini assoluti, si tratta di un incremento di oltre cinque miliardi di euro, con un paniere degli acquisti che ogni mese risulta « alleggerito » nei volumi. Il fatto, poi, che la spesa sia « in crescita rispetto allo scorso anno per tutte le categorie dei prodotti alimentari con variazioni spesso a “doppia cifra” », rappresenta un campanello d'allarme che deve essere affrontato nell'immediatezza con adeguate misure;

tra le priorità di intervento dell'amministrazione indicate nella predetta Tabella 13, è strumentalmente ribadita la contrarietà al cibo « artificiale », dando ulteriore dimostrazione dell'inversa scala di urgenze avvertita dal Governo. Un tema, quest'ultimo, rispetto al quale sono emerse forti incoerenze nell'azione dell'Esecutivo, tornato sui propri passi con il ritiro della notifica alla Commissione europea del disegno di legge sulla cd. carne coltivata; un'iniziativa legislativa che si è rivelata, sin dalle prime battute, priva di qualsivoglia fondamento – per l'assenza di richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi coltivati – che ha avuto il solo effetto di impegnare le Camere su questioni immotivate;

nel delineato quadro, inoltre, particolarmente impattante è stato lo shock dei prezzi internazionali di energia, fertilizzanti – oltre, ovviamente, ai già menzionati prodotti agroalimentari – che, nel 2022, hanno raggiunto un livello molto più alto rispetto a quelli record del 2008 e del biennio 2011-2012;

per quanto concerne il frumento duro – materia prima alla base della dieta mediterranea e dei prodotti maggiormente consumati dagli italiani, come la pasta di semola – i crescenti rincari dei prezzi della granella hanno raggiunto i massimi storici, ponendo in gravissima difficoltà l'intera filiera, sottoposta a fenomeni fortemente speculativi. Secondo l'ultimo *report* datato luglio 2023, inoltre, la riduzione del profilo qualitativo dei raccolti stimata nel territorio nazionale sta comportando inevitabilmente un incremento delle importazioni di granella al fine di rispondere alla domanda industriale, con grave detrimento per gli equilibri interni;

la produzione agroalimentare italiana, dunque, molto differenziata, in coerenza con la varietà dei territori da cui proviene, è messa a dura prova. Oltre ai primati su agriturismo e settore pastario, l'Italia ha un ruolo di tutto rilievo in ambito europeo per vino, ortofrutta fresca e trasformata, biscotteria e dolci da ricorrenza, industria molitoria, riso e caffè. Tali produzioni, tuttavia, non ricevono il giusto sostegno da parte delle politiche economiche del Governo in carica;

più in generale, con l'avvio della crisi dei prezzi dell'industria di prima trasformazione, i prezzi all'ingrosso sono letteralmente esplosi, con conseguenti dinamiche espansive per i singoli anelli delle filiere interessate;

è di basilare importanza ridurre la vulnerabilità delle piccole, medie e microimprese che operano nel comparto primario e che rappresentano il tessuto del comparto stesso, in quanto hanno una funzione prioritaria nella esaltazione delle specificità territoriali e nella valorizzazione delle produzioni tipiche;

il concreto contrasto alla crisi in atto e all'inflazione, unitamente alla necessità di non deprimere troppo l'economia, non appare però una priorità per l'attuale Governo che, invece, punta ad affossare ulteriormente la capacità di acquisto delle famiglie con l'aumento dell'Iva sui prodotti per l'infanzia (il latte in polvere), e per l'igiene intima (gli assorbenti femminili) ovvero a sottrarre risorse diversamente destinate;

sul punto, poi, desta perplessità la scelta operata dal Governo nel reperire le risorse per incrementare il fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 2 del testo in esame (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta « Dedicata a te »). Le risorse individuate quale copertura, infatti, erano destinate a legislazione vigente a costituire la base per il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Finalità, quelle indicate in entrambi i fondi, di elevata importanza sociale,

che non avrebbero dovuto essere poste in una posizione di prevalenza e conseguente soccombenza;

considerato, altresì, che:

il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto immediato sulla catena del valore e sulla sicurezza alimentare globale. I costi lungo i singoli anelli del comparto alimentare sono cresciuti destabilizzando i mercati agricoli, in un contesto già fortemente perturbato in termini di flussi commerciali;

stante l'attuale quadro geopolitico, sarebbe stato necessario approntare un piano per ridurre la dipendenza del settore primario dalle importazioni ad alta intensità energetica, mediante l'individuazione multilaterale di sbocchi di mercato diversificati. Una strategia, quest'ultima, che non è stata però presa in considerazione dal Governo in carica, fortemente miope dinanzi ai concreti bisogni del Paese;

inoltre, a dimostrazione della scarsa attenzione riservata dal Governo al comparto e dell'assenza di una chiara visione economico-programmatica, il testo del disegno di legge di Bilancio in esame non contiene Titoli ovvero Capi appositamente dedicati al settore primario, ma solo esigue misure mal disseminate;

nelle previsioni della manovra di bilancio, inoltre, non figurano misure tese a migliorare l'attrattività dei profili di investimento nel settore agricolo, anche attraverso la promozione di pratiche e tecnologie agricole che aumentino il reddito rurale, conservando la sostenibilità in termini di tutela dell'acqua, dei suoli e degli ecosistemi e della biodiversità. Nello stesso tempo, l'ottimizzazione e semplificazione dell'accesso degli agricoltori ai beni produttivi – quali, ad esempio, i terreni e i capitali – si presenta come un intervento non più procrastinabile, anche attraverso gli strumenti della cooperazione locale e dei partenariati tra agricoltori;

considerato, infine, che:

i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la riduzione della biodiversità stanno esercitando una pressione crescente sull'agricoltura del nostro Paese, senza che via sia, però, un quadro di misure utile ad affrontare adeguatamente le dette emergenze. Al riguardo, il fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 74 esclude colpevolmente i settori dell'acquacoltura, della silvicoltura e del florovivaismo che non vengono menzionati nelle righe dispositive del testo;

la lunga serie di eventi meteorologici estremi associati, unitamente alle fitopatie, – quale quella della peronospora, ad esempio – e alla diffusione incontrollata di specie alloctone – quale quella, sempre a mero titolo esemplificativo, del granchio blu – sono stati debolmente fronteggiati con misure parcellizzate, non commisurate all'entità e alla gravità

dei detti fenomeni, e soprattutto senza la necessaria attuazione di misure programmatiche, aventi una visione di prevenzione, di studio e di pianificazione;

a fronte di una sostanziale inerzia e insensibilità dell'Esecutivo in carica per le politiche eco-ambientali, per vero del tutto assenti tra le righe Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, è imbarazzante la mancanza di concreti piani e iniziative che incoraggino la sostenibilità e l'innovazione nel settore agricolo, attraverso la pronta attuazione di soluzioni che consentano di trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo della produttività e il rispetto delle risorse naturali, rafforzando contemporaneamente i sistemi di innovazione agricola per un impatto a lungo termine;

formula rapporto contrario.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

129^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)
- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime preoccupazione per le conseguenze della mancanza di un'organica politica industriale, posto che il Governo privilegia interventi disarticolati su singoli segmenti. Ugualmente deludente è la politica in materia di retribuzione, tenuto conto che le misure sul cuneo fiscale, oltretutto di carattere non strutturale, non compensano la flessione dei redditi reali dei lavoratori determinata dall'andamento dell'inflazione. Risulta inoltre grave l'inerzia del Governo nei confronti dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, la cui portata è più ampia del mero aspetto retributivo.

Inoltre, le scelte dell'Esecutivo in materia di ammortizzatori sociali sono carenti, segnatamente in assenza di un congruo inquadramento nel contesto reale delle crisi industriali, caratterizzate da tempi notevolmente prolungati. È poi particolarmente preoccupante l'accrescersi del divario nello sviluppo tra le diverse aree del Paese, ciò che costituisce un elemento di debolezza strutturale, non sanabile per mezzo del solo ricorso alle misure di attuazione del PNRR.

In ambito previdenziale appaiono ingiustificate le misure riguardanti l'istituto « opzione donna » e la proroga della quota 103. Nel complesso, le previsioni in esame aggravano il quadro dell'incertezza per i lavoratori e al contempo determinano una situazione di rischio per l'attività delle strutture sanitarie pubbliche e delle amministrazioni locali, in quanto l'effetto dei pensionamenti è aggravato dai tetti alla spesa per assunzioni.

Le disposizioni finalizzate a incentivare la natalità sono prevedibilmente di scarsa efficacia, in assenza di un serio contrasto alla precarietà lavorativa, nonché di misure volte a favorire il ricorso al congedo di paternità e a superare gli atteggiamenti discriminatori spesso riservati alle lavoratrici madri in ambito aziendale. Gli sgravi contributivi previsti a favore delle lavoratrici madri, temporanei e subordinati a condizioni restrittive, sono poi del tutto incongrui rispetto agli obiettivi dichiarati. In concreto, sarebbero preferibili interventi volti alla realizzazione capillare di strutture per l'infanzia e alla stabilizzazione di flussi migratori regolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata oggi per un'ulteriore seduta alle ore 18,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, ai fini del prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**130^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,55.

*IN SEDE CONSULTIVA***(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)
- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI specifica che non sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti entro il termine stabilito.

La Commissione prende atto.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) rileva in particolare la mancanza da parte del Governo di un autentico sforzo volto alla programmazione nelle materie di competenza della Commissione. La scelta di non aderire al MES sanitario, infatti, si somma all'esiguità di un impegno finanziario che risulta del tutto inadeguato a risolvere le questioni, ormai risalenti, delle liste d'attesa e della difficoltà a procedere all'assunzione di personale. Tale criticità si riverbera nell'agitazione dei medici del servizio pubblico e nel disagio dei medici di base a fronte delle peggiorate prospettive in ambito previdenziale.

Costituiscono inoltre elementi fortemente criticabili la riduzione del Fondo per le disabilità e il peggioramento della normativa relativa a opzione donna.

È pertanto auspicabile un ravvedimento complessivo, teso al reperimento delle risorse necessarie al rilancio del settore sanitario, peraltro nella consapevolezza dell'ostacolo rappresentato, in termini finanziari, dal recente istituto del *superbonus*.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritiene la manovra finanziaria in esame del tutto inadeguata in relazione a un contesto particolarmente critico, in considerazione della tendenza alla stagnazione della crescita e delle parallele difficoltà dei principali mercati esteri di riferimento. In mancanza di un concreto impegno volto alla ripresa, il Governo ricorre al *deficit*, ponendo così le premesse per ulteriori difficoltà economiche in prospettiva futura.

La manovra di bilancio in esame non reca alcun vantaggio strutturale per le categorie più svantaggiate, le quali, piuttosto, risentiranno del defianziamento al settore sanitario, reso critico dall'aumento dell'inflazione e dai costi dell'energia.

Sono inoltre fortemente peggiorativi gli interventi in ambito previdenziale, tra i quali rientrano lo svuotamento dell'istituto opzione donna e l'innalzamento dei requisiti di anzianità per il pensionamento. Particolarmente gravi sono inoltre le misure riguardanti l'APE sociale, che di fatto, contraddicendo le ragioni alla base di tale strumento, ostacolano il pensionamento dei lavoratori con discontinuità contributiva.

In conclusione, risulta evidente che le priorità individuate dal Governo sono nella sostanza lontane dalle reali urgenze avvertite dalla parte più debole del Paese.

Il senatore ZULLO (*FdI*) giudica la manovra di bilancio in esame soddisfacente, in particolar modo in relazione al contesto di riferimento, che risente delle conseguenze di scelte del passato recente, quali l'introduzione del *superbonus*. Attualmente è quindi necessario attenersi a un criterio di responsabilità, necessario rispetto alla tenuta finanziaria delle istituzioni pubbliche e del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso specifico del sistema sanitario, bisogna tenere conto che il contesto in cui opera il Governo è caratterizzato dagli effetti delle riforme varate in passato da maggioranze diverse dall'attuale, volte alla regionalizzazione e all'aziendalizzazione della sanità, rispetto alle quali il disegno di legge di bilancio non può operare alcun intervento.

Il ricorso all'indebitamento, cagionato particolarmente dai già ricordati aggravati relativi al *superbonus*, non può peraltro porre in secondo piano l'impegno del Governo nei confronti dell'innalzamento della credibilità e dell'affidabilità dello Stato nei confronti dei mercati internazionali. Tale sforzo infatti è funzionale ad alleviare il peso dell'indebitamento e di conseguenza a favorire il reperimento di risorse.

Un ulteriore fattore che richiede una politica orientata all'equilibrio è costituito dalla denatalità e dall'invecchiamento della popolazione, particolarmente rilevante in riferimento alla tenuta dei sistemi sanitario e previdenziale.

Le difficoltà relative al reperimento di medici per il Servizio sanitario nazionale è conseguenza di scelte sbagliate compiute in passato in relazione ai reali fabbisogni del settore. Le questioni organizzative riguardanti la sanità sono peraltro meritevoli di uno specifico approfondimento da compiere nell'immediato prosieguo della legislatura, mentre la manovra di bilancio in esame è attualmente la migliore risposta possibile alle condizioni date.

La senatrice PIRRO (M5S) contesta innanzitutto la fondatezza delle critiche espresse nei confronti del *superbonus*, che, attuato con le necessarie coperture, ha avuto effetti espansivi a livello sistemico, notevoli particolarmente a fronte dell'attuale tendenza alla stagnazione.

Risultano poi particolarmente preoccupanti le conseguenze sociali della manovra di bilancio, che rinunciando al reperimento delle risorse necessarie agli interventi essenziali, non tiene conto dell'aumento della povertà e dell'ulteriore flessione del tasso di natalità. Non sono previste infatti misure concrete di sostegno alla genitorialità e alle madri lavoratrici, come risulta dall'intervento peggiorativo su opzione donna. Sono inoltre aggravate le condizioni per l'accesso al pensionamento e viene attuata una penalizzazione sul piano del trattamento pensionistico dei medici del sistema pubblico. I giovani sono pesantemente colpiti a fronte della discontinuità del percorso contributivo conseguente all'aumento degli spazi per la precarietà e non risultano presenti prospettive di sostegno per le fasce più deboli successivamente al superamento del reddito di cittadinanza.

Notevoli perplessità suscita il taglio del finanziamento al Fondo per le disabilità e l'accorpamento dei fondi destinati agli interventi per specifiche patologie, per cui è preventivabile una grave paralisi operativa. Inoltre è incomprensibile sullo stesso piano della razionalità economica l'indebolimento del Fondo per le terapie avanzate e altrettanto ingiustificabile appare la mancanza di impegno nei confronti del sostegno psicologico per i giovani, da attuare anche nell'ambito scolastico.

Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra un nuovo schema di parere, precisando che sono state apportate talune integrazioni rispetto alla proposta originaria, relativamente ai profili attinenti al rispetto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale, alla salvaguardia del sistema perequativo delle regioni, indipendentemente dalla attribuzione o meno di forme e condizioni particolari di autonomia ed infine alla promozione di misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Il senatore STEFANAZZI (*PD-IDP*) esprime il proprio rammarico per i tempi eccessivamente ristretti con i quali è stato condotto l'*iter* di esame in Commissione bicamerale, sottolineando che tale compressione delle tempistiche ha impedito l'effettuazione dei necessari approfondimenti.

Gli sforzi compiuti dal Presidente per articolare un'istruttoria il più possibile ampia sono stati tuttavia compromessi dai tempi di esame del

disegno di legge in sede referente da parte della 1^a Commissione permanente del Senato, che hanno finito per impedire lo svolgimento di attività preparatorie importanti, quali ad esempio l'audizione del professor Sabino Cassese, come pure l'audizione dei quattro componenti del Comitato per la determinazione dei LEP che si sono dimessi.

Alcune forze politiche della maggioranza hanno perseguito l'esclusivo obiettivo di poter « sbandierare » alle prossime elezioni europee l'autonomia regionale differenziata, comprimendo le attività istruttorie del Parlamento e impedendo in tal modo i necessari approfondimenti.

Fa infine presente che abbandonerà i lavori per protesta.

L'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per essersi attivato nell'organizzazione delle audizioni di alcuni Presidenti di regione, esprime tuttavia forti perplessità sui tempi eccessivamente ristretti con i quali è stato svolto l'*iter* in sede consultiva, che non hanno consentito l'effettuazione di importanti attività istruttorie, quali ad esempio l'audizione di altri Presidenti di Regione, l'audizione del professor Cassese, l'audizione dei quattro componenti del Comitato per la determinazione dei LEP che hanno presentato le proprie dimissioni ed infine l'audizione dell'ex Presidente della Banca d'Italia Ignazio Visco. Fa presente che anche esponenti della Corte dei conti hanno pubblicamente espresso rilievi critici in merito alla disciplina in questione, suscettibile di incidere in modo negativo sull'equilibrio della finanza pubblica ed altresì di determinare effetti sociali sfavorevoli, soprattutto per talune aree territoriali del Paese.

Chiede pertanto che nella seduta odierna non si proceda alla conclusione dell'*iter* in sede consultiva, evidenziando che, ove tale richiesta non fosse accolta, i parlamentari del Gruppo del Partito democratico abbandoneranno i lavori per protesta.

L'onorevole MACCANTI (*LEGA*) fa presente che, a differenza di quanto avvenne nel 2018, durante il governo Gentiloni – che avviò intese con talune regioni, confermate poi dal successivo governo Conte – la scelta del ministro Calderoli di presentare un disegno di legge organico sull'autonomia differenziata ha consentito un adeguato coinvolgimento sia del Parlamento e sia delle regioni, che hanno potuto prospettare le proprie istanze, articolate in nove punti, che sono stati tutti recepiti.

Evidenza inoltre che durante talune audizioni svolte in relazione al disegno di legge in titolo non era presente neanche un parlamentare del Partito Democratico e conseguentemente la polemica attivata prospettata da taluni esponenti di tale Gruppo nella giornata odierna appare del tutto strumentale.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge in titolo ha anche il merito di aver consentito la definizione dei LEP, attraverso una legge ordinaria.

L'oratrice conclude il proprio intervento preannunciando, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea in senso critico che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo è stato compiuto secondo una tempistica eccessivamente ristretta, suscettibile di ledere non solo i diritti dell'opposizione, ma anche di impedire un adeguato dibattito pubblico su tematiche importanti.

L'opinione pubblica è « territorialmente » divisa rispetto a tale disciplina ed altresì sono state prospettate rilevanti criticità da parte di settori « trasversali » della società e delle istituzioni, quali ad esempio Confindustria, sindacati e Banca d'Italia.

Si è verificato uno « scambio politico-programmatico » nell'ambito delle forze politiche della maggioranza, tra riforma costituzionale del premierato e autonomia differenziata delle regioni.

La disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo aumenterà le disuguaglianze nel Paese e creerà un pregiudizio significativo, soprattutto per le aree del mezzogiorno, nelle quali già le condizioni di vita sono difficili. A titolo d'esempio, evidenzia che l'aspettativa di vita nelle aree meridionali del Paese è inferiore di quattro anni rispetto all'aspettativa di vita delle popolazioni residenti nelle aree settentrionali.

Per quel che concerne i LEP, nessuno è stato in grado di evidenziare le modalità di finanziamento degli stessi e in particolare nessuno ha precisato come si reperiscono le ingenti risorse necessarie per coprire economicamente tali misure.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che abbandonerà i lavori per protesta.

L'onorevole GNASSI (*PD-IDP*) esprime perplessità per le tempistiche eccessivamente ristrette che hanno impedito alla Commissione bicamerale di espletare il proprio ruolo istituzionale, rendendo vani anche gli sforzi compiuti dal Presidente per organizzare le attività istruttorie nei tempi disponibili.

Sarebbe stato necessario che la materia dell'autonomia differenziata fosse stata sottoposta preventivamente alla Commissione bicamerale, poi alle regioni e solo successivamente alla Commissione affari costituzionali. Tale percorso avrebbe consentito una adeguata istruttoria su tutti i profili problematici di tale complessa materia.

Fa infine presente che abbandonerà i lavori della Commissione per protesta.

L'onorevole LAMPIS (*FDI*) esprime la propria condivisione innanzitutto per il metodo con cui è stato condotto l'esame in sede consultiva, che ha registrato una serie di audizioni di esponenti istituzionali.

Per quel che concerne il merito, sottolinea l'adeguatezza di tale disciplina, evidenziando che la stessa risulta idonea a salvaguardare l'unità nazionale, nel rispetto della specificità dei territori, compresi quelli insulari.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) evidenzia che l'*iter* di esame condotto dalla Commissione bicamerale è stato eccessivamente rapido e tale da precludere la possibilità di adeguato approfondimento dei vari risvolti di tale articolata disciplina, sminuendo in tal modo lo stesso ruolo istituzionale della Commissione.

Fa infine presente che abbandonerà per protesta i lavori.

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che la Commissione si è insediata il 13 settembre e che fin dall'inizio la stessa ha svolto una serie di audizioni in ordine al disegno di legge in titolo. In taluni casi, pochissimi parlamentari hanno partecipato alle audizioni di soggetti istituzionali, quali i Presidenti di regioni e tale situazione ha determinato in alcune circostanze un evidente imbarazzo.

Per quel che concerne i rilievi circa la ristrettezza dei tempi, precisa sul piano procedurale che la Commissione bicamerale in sede consultiva deve necessariamente concludere il proprio *iter* prima che la Commissione in sede referente approvi il mandato al relatore per l'Assemblea.

Quindi, previa verifica del numero legale, mette ai voti lo schema di parere, a propria firma, nell'ultima versione prospettata nell'odierna seduta.

La Commissione approva e conseguentemente è preclusa la votazione dello schema di parere a firma della senatrice Torto e di quello a firma dell'onorevole De Luca ed altri.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FRASSINI (*LEGA*) illustra uno schema di parere favorevole del seguente tenore: « la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026); visto l'articolo 75, comma 1, che, in attuazione dell'accordo della Regione Sicilia con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione stessa a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dal predetto ente territoriale in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio; visto l'articolo 75, comma 2, che, in attuazione dell'accordo delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022; visto l'articolo 76 che reca, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, la proroga,

all'anno 2026, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dai predetti enti territoriali per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e la proroga dei vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione; visto l'articolo 77 che, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, prevede la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo; considerato che il predetto contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e che ciascuna regione interessata è tenuta a sottoscrivere, entro il 15 febbraio 2024, un accordo con il Governo con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure elencate nella norma e da definire nel dettaglio con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale; visto l'articolo 78, che assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, specificando le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse, ossia opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale – nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili; visto l'articolo 84, finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, recante un monito al legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la compresenza all'interno di un medesimo Fondo – ritenuta dalla Consulta non compatibile con la Costituzione – tra componenti perequative “speciali”, riconducibili al quinto comma dell'articolo 119 Cost., e forme perequative “generali”, riconducibili al terzo comma dell'articolo 119; considerato in particolare che, in base al predetto monito della Consulta, le componenti perequative speciali devono trovare allocazione in appositi e distinti fondi, non potendo innestarsi nell'ambito del fondo perequativo relativo ai comuni, rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante; preso atto che, recependo tale monito della Corte, all'articolo 84 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi; visto l'articolo 88, comma 7, che determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui, disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo sta-

bilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato; preso atto che il predetto contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024 e che, in assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, al netto tuttavia delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia e tutela della salute; esprime parere favorevole. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – previa verifica del numero legale – pone ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di attivare un'indagine conoscitiva sui Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), che potrà articolarsi in una serie di audizioni dei soggetti istituzionali e delle parti sociali ed altresì in alcune missioni in diverse aree territoriali del Paese.

La Commissione conviene su tale proposta.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU AS 615 «DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

auspicato che tali soluzioni possano trovare una coerente esplicitazione nelle diverse fasi della procedura relativa alle intese, sì da promuovere il ruolo delle Camere e il dialogo con le autonomie territoriali;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad

assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto intese;

sottolineata, inoltre, l'opportunità che, su queste basi ampiamente positive, il disegno di legge possa valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; possa chiarire le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, Cost., in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 118 Cost.; possa perseverare nella disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali, anche con riguardo al tema dell'insularità, oggetto della recente modifica dell'articolo 119 Cost.;

rilevato, in particolare, che il procedimento di approvazione delle intese disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge riserva alla Regione, coerentemente con il dettato costituzionale, l'avvio del procedimento per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e al Governo il negoziato con la Regione ai fini dell'approvazione dell'intesa. Per una maggiore trasparenza e per la leale collaborazione, appare opportuno che prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato, altresì, che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, una procedura integrativa rispetto al quadro normativo delineato dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (« legge di bilancio 2023 »), per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (« LEP ») concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, e, all'articolo 9, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, individuando alcune fonti per le relative risorse; in tal modo sono ulteriormente valorizzate le esigenze unitarie e il superamento dei divari territoriali, in un apprezzabile bilanciamento dei principi della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 5;

valutata favorevolmente l'opportunità che la procedura che conduce all'intesa possa essere svolta con riguardo a ciascuna materia o ambito di materie riferibili ai LEP;

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione

dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard per tali materie o ambiti di materie;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2021 (il cui nucleo è ripreso dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge), ha valutato negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché « il nucleo invalicabile di garanzie minime » per rendere effettivi tali diritti (*ex multis*, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) e in questa prospettiva rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (*ex multis*, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018);

ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i LEP con una normativa di rango uniforme, che alla legge – o atti con forza di legge, eventualmente attraverso lo strumento della delega al Governo – sia demandata non solo l'indicazione delle « materie » o degli « ambiti di materie » ad essi riferibili, ma anche l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con salvaguardia delle attività e fermi restando gli esiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

ritenuto opportuno che l'erogazione dei LEP avvenga secondo criteri di effettività e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e che sia oggetto in tutte le Regioni di un'attività di monitoraggio;

ritenuto opportuno che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sia informata degli esiti del monitoraggio e che, in caso di criticità, possa adottare le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate,

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere, nella definizione delle finalità per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il rispetto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale;

prevedere che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente

forza di legge, con salvaguardia delle attività poste in essere e fermi restando gli esiti conseguiti dall'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

prevedere che, prima dell'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa della Regione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

prevedere che, sulla base degli esiti di un apposito monitoraggio sull'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse a disposizione, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate;

prevedere, proseguendo secondo l'impianto e lungo le linee tracciate chiaramente dal disegno di legge, le disposizioni più idonee a: valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; chiarire, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 118 della Costituzione, le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; precisare ulteriormente la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali; sviluppare la disciplina del monitoraggio sull'effettiva osservanza in tutte le Regioni dei LEP, erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse;

non pregiudicare il sistema perequativo delle Regioni, indipendentemente dalla attribuzione o meno di forme e condizioni particolari di autonomia;

prevedere la salvaguardia del principio costituzionale secondo cui la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI PARERE, A FIRMA DELL'ONOREVOLE TORTO,
SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'AT-
TUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE RE-
GIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO
116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (AS 615)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione* »;

premesso che:

il testo in valutazione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora compiuto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

tra queste, l'elemento che desta più inquietudine del disegno di legge attuativo in esame è la sua pericolosa indeterminatezza. In luogo di vaghi e lacunosi accenni, infatti, si rileva la mancanza di un quadro articolato e preciso, volto a disciplinare con esattezza il processo e tutte le sue variabili. L'attuazione dell'autonomia differenziata, infatti, non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero comparire tra le finalità del disegno di legge. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave attorno alla quale costruire la disciplina attuativa, se si vuol definire un insieme di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o in caso di verifica di problematiche derivanti nella fase attuativa concreta. La definizione dei principi generali andrebbe pertanto riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche. E questo non può verificarsi senza un raccordo operativo e puntualmente definito tra lo

Stato – Parlamento compreso – e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio che risultino disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socio-economica nazionale. Una legge dello Stato *ad hoc* dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione andrebbe subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in questa fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione e alcune delle materie di legislazione concorrente per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di un disegno di legge finalizzato a determinare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali valutare

le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;

non è dato sapere chi – e come – è deputato a valutare la solidità finanziaria e la capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare, nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta. E neppure sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Manca nell'articolato una esaustiva disciplina delle procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Non essendo costituzionalmente ra-

gionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire: l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili; il numero massimo di funzioni attribuibili in un dato periodo; i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale. In sostanza ogni richiesta di attribuzione andrebbe consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i LEP nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai LEP;

la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avrebbe come presupposto la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Un obiettivo chiaro della richiesta dovrebbe essere la riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo. È quindi ragionevole ed essenziale che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni, alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo espressamente – e puntualmente regolando – la sospensione del processo laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni;

nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, dovrebbe altresì esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo dovrebbe impegnarsi a trasmettere alle Camere una apposita relazione con cui valuta la capienza delle partecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel

tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale. Per questo va rilevata la mancanza di una esplicita clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria anche in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere se del caso con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi, a garanzia dei diritti e dell'egualianza dei cittadini;

le intese non possono recare in nessun caso, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento e dovrebbero assicurare anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste in termini di popolazione e socio-economici degli aggregati essenziali delle varie regioni. Manca, in altre parole, la certezza di un processo razionale, controllato e reversibile, tanto più nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, regolato con legge dello Stato secondo un criterio temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico. Diversamente, nel testo mancano disposizioni di principio inderogabili cui le regioni sono chiamate ad uniformarsi, così come manca una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo del trasferimento, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale;

si sarebbe potuto anche fare ricorso, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, ad una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, cosicché venissero indicate – e comunicate alle Camere – le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potenzialmente oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni. In questa individuazione avrebbe potuto trovare spazio la indicazione di specifiche funzioni statali essenziali non trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi, a seguito dell'eventuale trasferimento. Questi stessi soggetti e la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero potuto – in un quadro normativo più preciso di quello in esame – trovare adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione

per la parte non regionalizzabile della spesa. Lo stesso vale, a competenze già attribuite agli enti territoriali, per le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile, le risorse finanziarie assegnabili, gli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP;

manca la previsione di una legge dello Stato con cui vengano individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere, le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Se l'obiettivo fosse stato quello di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale, il disegno di legge avrebbe disciplinato o demandato ad apposita legge statale la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni. Con il testo in esame non è chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Ci si priva quindi, irragionevolmente, di un meccanismo flessibile e ben chiaro, per rimanere nell'indeterminatezza che, in caso di necessità, può rivelarsi gravemente dannosa;

il testo in esame, inoltre, non precisa i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale e l'impatto della innovazione che reca sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, compreso l'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. Non contiene rimandi a metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite. Non è quindi chiaro come, una volta partito il meccanismo descritto dal disegno di legge, si possano prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale le funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, oppure una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale delle politiche di stabilizzazione del ciclo

o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale. Le carenze della disciplina generale, compresi gli strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

peraltro, nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvergono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;

trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge dello Stato dovrebbe determinare nel dettaglio le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati;

a fronte di un testo che non statuisce in modo netto che l'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia possa avvenire solo in termini temporali progressivi, sulla base di criteri definiti a monte da una legge dello Stato, ci si pone l'interrogativo su quali siano esattamente le modalità di intervento a correzione di eventuali disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese. Manca persino l'in-

dicazione che gli atti di iniziativa prevedano l'attribuzione, ogni volta, di singole ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e riduce alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che – una volta prese – assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata sia esaustiva e contempra tutte le diverse possibilità che questo meccanismo può innescare in termini giuridici, economici e sociali;

le prime accortezze andrebbero assunte sin dall'esame preliminare dei vari ministeri competenti sulle materie richieste dalle regioni. In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione andrebbe sospesa su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e dovrebbe essere inviata apposita relazione alle Camere. Allo stesso modo, nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione dovrebbe essere condotta sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse, anch'esse da comunicare al Parlamento. In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine temporale dell'istruttoria andrebbe notevolmente ampliato: si pensi a istruzione, sanità, energia, ambiente e altre materie trasversali o socialmente assai sensibili. Per questo appare cruciale che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie, cioè che la richiesta di autonomia sia circoscritta, rispetto al testo che appare generico e generalizzante, foriero quindi di asimmetrie applicative del tutto inopportune. Le istruttorie positive dovrebbero avere come esito un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni. Tuttavia nel testo non vi è traccia di un approccio ordinato, graduale e verificabile nel tempo. Manca, soprattutto, l'organizzazione legislativa di una fase sperimentale, temporalmente delimitata, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie così da prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo;

il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensi-

bili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;

è invece essenziale, per evitare confusione tra cittadini ed operatori socioeconomici, che lo Stato mantenga comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento, così come che la richiesta di autonomia individui come prioritari il coordinamento con le regioni e la sostenibilità amministrativa e gestionale per una equilibrata differenziazione rispettosa della coesione nazionale. Per governare un processo trasparente ed ordinato, sarebbe stato opportuno prevedere che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione non potessero in ogni caso riguardare contemporaneamente materie quali istruzione, salute, lavoro, beni culturali ed invece riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie. Che, quindi, la richiesta fosse circoscritta e non si configurasse come un generale spogliamento dei poteri legislativo dello Stato – delle assemblee parlamentari – in ambiti vasti, con l'effetto di rendere confusa ed inintelligibile la disciplina normativa di istituti uguali dentro al territorio nazionale. Le Camere dovrebbero comunque essere informate tempestivamente dal Governo circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali e delle singole fasi del negoziato e dovrebbe essere dato prontamente e costantemente conto ai cittadini tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati;

andrebbe assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e della fase applicativa e decisionale. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti andrebbero adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate. Andrebbe previsto che lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni e dei parametri costituzionali di riferimento, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica, prevedendo più passaggi tra Governo e Parlamento e coinvolgendo comunque le deliberazioni delle commissioni di merito, oltre al voto dell'Assemblea, in termini temporali congrui. Andrebbe inoltre sempre ammesso – in modo chiaro – il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, affinché il voto popolare possa sancire le decisioni politiche.

Meccanismi temporali più realistici e passaggi procedurali più accurati migliorerebbero certamente la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che possono comportare;

il disegno di legge dovrebbe per questo contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;

il disegno di legge dovrebbe inoltre recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;

il trasferimento delle funzioni andrebbe effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale. Sulla parte attuativa, le ipotesi di sospensione e cessazione appaiono confuse e lacunose mentre non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esiti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e Regione. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale ma conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito dello Stato, anziché lasciarla all'incertezza applicativa;

non solo il Parlamento ma anche le osservazioni di importanti organismi ed istituzioni tecniche appaiono pericolosamente marginalizzate dall'impostazione del testo in esame, che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione, flessibilità, saggezza e prudenza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto nelle diverse evenienze possibili;

problematiche di assoluta rilevanza sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali e polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica;

inoltre, come riportato da numerosi organi di stampa, sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia, in una lettera inviata al presidente del CLEP, Comitato LEP, con cui mette in guardia su « i rischi per il bilancio pubblico, incluso il possibile impatto sul governo della spesa nel suo complesso ». Anche dove vengono indicate, le « prestazioni » collegate ai LEP, il Governatore sottolinea come queste si mostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte indeterminato ». « Da un'impostazione di questo tipo – conclude – sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. ». Un giudizio grave che si aggiunge alle dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare è che il sistema concepito, seppure declinato in maniera dettagliata in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali volte ad intervenire in caso di malfunzionamento dello stesso. In mancanza tutti

gli elementi descritti e in assenza di correttivi sufficienti nella fase istruttoria in corso, dal disegno di legge trasmesso al Senato, appare un quadro approssimativo di incertezza ordinamentale che l'Italia non può permettersi in questa fase e pertanto,

per i motivi sopra esposti

formula parere contrario.

ALLEGATO 3

**SCHEMA DI PARERE, A FIRMA DELL'ONOREVOLE DE LUCA,
SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'AT-
TUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE RE-
GIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO
116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (AS 615)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione* »;

premesso che:

si può essere favorevoli ad una possibile attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ma la formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per quanto possa apparire incerta e indeterminata, non può essere interpretata ed attuata in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica e dal connesso principio di uguaglianza di fronte alla legge, e nell'accesso ai beni e servizi essenziali che costituiscono l'oggetto dei diritti civili e sociali che, come esplicita appunto l'articolo 117, lettera *m*), « devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale »;

prima di procedere a qualsiasi trasferimento di ulteriori competenze a una o più regioni, occorre che siano determinati e concretamente attuati tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali;

come hanno ben spiegato Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, nella lettera con cui hanno motivato le loro dimissioni dal cosiddetto « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP », se si dovesse procedere alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, vi sarebbe il rischio che alla fine manchino le risorse per finanziare anche i LEP relativi alle materie di competenza esclusiva dello Stato (che non possono essere trasferite alle regioni): il disegno di legge all'esame di questa commissione non contiene alcuna garanzia in ordine alla previa determinazione ed attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, ai sensi dell'articolo 117, lettera *m*), devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il disegno di legge del Governo si limita a disporre per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma determinare i LEP non equivale a garantire i LEP, come invece espressamente richiesto dall'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione perché per renderli effettivi occorre garantirne il finanziamento e nel DDL non c'è alcuna traccia di risorse individuate per finanziare i nuovi LEP;

diretta conseguenza di questa scelta del Governo è l'impostazione dell'attività del « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP ». Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una lettera inviata al presidente del Comitato afferma che anche laddove vengono indicate le « prestazioni » collegate ai LEP si dimostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte indeterminato ». « Da un'impostazione di questo tipo sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. »;

rilevato che:

il ddl Calderoli, al nostro esame, è una legge ordinaria che si presenta come una legge quadro che definisce le modalità di un'eventuale attuazione all'articolo 116, terzo comma: la legge quadro non esclude la possibilità di conferire alla potestà legislativa esclusiva di una o più regioni anche materie che è invece del tutto irragionevole che siano disciplinate in maniera differenziata. Dall'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia il provvedimento in esame dovrebbe sicuramente escludere le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la tutela della salute; i porti e aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

considerato che:

l'AS 615 non prevede un ruolo adeguato ed utile del Parlamento. Tale ruolo andrebbe rafforzato in tre fasi: 1) nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato con l'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere; 2) nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento prevedendo vincolanti deliberazioni parlamentari, precedute da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali ; 3) nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere

prevedendo che l'intesa allegata sia emendabile, non solo nella parte del ddl, ma anche nella parte dell'intesa e che in sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera possa formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi; 4) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge;

rilevato, in fine, che il disegno di legge in esame:

non risolve il problema della specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia: il trasferimento a una o più regioni può (e deve) riguardare solo specifiche funzioni e mai un'intera materia;

non contiene il principio della revocabilità delle condizioni particolari di autonomia conferite a una o più regioni: la revoca dovrebbe essere una revoca che può essere disposta dal solo Stato, senza alcun accordo con la Regione interessata (trattandosi di una revoca a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini della regione che si dimostra incapace di esercitare le competenze che ha ottenuto ex 116, terzo comma);

anche in tema di strumenti perequativi di cui all'articolo 119 Cost., è gravemente manchevole, visto che l'articolo 9 ha mera natura programmatica e ricognitiva, senza dunque alcuna effettiva capacità di produrre un'efficacia giuridica immediata. Infatti, disporre l'unificazione degli strumenti di finanziamento esistenti, seppure semplificandone l'accesso, non ha effetti aggiuntivi in termini di risorse finanziarie e di conseguenza compensativi delle ripercussioni del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ad alcune Regioni,

esprime parere contrario.

ALLEGATO 4

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU AS 926, BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

visto l'articolo 75, comma 1, che, in attuazione dell'accordo della Regione Sicilia con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione stessa a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dal predetto ente territoriale in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio;

visto l'articolo 75, comma 2, che, in attuazione dell'accordo delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022;

visto l'articolo 76 che reca, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, la proroga, all'anno 2026, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dai predetti enti territoriali per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e la proroga dei vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione;

visto l'articolo 77 che, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, prevede la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo;

considerato che il predetto contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e che ciascuna regione interes-

sata è tenuta a sottoscrivere, entro il 15 febbraio 2024, un accordo con il Governo con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure elencate nella norma e da definire nel dettaglio con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale;

visto l'articolo 78, che assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, specificando le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse, ossia opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale – nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

visto l'articolo 84, finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, recante un monito al legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la compresenza all'interno di un medesimo Fondo – ritenuta dalla Consulta non compatibile con la Costituzione – tra componenti perequative « speciali », riconducibili al quinto comma dell'articolo 119 Cost., e forme perequative « generali », riconducibili al terzo comma dell'articolo 119;

considerato in particolare che, in base al predetto monito della Consulta, le componenti perequative speciali devono trovare allocazione in appositi e distinti fondi, non potendo innestarsi nell'ambito del fondo perequativo relativo ai comuni, rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante;

preso atto che, recependo tale monito della Corte, all'articolo 84 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;

visto l'articolo 88, comma 7, che determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui, disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato;

preso atto che il predetto contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autoordinamento, entro il 30 aprile 2024 e che, in

assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, al netto tuttavia delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia e tutela della salute,

esprime parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 8 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 08,05 alle ore 08,20

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

*Interviene la direttrice editoriale per l'offerta informativa, dottoressa
Monica Maggioni, accompagnata dalla dottoressa Angela Mariella, diret-
trice Relazioni istituzionali*

La seduta inizia alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Direttrice Editoriale per l'offerta informativa

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Monica Maggioni, direttrice Editoriale per l'offerta informativa, accompagnata dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni Istituzionali.

Ricorda che l'audizione della dottoressa Maggioni era stata già inserita all'interno del ciclo di audizioni tenutesi durante l'esame dello schema di contratto di servizio anche se poi, per impegni della stessa Direttrice, non si è potuta svolgere.

L'audizione odierna costituisce quindi una preziosa occasione per la Commissione, vista l'esperienza e l'autorevolezza della nostra ospite.

Cede dunque la parola alla dottoressa Maggioni per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti, osservazioni e richieste di chiarimenti da parte dei Commissari.

La dottoressa MAGGIONI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), la senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), i deputati CAROTENUTO (*M5S*) e GRAZIANO (*PD-IDP*) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica la dottoressa MAGGIONI.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

Presidenza della vicepresidente
SACCANI JOTTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, di: Giovanni Monteleone, Professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata; Massimiliano Caprio, Professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma; Gian Luigi de' Angelis, Professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma, in videoconferenza

(Svolgimento e conclusione)

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gian Luigi de' ANGELIS, *professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato di-*

gerente dell'Università di Parma, collegato in videoconferenza, Giovanni MONTELEONE, professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata e Massimiliano CAPRIO, professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per svolgere alcune considerazioni, la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta ed essendo imminenti votazioni al Senato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco.

Vincenza LOMONACO, *Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e il deputato Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Vincenza LOMONACO, *Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Lomonaco, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, a svolgere la sua relazione.

Il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Marco PELLEGRINI (M5S) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), cui replica il deputato Angelo ROSSI, *relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

Plenaria (3^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
Alberto STEFANI

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario Atto n. 85

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto del governo in esame nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Sala, per l'illustrazione della proposta di parere, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

Il deputato Fabrizio SALA (*FI-PPE*), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Luigi SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PattCb, SCN)*) considera non condivisibile la proposta di parere del relatore, che non recepisce nulla di quanto emerso nel corso delle audizioni, in particolare di quanto manifestato dai rappresentanti di ANCI, che si sono espressi in senso nettamente contrario nei confronti della politica che il Governo sta portando avanti sul tema del finanziamento degli enti locali.

Ricorda che gli enti locali non sono soggetti privati, nei confronti dei quali esercitare politiche redistributive che avvantaggino alcuni a scapito di altri, ma sono soggetti che erogano servizi pubblici, nei confronti dei quali il potere pubblico centrale dovrebbe assumere un atteggiamento ben diverso, più attento e costruttivo.

Esprime, quindi, il proprio orientamento fortemente contrario sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*) preannuncia in primo luogo che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Ricorda che, al netto dell'opportunità di aggiornare le variabili che concorrono alla stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni oggetto dell'atto in esame, a nome del Movimento 5 Stelle, aveva già avanzato alcune perplessità relativamente ad alcune variabili utilizzate per stimare i fabbisogni *standard* di alcune funzioni, quali quelle riferite a « viabilità e territorio » e « polizia locale ».

In particolare, riferendosi alla metodologia adoperata per il calcolo della funzione « viabilità e territorio », nota come essa potrebbe danneggiare, per come strutturata, le aree fragili del Paese. Infatti, il *client* di riferimento – l'entità che è più rappresentativa della spesa per la suddetta funzione – non è più rappresentato dalla variabile « popolazione », bensì dal « numero di unità immobiliari complessive ». Si tratta di una modifica che sembra andare strutturalmente a vantaggio delle aree del nord, rispetto a quelle del centro e del sud del Paese. Sono infatti le regioni settentrionali a disporre di un maggior numero di unità immobiliari complessive per abitante – tutte registrano un rapporto sopra l'unità, con la Liguria in testa con un valore attorno all'1,3. Tra le regioni del centro il rapporto si attesta in media intorno ad 1, con valori ampiamente inferiori per il Lazio. Al sud, invece, regioni come la Campania e la Puglia, ad esempio, presentano valori sotto l'unità, circa 0,8 e 0,9, nel 2017. Si tratta, conclude, di uno dei motivi che spingono il Movimento 5 Stelle a non esprimersi favorevolmente nei confronti dell'atto in esame.

Il senatore Daniele MANCA (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Precisa che lo schema di decreto in esame è condivisibile dal punto di vista tecnico: tuttavia, il dissenso espresso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali non può essere considerato un dettaglio. Esso, al contrario, testimonia come vi sia un problema significativo nel sistema di finanziamento dei servizi comunali, per come esso è attualmente strutturato e per come esso è immaginato per il futuro. Si tratta di una questione che è stata posta in modo chiaro anche dai rappresentanti di ANCI intervenuti in audizione presso la Commissione.

I comuni, in particolare, si sono espressi in modo sfavorevole nei confronti dell'atto in esame non per motivi inerenti al suo contenuto tecnico, ma in opposizione alla decisione del Governo di non stanziare i 36

milioni di euro che essi ritengono necessari a mantenere in equilibrio il sistema di finanziamento complessivo. Avverte che queste scelte, assieme a quelle che si preannunciano in legge di bilancio, rischiano di far tornare il Paese alla fase dei cosiddetti tagli lineari, e di costringere il comparto comunale ad operare una nuova compressione nell'erogazione dei servizi.

Chiede pertanto al Presidente di concedere la dovuta attenzione al tema del finanziamento dei comuni nell'ambito dell'attività conoscitiva che la Commissione svolgerà nei prossimi mesi, ad esempio svolgendo l'audizione dell'Istituto per la finanza e l'autonomia locale (IFEL).

Conclude ribadendo l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che essa non si riferisce tanto al contenuto tecnico del provvedimento, e che essa intende invece evidenziare l'esigenza di riflettere urgentemente sul funzionamento complessivo del sistema di finanziamento dei comuni.

Il senatore Gianni ROSA (*FDI*), nell'esprimere il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere avanzata dal relatore, si dice d'accordo con il collega Manca sulla necessità di svolgere i dovuti approfondimenti conoscitivi sul tema della finanza locale ed in particolare comunale.

Alberto STEFANI, *presidente*, rassicura i colleghi ricordando che la Commissione inizierà quanto prima la propria attività conoscitiva sui temi del federalismo fiscale, e ricorda che sia l'IFEL che ANCI figurano tra i soggetti che saranno invitati a partecipare al ciclo di audizioni che sarà avviato. Rinvia all'Ufficio di presidenza, organo preposto all'organizzazione dei lavori della Commissione, la definizione più articolata della lista dei soggetti da invitare in audizione e del relativo calendario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo Atto n. 83

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto del governo in esame nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Matera, per l'illustrazione della proposta di parere, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

La deputata Mariangela MATERA (*FDI*), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) avverte che il gruppo del Partito Democratico si asterrà sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice per le stesse motivazioni già espresse in riferimento all'atto sui fabbisogni *standard*. I due atti costituiscono, del resto, due segmenti distinti, ma strettamente connessi, della stessa procedura. Vi è quindi un atteggiamento non favorevole da parte del suo gruppo, non nei confronti del contenuto tecnico del provvedimento, ma nei confronti della politica generale del Governo in materia di finanziamento degli enti locali.

Con specifico riferimento all'atto in esame, chiede di riformulare la proposta di parere della relatrice inserendovi una osservazione che impegna il Governo a rivedere, in vista dei futuri aggiornamenti, la metodologia di calcolo della capacità fiscale residuale nel senso di tenere conto anche dei redditi sottoposti ad imposta sostitutiva, e non solo di quelli sottoposti ad IRPEF. Nota infatti che la percentuale del reddito complessivo che è sottoposta ad imposta sostitutiva è ormai assai cospicua, e che si tratta di un dato nel pieno possesso degli enti competenti.

Il deputato Andrea MASCARETTI (*FDI*) si dichiara favorevole alla proposta di integrazione della collega, deputata Guerra, purché la sollecitazione al Governo da essa proposta venga espressa nel senso di « valutare l'opportunità di » procedere alla revisione metodologica in questione.

La deputata Mariangela MATERA (*FDI*), *relatrice*, riformula la proposta di parere nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE ADOZIONE DELLA NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA REVISIONE DEI FABBISOGNI *STANDARD* DEI COMUNI PER IL 2023 E IL FABBISOGNO *STANDARD* COMPLESSIVO PER CIASCUN COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ATTO N. 85)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 85);

premesso che la determinazione dei fabbisogni *standard*, congiuntamente a quella delle capacità fiscali, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione recante « Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 », predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

rilevato che la documentazione allegata allo schema di decreto reca la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di istruzione pubblica, l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am-

biente, lo smaltimento dei rifiuti, gli asili nido, la polizia locale, la viabilità e il territorio, il settore dei trasporti (trasporto pubblico locale), e alle funzioni del settore sociale al netto del servizio di asili nido, nonché il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

osservato che la novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno *standard* della funzione di istruzione pubblica riguarda il meccanismo di stima del costo *standard*, che, attraverso un modello di tipo *panel* a due stadi, consente una migliore caratterizzazione del servizio di trasporto scolastico e del costo del lavoro;

osservato altresì che, per la stima dei fabbisogni *standard* per il 2023, la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019, ad eccezione che per il dato della popolazione residente, al quale, al fine di attenuare le significative variazioni riscontrate, è stato applicato un correttivo basato sul valore medio relativo al periodo 2015-19;

preso atto che la succitata documentazione è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha altresì approvato la Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023, e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

visto il parere sfavorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE L'APPROVAZIONE DELLA STIMA DELLE CAPACITÀ FISCALI PER SINGOLO COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CALCOLO (ATTO N. 83)**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento, e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono costituite, in particolare, con riferimento alla componente derivante dall'Imposta municipale unica, dall'aggiornamento del gettito standardizzato dell'imposta ai dati effettivi dell'anno 2019 e, con riferimento alla capacità fiscale residuale, da taluni correttivi metodologici, da applicare gradualmente nel corso del prossimo triennio, relativi all'affinamento della variabile reddituale utilizzata come indicatore della

ricchezza del territorio, all’inserimento della componente geografica nella definizione delle classi di appartenenza dei comuni e alla standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche;

preso atto che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario oggetto dello schema di decreto sono state approvate, ai sensi dell’articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l’aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell’articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE L'APPROVAZIONE DELLA STIMA DELLE CAPACITÀ FISCALI PER SINGOLO COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CALCOLO (ATTO N. 83)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento, e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono costituite, in particolare, con riferimento alla componente derivante dall'Imposta municipale unica, dall'aggiornamento del gettito standardizzato dell'imposta ai dati effettivi dell'anno 2019 e, con riferimento alla capacità fiscale residuale, da taluni correttivi metodologici, da applicare gradualmente nel corso del prossimo triennio, relativi all'affinamento della variabile reddituale utilizzata come indicatore della

ricchezza del territorio, all’inserimento della componente geografica nella definizione delle classi di appartenenza dei comuni e alla standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche;

preso atto che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario oggetto dello schema di decreto sono state approvate, ai sensi dell’articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l’aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell’articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutare l’opportunità, in vista dei prossimi aggiornamenti della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, di considerare, nella definizione delle variabili reddituali utilizzate ai fini della stima della capacità fiscale residuale, non solo il reddito complessivo soggetto ad IRPEF ma anche l’insieme dei redditi soggetti alle imposte sostitutive riferibile a ciascun territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Martina SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8.35.

AUDIZIONI

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, delle Consigliere Nazionali della rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, Manuela Ulivi ed Ersilia Raffaelli

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Manuela ULIVI ed Ersilia RAFFAELLI, *Consigliere Nazionali rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, le senatrici Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), Valeria VALENTE (*PD-IDP*) e le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (*FDI*), Stefania ASCARI (*M5S*) e Sara FERRARI (*PD-IDP*).

Manuela ULIVI ed Ersilia RAFFAELLI, *Consigliere Nazionali rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza*, rispondono ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 156 di mercoledì 25 ottobre 2023, seduta n. 74 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 51, dalle righe 31 a 33, le parole da: « e 3.5 (testo corretto) » a « 3.7 (testo corretto). » sono sostituite dalle seguenti: « , 3.5 (testo corretto), 3.6 e 3.7 (testo corretto).

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 3.2 ».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 8 novembre 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 291

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 8 novembre 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
Elisabetta GARDINI

Incontro informale con il candidato alla carica di Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Prof. Manfred Nowak.

L'incontro si è svolto dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

